

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA



REGOLAMENTO GIUDIZIARIO PER LA GALIZIA

Digitalizzazione a cura di Matteo Pati - 2008

REGOLAMENTO
GIUDIZIARIO GENERALE
PER LA
GALLIZIA OCCIDENTALE

DE' 19 DICEMBRE 1796.

*Recato in lingua Italiana per le Provincie
Venete colla quì annessa Patente
de' 16 Marzo 1803.*

ATTIVATO IN TIROLO

COL GIORNO 15 SETTEMBRE 1814.

*In forza dell' Editto provvisorio sull' Organizza-
zione Giudiziaria 12 Agosto 1814., e per
disposizione Suprema colla presente
Edizione riformato.*



T R E N T O

DA GIO: BATT: MONAUNI IMP. REG. STAMP.

1 8 1 4.

che essi da Noi attendono con ragione per la sicurezza delle loro sostanze e Persone, non Ci permette d'ulteriormente diferire la Pubblicazione d'una Legge in ordine alla Procedura Giudiziaria, siamo venuti nella determinazione di promulgare nei Nostri Stati d'Italia il presente Regolamento Giudiziario analogo a quello, che con felice successo in forza delle anteriori Nostre Ordinazioni si trova in piena osservanza negli altri Nostri Stati Ereditarij.

Questo dovrà dal giorno primo Luglio 1803. in avanti essere la sola norma per chi vorrà farsi render giustizia, col mezzo de' Giudici, e Tribunali, e per quelli, che avranno da amministrarla, e per coloro, che vorranno ottenere l'esecuzione di un

Giudicato; dichiarandosi abolite tutte le antecedenti Leggi, qualunque ne sia la loro denominazione, in tutti gli oggetti, che in questa Legge sono contemplati.

Nelle controversie Giudiziali soltanto, che avanti l'Epoca primo Luglio 1803. saranno state introdotte, dovrà continuarsi la trafila degli Atti, che si osservava prima; ritenendo però, che tanto in ordine alla pronunzia della Sentenza, come per gli Atti successivi d'Appellazione, e di Revisione, non meno, che per la decretazione dell'arresto Giudiziale, e per la restituzione in intero, dovrà osservarsi il prescritto in questo medesimo Regolamento, quand'anche l'istanza relativa fosse stata presentata prima del dì primo Luglio 1803.

Questa è la Sovrana Nostra volontà, per cui a comune notizia abbiamo segnata la presente Patente.

Dato in Vienna li sedici Marzo dell' Anno 1803.

FRANCESCO



GIUSEPPE CONTE MAILATH

Ad Mandatum Sacrae Caesarae, & Regiae
Apostolicae Majestatis proprium.

BERNARDO BARONE DE JENISCH.

INDICE

	Pag.
C AP. I. <i>Del Processo giudiziario in genere</i>	1
CAP. II. <i>Del Processo Verbale</i>	5
CAP. III. <i>Del Processo in Iscritto</i>	9
CAP. IV. <i>Della Denunzia della Lite</i>	14
CAP. V. <i>Della Riconvenzione</i>	ivi
CAP. VI. <i>Della facoltà, e dell'obbligo di agire, e di difendersi in giudizio</i>	15
CAP. VII. <i>Del Processo provocatorio per diffamazione</i>	16
CAP. VIII. <i>Della Provocazione in causa di una fabbrica da intraprendersi</i>	19
CAP. IX. <i>Del Processo Edittale, ossia del Concorso de' Creditori</i>	20
CAP. X. <i>Del Processo in causa di rendimento di Conti</i>	50
CAP. XI. <i>Della Prova</i>	51
CAP. XII. <i>Della Prova per Confessione</i>	ivi
CAP. XIII. <i>Della Prova per mezzo di Documenti scritti</i>	52
CAP. XIV. <i>Della Prova ordinaria per Testimonj</i>	61
CAP. XV. <i>Della Prova a perpetua memoria</i>	71
CAP. XVI. <i>Della Prova sommaria per Testimonj</i>	72
CAP. XVII. <i>Della Prova col mezzo de' Periti</i>	74
CAP. XVIII. <i>Del Giuramento Decisorio della Lite</i>	78
CAP. XIX. <i>Del Giuramento Suppletorio</i>	78

CAP. XX.	<i>Del Giuramento Estimatorio della Lite</i>	ivi
CAP. XXI.	<i>Del Giuramento di Denunzia, o Manifestazione</i>	83
CAP. XXII.	<i>De' Giuramenti in genere</i>	ivi
CAP. XXIII.	<i>Dell' Inrotulazione, o sia coordinazione degli Atti a Sentenza</i>	87
CAP. XXIV.	<i>Della Sentenza</i>	90
CAP. XXV.	<i>Dell' Appellazione, Revisione, e Querela di nullità</i>	91
CAP. XXVI.	<i>De' Componimenti amichevoli</i>	98
CAP. XXVII.	<i>Degli Arbitramenti</i>	99
CAP. XXVIII.	<i>Dell' Arresto, o Sequestro personale</i>	101
CAP. XXIX.	<i>Del Sequestro de' Mobili esistenti nelle mani di un Terzo</i>	103
CAP. XXX.	<i>Delle Sequestrazioni, ed altre Cautele provvisoriali</i>	106
CAP. XXXI.	<i>Dell' Esecuzione</i>	108
CAP. XXXII.	<i>Del Moratorio, e del Patto Pre-giudiziale</i>	126
CAP. XXXIII.	<i>Della Cessione de' Beni</i>	129
CAP. XXXIV.	<i>Della Restituzione in intero</i>	131
CAP. XXXV.	<i>Delle Ferie</i>	134
CAP. XXXVI.	<i>Dell' intimazione de' Decreti, ed Ordini giudiziari</i>	135
CAP. XXXVII.	<i>Dei Termini</i>	139
CAP. XXXVIII.	<i>Delle Spese Giudiziali</i>	142
CAP. XXXIX.	<i>Degli Avvocati</i>	145
CAP. XL.	<i>Del Giudice</i>	153
CAP. XLI.	<i>Della procedura presso li Tribunali di Cambio</i>	155
CAP. XLII.	<i>Della procedura presso li Giudizj montanistici</i>	158
CAP. XLIII.	<i>Della procedura presso le Istanze giustiziali militari</i>	162

CAPITOLO I.

Del Processo Giudiziario in genere.

§. 1.

IL Giudice procederà soltanto a previa petizione fuorchè ne' casi, nei quali dovrà provvedere *ex officio* a norma delle Leggi. Quando la petizione presentata (a) porta l' intestazione di un Attore notoriamente inabile a proporre da se in Giudizio le sue ragioni, (b) quando essa riguarda una cosa, ovvero persona, di cui sia manifesto, che non appartiene alla di lui Giurisdizione, (c) ovvero sia apertamente mancante delle formalità da questo Regolamento prescritte, dovrà il Giudice nei primi due casi rigettarla tantosto, nel terzo poi prescrivere la riforma voluta dalla Legge.

§. 2.

A ciascuna delle Parti contendenti regolarmente, e fuori de' casi espressamente eccettuati in questo Regolamento saranno permessi due atti, e non più, cioè, all' Attore la Petizione, e la Replica; al Reo la Risposta, e la Duplica.

§. 3.

L' Attore dovrà esporre nella Petizione il fatto, dal quale crederà aver acquistato qualche diritto secondo l' ordine de' tempi, e completamente con tutte le circostanze, che possano essere atte a comprovare.

§. 4.

Nella medesima Petizione non si potranno cumulare più oggetti litigiosi, se non quelli, che avranno fra di se connessione, quelli cioè, che sono derivati dallo stesso fatto.

§. 5.

Il Reo convenuto dovrà nella risposta farsi carico di tutte le circostanze narrate dall'Attore, e rispondere sopra ciascuna in particolare espressamente, e senza ambiguità, riempire, qualora sia necessario, la serie del fatto, e le circostanze, che l'Attore avesse tacciate, ovvero alterate, addurle secondo l'ordine del tempo; perichè sarà di niun effetto l'aggiunta della causola negativa generale.

§. 6.

Finalmente il Reo addurrà insieme tutte le eccezioni dilatorie, e perentorie, e in primo luogo quelle, che avranno origine dal fatto.

§. 7.

L'Attore nella Petizione, ed il Reo nella Risposta dovranno spiegare la loro domanda colla possibile precisione.

§. 8.

Non sarà mai permesso all'Attore di mutare la domanda proposta nel primo libello quanto alla sostanza, cioè in riguardo all'oggetto, ed al genere dell'azione; ma soltanto sarà in sua libertà, di recedere dal giudizio dopo la rifusione delle spese cagionate al Reo. Qualora però egli credesse di poter formare pretesa sopra un oggetto diverso, ovvero bensì sopra l'oggetto medesimo, ma ciò tuttavia per una diversa azione, egli potrà farlo.

§. 9.

Nella Replica l'Attore risponderà sopra tutte le

Del Processo Giudiziario in genere. 3

circostanze addotte dal Reo nella sua Risposta, nella stessa maniera, che è prescritta al §. 5. senza però ripetere cosa alcuna della sua Petizione, nè mettere in campo altre nuove circostanze, se non in quanto ciò sarà necessario per confutare le eccezioni del Reo.

§. 10.

Il Reo nella Duplica dovrà rispondere alle nuove circostanze, che l'Attore avesse addotte nella Replica, osservando pure il metodo prescritto al §. 5.: ma non gli sarà lecito addurre nuove circostanze, se non in quanto esse sieno atte a confutare le nuove circostanze a senso della facoltà accordata dal §. 9. prodotte nella Replica.

§. 11.

Le circostanze di fatto, che una Parte avrà esposte in suo favore, alle quali l'altra nell'atto susseguente o non avrà data veruna risposta, ovvero una risposta ambigua, si avranno per vere nella definizione della causa, in tanto in quanto non sono ad esse direttamente opposte le prove risultanti dagli atti.

§. 12.

Il fatto si dovrà sempre esporre secondo l'ordine de' tempi, ai quali si riporterà, e puramente, senza che la narrazione venga interrotta da ragionamenti, ed allegazioni di leggi; vi si addurranno pur anche immediatamente le pruove giuridiche, e si acchiuderanno i relativi Ricapiti, come Documenti (sieno essi desunti da contestazioni antecedenti già ultimate, o attualmente pendenti), Mandati di Procura, Giuramenti, Attestazioni, od altri Amminicoli, e qualora la Parte intenda agire col mezzo di Testimonj, se ne dovrà indicare il Nome, Cognome, la Condizione, l'Uffizio, ed il Luogo della loro Dimora, con aggiungervi gli Articoli posiziona-

zione non vanno eccettuati nè meno i Documenti, che si trovassero in giudizio, o che essendo comuni esistessero appresso l'Avversario. Del resto è in arbitrio della Parte il dimetterli in originale o per copia autentica, ovvero semplice.

§. 13.

Gli Articoli probatoriali dovranno indicare chiaramente, precisamente, e colla possibile brevità ciò, che sarà da provarsi, senza che possano aggiungersi circostanze estranee all' assunto della prova, nè potrà alcun Articolo versare sopra li Diritti, ed Obblighi delle Parti, ma si dovranno formare sopra le sole circostanze del fatto, e ciascun Articolo dovrà contenere una sola circostanza di fatto.

§. 14.

Le Parti non meno, che i loro Padrocinatori dovranno ne' loro atti servirsi dell' Idioma usitato nel paese presso il Giudizio, ed astenersi da ogni prolessità, o ripetizione, ed espressione offensiva.

§. 15.

Ogni Scrittura dovrà indicare al di fuori l' indirizzo al Tribunale, al quale va presentata, colla denominazione, che le sarà propria: come di Petizione, Risposta ec., in oltre il nome, la condizione, il carattere, l' abitazione di amendue i litiganti, e finalmente l' oggetto della controversia. Nei luoghi, nei quali si troveranno Padrocinatori assunti di pubblica autorità per assistere le Parti in giudizio, le scritture dovranno essere firmate da un tal Padrocinatore, che sia abilitato ad agire avanti al Giudice della Causa. Allora solamente non se ne esigerà la firma, quando la Scrittura verrà presentata in Giudizio da chi è già abilitato all' Ufficio di Giudice, ovvero da un Padrocinatore in propria causa. Del resto dovranno le Parti, e gli Avvocati astenersi da ripetizioni, e dal frammischiarvi circostanze di fatto, e deduzioni alla cosa non attinenti.

§. 16.

La procedura verbale per regola avrà luogo nella campagna, e generalmente ove l' oggetto della contestazione non oltrepassa l' importo di Fiorini 100, o riguarda ingiurie verbali: la procedura in iscritto poi si osserverà nelle Città Capitali delle Provincie, eccettuati i due casi surriferiti. Il Giudice però, cui venisse sottoposta una contraria convenzione delle Parti, dovrà regolarsi a seconda di questa.

§. 17.

Se perciò una, o l' altra delle Parti in luogo del processo in iscritto ricercasse il verbale, oppur viceversa, dovrà il Giudice sentire su questo in una giornata la dichiarazione relativa della Parte contraria.

CAPITOLO II.

Del Processo Verbale.

§. 18.

Nei casi qualificati per il processo verbale sarà in arbitrio dell' Attore il proporre la Petizione verbalmente, o pur in iscritto, o sia con Libello.

§. 19.

Le Petizioni verbali secondo lo stile di ciascun Tribunale, o Giudicatura dovranno fedelmente riciversi nel luogo a ciò destinato, e da un Curiale, a cui spetti, a Protocollo particolare, nel quale l' Attore dimetterà li Documenti scritti, in cui intenderà fondare la prova della Petizione, e che dovranno poi comunicarsi assieme con Estratto di questa al Reo convenuto nella citazione.

§. 20.

Il Giudice assegnerà in vista della Petizione il

giorno, l'ora, ed il luogo della comparso (a misura delle circostanze talvolta ancora con ordine d' intervenire in persona), e colla doppia avvertenza, che in caso di assenza di una, ovvero dell' altra Parte si giudicherà a norma del prescritto nel §. 25., e che le Parti dovranno giudizialmente, ovvero stragiudizialmente comunicarsi i loro documenti almeno tre giorni prima della comparizione.

§. 21.

Nella giudiziale comparso dovranno le Parti fare le rispettive deduzioni, ed il Giudice porre in chiaro tuttociò, che appartiene alla più accertata cognizione sì del fatto, come delle prove, che possono giovare all' assunto dell' una, o dell' altra Parte, in quanto le Parti, ovvero i Proccinatori fossero in ciò mancanti, e particolarmente dovrà avere riguardo, che la Parte non venga pregiudicata ne' suoi diritti per mancanza della formalità, o non soffra danno per l' incapacità, nel dedurre chiaramente il fatto, e le sue giustificazioni: singolarmente dovrà il Giudice rilevare: 1.) se la sua giurisdizione è fondata rapporto alla persona del R. C., od all' oggetto della controversia; 2.) se ambedue le Parti sono abilitate a stare personalmente in giudizio; 3.) se l' una, o l' altra Parte abbia diritto di chiamare un Terzo in sua difesa; 4.) in che consista il fatto, al quale cadauna Parte si appoggia, se sia stato ridotto a Scrittura, se, e qual persona vi fosse presente, e possa fare testimonianza, se una parte possa, e voglia deferire all' altra il giuramento, o si esibisca a prestarlo. 5.) Tutte le circostanze di fatto attinenti all' affare, che una Parte avrà in suo favore addotte, e sulle quali l' altra non avrà per se stessa data veruna, o una non chiara risposta, dovrà il Giudice richiamarle in particolare, riproporle, e sentirne su di esse la precisa risposta; generalmente dovrà astenersi da ogni propensione per una piuttosto, che per l' altra Parte, ed osservare la più scrupolosa imparzialità. 6.) Spetta puramente alla Parte lo spiegare la domanda: il Giudice quando la mede-

simia non fosse espressa chiaramente non potrà che farla rischiarare secondo l' intenzione della Parte, e di conformità riceverla a Protocollo.

§. 22.

Quando le Parti si riportano alle deposizioni de' testimonj deve il Giudice, per quanto eglino sono sottoposti alla sua Giurisdizione, chiamarli al contraddittorio, e presenti le Parti ricercare loro se ne siano informati, oppur ingiungere alla Parte, che vi si appoggia, di produrne le attestazioni in iscritto.

§. 23.

Le Parti dovranno comunicarsi giudizialmente ovvero stragiudizialmente le loro prove almeno tre giorni prima della Comparso: a quelle, che si saranno presentate più tardi, oppure all' atto della Comparso, non sarà l' Avversario in obbligo di rispondere subito, e la Parte negligente dovrà abbonare all' altra le spese della Proroga, e portarsi la comparizione ad un' altra giornata.

§. 24.

Sopra gli atti verbali dovrà tenersi un Protocollo fedele, dettagliato, e conforme agli atti seguiti, il quale ad istanza particolare di una, o di entrambe le Parti, sarà loro consegnato per la sottoscrizione, e di cui dovrà pure farsi l' edizione in copia irrecusabilmente, qualunque volta ciò verrà richiesto.

§. 25.

Se dentro l' ora destinata per la comparso una delle Parti non comparisse, si dovrà anche senza prova prestare piena fede al comparente in ordine al fatto, in quanto esso non trascenderà l' oggetto della domanda, e dalle prove, che a senso del §. 12 avrà il comparente proposte, non risulterà il contrario, e si giudicherà come di ragione: semprecchè la Parte presente in persona non tenesse spontaneamente per iscusato l' avversario assente, ed acconsentisse

alla Proroga. La Proroga avrà luogo ancora, contro però l'abbonamento delle relative spese, quando nel tempo, in cui il Giudice nel giorno assegnato per la comparsa sedesse ancora in giudizio, l'assente giustificasse la sua assenza colla prova di un accidente inevitabile. Nel caso tuttavia, che il R. C. in luogo di comparire presentasse in iscritto la risposta alla Petizione intimatagli, e l'Attore presente non aderisse al processo scritto, si dovrà prorogare la giornata coll'avvertenza, che l'assente R. C. debba rifondere all'attore le spese della prima Proroga; ch'egli dovrà intervenire nella nuova ordinata giornata, e che in caso contrario senza riguardo alla da lui prodotta risposta in iscritto si presterà piena fede all'attore comparsente in ordine al fatto, in quanto esso non trascenderà l'oggetto della Petizione. Se la risposta scritta si fosse presentata già prima della giornata fissata si restituirà coll'istruzione di produrla regolarmente all'atto della comparsa.

§. 26.

Se nel termine non sarà comparsa nè l'una, nè l'altra Parte, non avrà luogo alcuna cognizione, e non si prescindereà neppure dalla procedura, ma si darà alle Parti il Decreto, che ad istanza di una, ovvero dell'altra Parte verrà appuntata una nuova giornata.

§. 27.

Qualora venga provato validamente avanti la giornata, o in essa alcun caso inevitabile, dal quale una Parte fosse stata impedita di comparire, si dovrà prorogare il termine.

§. 28.

Comparendo ambe le Parti, non si potrà mai prorogare il termine senza motivo sufficiente, il quale si dovrà sempre esprimere nel Decreto della Proroga; perlocchè si dovranno prima sentire con attenzione le Parti, affinchè si possa determinare tanto il

tempo della Proroga, quant'anche ciò, che incombesse tuttavia all'una o all'altra di prestare, o di produrre in Giudizio.

§. 29.

Se per non essere comparsa l'una, o l'altra Parte, il Giudice a norma del §. 25. avrà pronunziato come di ragione, e che però la Parte intendesse di purgare la contumacia colla prova di un impedimento inevitabile, la medesima dovrà entro 14 giorni, da contarsi dal giorno dell'intimatagli sentenza, produrre in iscritto, ovvero in voce la sua giustificazione corredata de' suoi amminicoli, altrimenti non potrà più essere ascoltata. Il Giudice dovrà sentire sopra di essa in contraddittorio la Parte contraria, e decidere per Decreto il punto, se abbiassi a recedere dalla cosa giudicata, ed a procedere ad una nuova cognizione di causa, frattanto però non si avrà da intraprender nulla nella causa principale.

CAPITOLO III.

Del Processo in Iscritto.

§. 30.

Nel Processo per iscritto il Giudice trasmetterà la petizione, o sia il Libello al Reo convenuto per la Risposta, e gli prefiggerà il termine, entro il quale il medesimo dovrà presentarla.

§. 31.

Questo termine dovrà essere di giorni 30 quando il Reo si ritrovi nel luogo del Giudizio; di giorni 45 quando dimori nella Provincia: di giorni 60, se dimorerà negli stati ereditarj Austriaci; e finalmente di giorni 90 allorchè abiterà fuori degli stati ereditarj Austriaci.

§. 32.

Se il Reo non avrà presentata la Risposta entro il tempo prefinito, si dovrà prestare intiera fede all' Attore anche senza ulteriore prova intorno al fatto, in quanto non risulterà il contrario dalle prove prodotte; s' irrotuleranno sopra istanza gli atti giusta il metodo prescritto dal Cap. 23., e si giudicherà come di ragione.

§. 33.

Quando il R. C. credesse di non essere obbligato di rispondere, e contestare avanti quel Giudice sulla Petizione intimatagli, dovrà egli entro la metà del termine prefinito per la produzione della risposta restituire la Petizione intimatagli, ed addurre le circostanze giustificanti codesta restituzione. Se da queste apertamente si rendesse manifesto, che la giurisdizione del Giudice non fosse competente nella proposta Causa, dovrà egli renderne intese amendue le Parti. Ma se le Leggi, oppure i particolari allegati rapporti lasciassero luogo a dubitare circa la competenza del Foro, dovrà il Giudice nel primo caso senza altro, e nel secondo dopo di avere sentita la Parte sottoporre al Tribunale d' Appellazione l' emergente col proprio parere, e questi accompagnarlo col suo sentimento al Tribunale Supremo di Giustizia per la decisione.

§. 34.

Quando verrà rigettata questa eccezione, ricomincerà a decorrere al Reo dal giorno della intimata decisione l' intero primo termine per la presentazione della sua Risposta.

§. 35.

Se il Reo credesse, che la Petizione contro di lui prodotta fosse già stata decisa con Sentenza; potrà restituirla mediante la produzione della medesima Sentenza. Sopra questa restituzione dovrà il Giu-

dice ordinare una giudiziale comparsa, e se l' Attore non desistesse da questa Petizione, conoscerà, se abbia luogo la restituzione.

§. 36.

Presentata la Risposta in debito tempo il Giudice la spedirà all' Attore per la sua Replica, e prefiggerà il termine, in cui quest' ultima dovrà presentarsi.

§. 37.

Il termine per la presentazione della Replica sarà di giorni 14 in qualunque luogo l' Attore dimorerà.

§. 38.

Quando l' Attore non avrà presentata la sua Replica nel termine prefinito, si passerà ad istanza dell' una, o dell' altra Parte all' inrotulazione degli atti, si avranno per vere le circostanze allegate dal Reo nella risposta per l' integrazione del fatto, ovvero in prova delle sue eccezioni, e si pronunzierà come di ragione sopra gli atti presentati fino a quel giorno.

§. 39.

Non sarà permesso all' Attore di addurre nella Replica nuove circostanze, o prove, se non per confutare il fatto, e le eccezioni, che il Reo avrà prodotte nella Risposta. Adducendosene tuttavia altre dall' Attore, non vi si potrà avere riguardo nella Sentenza: eccetto se il R. C. avesse nella Duplica risposto, e contestato senza riserva in ordine a tali novità.

§. 40.

Qualora però l' Attore fosse in grado di provare con validi argomenti di non aver ommesse nella Petizione le novità, che vuole introdurre nella Replica, affine di ritardare il proseguimento dell' affare, o di oscurarlo, gli si dovranno permettere tali novità nella Replica. A tal fine dovrà egli avanti di presentare la replica, domandare al Giudice con parti-

colare ricorso il permesso di addurre questi nuovi amminicoli, ed il Giudice, sentito prima il Reo, deciderà per Decreto senza permettere alcun raggirò. Se però il ricorso per l'admissione delle innovazioni venisse presentato contestualmente colla Replica, dovrà il Giudice ordinare una comparsa, e sentite le Parti sul punto: se abbia, o no luogo la produzione de' nuovi amminicoli, decidere per Decreto; sulla Replica poi contestualmente presentata dovrà ingiungere l'eseguimento di ciò, che verrà a risultare dalla Sessione.

§. 41.

La Replica si spedirà al Reo per la Duplica, e si prefiggerà il termine, entro il quale questa dovrà essere presentata.

§. 42.

Il termine per la presentazione della Duplica sarà di giorni 14 senza differenza rispetto al luogo, nel quale il Reo dimorerà.

§. 43.

Ogniquivolta il Reo non avrà presentata la Duplica nel termine prefinito, si passerà ad istanza dell'una, o dell'altra Parte all'inrotulazione degli atti a norma del Capitolo 23, si avranno per vere le nuove circostanze di fatto addotte dall'Attore nella Replica a norma di questo Regolamento, e si darà sentenza, come di ragione, sopra gli atti, che saranno stati fino allora presentati.

§. 44.

Se l'Attore avrà addotto nella Replica nuove circostanze, o prove, sarà pur in libertà del Reo di produrre per la confutazione delle medesime nella Duplica nuove circostanze, e prove, non però altrimenti. Quando egli ne avesse nulladimeno prodotte altre, non vi si potrà avere alcun riguardo nella sentenza.

§. 45.

Qualora però il Reo fosse in grado di provare con validi argomenti, che li nuovi amminicoli da lui prodotti nella Duplica non siano stati taciuti nella risposta per ritardare, ovvero oscurare l'affare, si procederà in tutto, come si è ordinato di sopra al §. 40. per il caso analogo della Replica.

§. 46.

Se il Reo a norma de' §§. 44. 45. avesse addotto nella Duplica nuove circostanze, o prove, si dovrà permettere alle Parti una Scrittura conclusionale, e controconclusionale fissando il termine di giorni 14.

§. 47.

Nelle Scritture conclusive, e controconclusive, si potrà trattare solamente di ciò, che sarà stato prodotto di nuovo nella Duplica, e si dovrà evitare ogni prolissità, e la ripetizione delle cose già dedotte negli atti precedenti.

§. 48.

Se il R. C. a senso del §. 45. avrà ottenuta la facoltà d'introdurre novità nella Duplica, potrà l'Attore nella Conclusionale addurre nuove circostanze, e prove, quelle però unicamente, che saranno tendenti a snervare le novità prodotte nella Duplica. Al contrario non sarà permesso di addurre nella Conclusionale nuove circostanze di sorte, o prove, allorquando il R. C. avrà nella sua Duplica regolarmente proceduto a senso del §. 44: siccome ancora nella Controconclusionale non sarà permesso sotto alcun pretesto di mettere in campo nuove circostanze, e prove.

CAPITOLO IV.

Della Denunzia della Lite.

§. 49.

Chiunque credesse avere diritto di domandare l'indennizzamento ad un Terzo nel caso, che rimanesse soccombente in causa, dovrà senza ritardo denunziargli giudizialmente la lite, cioè essendo Attore avanti la presentazione del Libello, ed il Reo avanti che sia trascorsa la metà del primo termine assegnato per la presentazione della risposta. In caso di mancanza non potrà egli più ricercare nè nel merito della causa, nè per le spese processuali alcuna reintegrazione.

§. 50.

Dipende bensì dall'intelligenza tra il denunziante, e l'autore interpellato, chi di loro abbia da sostenere la lite, o se vogliano entrambi sostenerla d'intelligenza, e congiuntamente come consorti in lite; se però eglino intorno a ciò non fossero d'accordo, dovrà sostenerla il Denunziante.

§. 51.

Dipende parimenti dal rispettivo loro arbitrio, in che tempo essi vogliano ultimare la vertenza tra essi pendente in ordine all'assunzione della lite, o l'indennizzazione. In nessun caso però potrà questo ritardare il processo principale.

CAPITOLO V.

Della Riconvenzione.

§. 52.

Il Reo convenuto, che crederà avere diritto di riconvenire l'Attore, potrà proporre la riconvenzione

Cap. V. Della Riconvenzione 15

innanzi al medesimo Giudice, presso il quale sarà stato convenuto, ed avrà tale facoltà, finchè sarà emanata la sentenza definitiva sulla Petizione dell'Attore.

§. 53.

Allora soltanto non può proporsi la riconvenzione avanti lo stesso Giudice, quando l'oggetto della Petizione solamente, ma non quello della Riconvenzione dalle Leggi è subordinato alla giurisdizione di questo Giudice.

§. 54.

Quando la riconvenzione appartiene allo stesso Giudice, essa non può essere mescolata colla Risposta, ma deve presentarsi separatamente, e corredarsi di tutti li documenti, ed amminicoli, che alla medesima appartengono, non bastando il riportarsi a quelli, che accompagnavano il processo principale, o in esso esistono.

§. 55.

La causa di riconvenzione promossa non ritarda il corso del processo, o la decisione del merito dipendente dalla Petizione.

CAPITOLO VI.

Della facoltà, e dell'obbligo di agire, e di difendersi in Giudizio.

§. 56.

Ognuno, al quale le Leggi non hanno limitato la facoltà di amministrare le proprie sostanze, potrà portare, o difendere in Giudizio le sue ragioni contro chiunque.

§. 57.

Le ragioni spettanti a persone, le quali, o non

sieno ammesse dalle Leggi all'amministrazione delle loro sostanze, o che ne fossero state rimosse, dovranno sperimentarsi sia per la petizione, sia per la difesa da chi si troverà destinato a tale incombenza dalle Leggi, e però non si potrà accettare alcuna Scrittura da quello, che non abbia la facoltà di portare, o difendere in Giudizio le sue ragioni; ma la medesima dovrà subito rigettarsi, con che però venga espresso nel Decreto il motivo, per cui viene rigettata.

§. 58.

Se però una tale scrittura si fosse già accettata, e l'incapacità si scuoprì durante il corso del processo, cioè che si sarà operato sino allora, verrà dichiarato nullo, e sospesa tosto la procedura s'incamminerà l'affare nel prescritto suo ordine.

§. 59.

Se finalmente fosse già emanato un giudicato, avrà il legittimo Rappresentante di quegli, che non è abilitato a rappresentare se stesso sin tanto, che continua la di lui incapacità, la facoltà di chiedere l'introduzione di una nuova regolare procedura, anche alla parte contraria però restano illese tutte le ragioni, ed eccezioni in contrario, che le competono.

§. 60.

Niuno avrà diritto di obbligare l'Avversario a portare la sua ragione in Giudizio; eccettuati i casi contemplati nel presente Regolamento.

CAPITOLO VII.

Del Processo Provocatorio per Diffamazione.

§. 61.

Se alcuno si sarà vantato verbalmente, o in iscritto, che gli competa qualche azione contro un terzo,

sarà in libertà di quest'ultimo di convenire il Diffamatore avanti il Giudice competente d'esso Provocante, e di chiedere, che gli venga ingiunto di produrre la pretesa ragione in Giudizio, e in difetto gli sia imposto perpetuo silenzio sulla medesima.

§. 62.

I fatti, co' quali si esercita un qualunque siasi possesso, non si devono riguardare come una diffamazione qualificata pel Processo di provocazione, ma chi per un tal fatto crede d'essere lesa, deve provare il suo diritto nelle vie regolari.

§. 63.

Sarà dovere del Provocante di esporre con precisione l'oggetto della contesa, e la ragione vantata dal Provocato, come pure di produrre nelle debite forme le prove giuridiche, colle quali esso intenderà dimostrare la seguita diffamazione nel caso, che dal Provocato venisse negata.

§. 64.

Sopra tale provocazione il Giudice ingiungerà al Provocato di rispondere sulla diffamazione imputatagli, ovvero di presentare occorrendo la sua petizione, oppure ad attendersi, che gli venga imposto perpetuo silenzio nella stessa causa.

§. 65.

Al Provocato si assegneranno tanto nel processo verbale, come nel processo scritto i medesimi termini, che sono accordati ad un R. C. per la presentazione della risposta in iscritto.

§. 66.

Se il Provocato apporgerà in debito tempo o la risposta sulla imputatagli diffamazione, ovvero la sua Petizione, si procederà nel primo caso, come si deve procedere sopra ogni altra risposta, e nel secondo, come si farebbe per ogni altra Petizione Giu-

diziale; nel primo caso poi, dopo che saranno compiti gli atti, si avrà da decidere il punto, se abbia luogo la provocazione, conseguentemente quando la Sentenza è affermativa, si dovrà in essa assegnare nuovamente al Provocato il termine per la produzione della sua petizione, che avrà da decorrere dal tempo, in cui essa sarà passata in giudicato,

§. 67.

All' incontro se il Provocato sarà in difetto dell' una, e dell' altra, dovrà il Provocante come in ogni altro processo domandare l' inotulazione degli atti, ed il Giudice imporre con Sentenza al Provocato perpetuo silenzio, esprimendo a tal uopo chiaramente l' oggetto, che ne sarà la causa,

§. 68.

Quello, il quale intende di ricorrere in via di giustizia contro una Nozione pronunciata da un' Amministrazione bancale, deve, se anche ricorresse in via di grazia, presentare contro l' Ufficio fiscale presso il Giudizio competente di questo un atto di provocazione, e domandare, che il medesimo venga obbligato a proporre il diritto contenuto nella Nozione,

§. 69.

Il termine per la presentazione di questo atto di provocazione viene stabilito per quelle Parti, le quali al tempo della intimata Nozione sono presenti nella provincia, dove la medesima fu pronunciata, a 45. giorni dal giorno della di lei intimazione, e per gli assenti a 90. giorni: spirato questo termine, non avrà più luogo alcuna giudiziale procedura contro detta Nozione. Sopra l' atto di provocazione poi presentato in tempo debito si ingiungerà all' Ufficio fiscale di presentare la sua petizione entro il termine accennato al §. 65. coll' aggiunta, che in caso diverso a fronte della esistente Nozione gli verrebbe im-

§. 70.

Ciò, che è ordinato nel precedente §., ha luogo anche allora, quando taluno si crede aggravato da una liquidazione buchhalterica emanata sopra un conto riguardante il pubblico Erario.

§. 71.

Un uffiziante di qualche Signoria, il quale crede, che gli sia gravosa la liquidazione, dimissione, od il documento di sua amministrazione rilasciatogli dalla Signoria sopra la di lei resa di conto, può nel termine di giorni 90 dopo ottenuta la liquidazione, od il documento di sua amministrazione, provocare presso la di lui Istanza giustiziale la Signoria, affine abbia essa da proporre avanti il Giudizio mediante petizione li rilievi, alli quali esso contraddice, altrimenti si abbiano questi da dichiarare per nulli. Su di ciò si procederà a norma delle prescrizioni sopra stabilite.

CAPITOLO VIII.

Della Provocazione in causa di una Fabbrica da intraprendersi.

§. 72.

Chiunque vorrà costruire una Fabbrica, dovrà preventivamente presentare il disegno esatto, e chiaro dell' opera alla Podestà politica del luogo, in cui vuole costruirla, la quale dovrà rivederla attentamente non solo per le viste politiche, che vi appartengono, confermarla, e secondo le circostanze mutarla, ma inoltre prima di dare l' adesione alla costruzione, sentire i vicini, ed i confinanti, e se tra di loro nascono delle differenze, tentare di comporre in via amichevole; del resto poi, se la via amichevole non giungesse a disimpagnarle, rimettere le Parti alla ordinaria via di giustizia.

§. 73.

In caso che il componimento amichevole non si

potesse ottenere, quegli, che vuol fabbricare, sarà autorizzato a convenire avanti al Giudice, al quale è sottoposto il fondo, su cui vuol fabbricare, coloro contro l'opposizione de' quali egli si vuole garantire, e di domandare contro la presentazione del disegno dell'opera in duplo, che venga ad essi ingiunto, di produrre le ragioni, che avessero in contrario, o di attendersi, che venga su di ciò ingiunto perpetuo silenzio, ed il Provocante posto nella libertà, di eseguire l'opera secondo il disegno presentato. Un esemplare del disegno dovrà conservarsi nell'archivio della Curia, e l'altro dovrà consegnarsi ad uno de' Provocati, perchè venga comunicato dall'uno all'altro. Per il rimanente si procederà come nel Processo provocatorio per diffamazione.

CAPITOLO IX.

Del Processo Edittale, o sia del Concorso de' Creditori.

§. 74.

Il concorso de' Creditori si dovrà aprire dal Giudice, al quale l'operato sarà sottoposto in riguardo alla sua qualità personale.

§. 75.

Quando però si apre il concorso contro un operato, il quale possiede anche in altre Provincie de' Beni Immobili, si dovrà in ciascuna Provincia per rapporto al patrimonio in Beni Mobili, ed Immobili ivi esistente aprire il concorso avanti al Giudice di quel luogo, al quale l'operato sarebbe soggetto in ordine alla sua qualità personale, se egli dimorasse in quella Provincia.

§. 76.

Le azioni attive dell'operato, sieno esse sopra fondi pubblici, o presso persone private, ed appresso

di queste con ipoteca o senza, appartengono in ogni caso, conseguentemente anche allora, che venisse pubblicato il concorso in più Provincie, alla cognizione di quel Giudice, il quale come Giudice personale dell'operato ha aperto il concorso.

§. 77.

L'aprimiento del concorso ha il suo effetto rapporto a tutto il patrimonio esistente in quella Provincia medesima sia in beni mobili, sia in immobili, e se l'operato non ha Beni immobili in altre Provincie, si unirà in questo concorso anche tutto senza eccezione il patrimonio, che in effetti mobili esistesse in altre Provincie.

§. 78.

Il concorso dovrà aprirsi senza dilazione ne' seguenti casi. 1) Se qualcheduno dichiarerà giudizialmente la propria incapacità di pagare i suoi debiti, conseguentemente anche quando contro un arrestato per debiti si manifestano altri nuovi atti esecutivi. 2) Se un debitore notoriamente operato si dà alla fuga, ovvero si tiene nascosto, senza che di ciò apparisca palesamente un'altra causa, fuorchè quella dei debiti. 3) Se in morte di qualcheduno quello, che si sarà dichiarato Erede col beneficio dell'Inventario, oppure in mancanza di Erede il Curatore dell'Eredità domanderà l'eccitamento del Concorso sopra la sostanza lasciata dal Defunto.

§. 79.

Se l'aprimiento del Concorso venisse domandato da uno, o più Creditori, senza che fosse manifesto, che la domanda sia mal fondata, e diretta soltanto a vessare il debitore, si dovrà per la disamina del caso assegnare una giornata al più breve tempo, che sarà possibile, ed ingiungere al Debitore l'obbligo, onde esso o renda coperti li suoi Creditori, che avranno domandato il Concorso, ovvero formi il suo

stato attivo, e passivo, e lo presenti nella Sessione giudiziale.

§. 80.

Quando il Debitore non coprirà debitamente il suo Creditore, che avrà domandato il Concorso, ovvero non comparirà nel giorno assegnato, o non vi presenterà il suo Stato attivo, e passivo, o finalmente non farà constare della sua capacità di soddisfare tutti li suoi Creditori, si dovrà aprire il Concorso senza ulteriore ritardo.

§. 81.

Quando si apre un concorso in una Provincia, si dovrà aprirlo anche in tutte le altre, dove l'operato possiede Beni immobili, e perciò si dovrà tantosto farne colà dal Giudice del primo concorso la partecipazione.

§. 82.

L'aprimiento del concorso si fa mediante la pubblicazione dell'Editto, che si spedisce per la convocazione dei creditori; perciò il concorso si avrà per aperto in riguardo agli effetti legali, che ne derivano, dall'ora della pubblicazione del mentovato Editto; per la qual cosa dovranno i Giudici del concorso disporre colla massima sollecitudine la pubblicazione dell'Editto, e notare esattamente l'ora precisa, in cui ne sarà seguita la pubblicazione.

§. 83.

Il Giudice deve ancora contemporaneamente all'aprimiento del concorso mediante la pubblicazione dell'Editto diffidare tutti quelli, che hanno qualche pretensione contro l'operato, ed intimare loro d'insinuare sino ad un certo determinato giorno le loro ragioni qualunque ne sia il fondamento sotto la comminatoria, che eglino in caso diverso verranno esclusi dalla sostanza soggetta attualmente al concorso, o che verrà in seguito ad aggiungersi, in quanto la

medesima si troverà esaurita dai creditori, che saranno comparsi non ostante che loro competesse sopra un effetto esistente nella massa il diritto, sia di dominio, sia di pegno, o avessero il diritto di compensazione, per modo che in quest'ultimo caso saranno tenuti a pagare il debito loro rispettivo verso la massa.

§. 84.

Il giorno, sino al quale li creditori dovranno produrre le loro pretese, si prefiggerà dal Giudice in vista delle circostanze; mai però ad un termine maggiore di sei mesi, nè ad uno minore di giorni 30, comprese sempre le ferie.

§. 85.

Nell'Editto, col quale si aprirà il concorso, si dovranno ad un tempo per un giorno determinato, (il quale però dovrà sempre fissarsi al di là del termine stabilito per le insinuazioni) convocare tutti li creditori, per trattare tra di loro l'elezione di un Amministratore, e della Delegazione dei creditori.

§. 86.

L'Editto si affiggerà, e pubblicherà come sarà di stile in ciascun luogo.

§. 87.

Dal momento, che il concorso sarà aperto, non potrà alcun creditore ottenere validamente sopra la sostanza dell'operato nè notifica, nè ipoteca, o qualunque siasi altro mezzo di assicurazione, nè si potrà ulteriormente, nè validamente procedere contro il debitore da alcun Tribunale, o giudizio; anzi tutte le cause pendenti in prima Istanza, sulle quali al tempo dell'aperto concorso non sarà stato ancora chiuso il processo, si dovranno rimettere al Giudice, avanti il quale sarà eccitato il concorso; nelle cause però, nelle quali il Processo sarà già chiuso, l'aprimiento del concorso non impedisce la decisione, nè

la pubblicazione della sentenza sia in prima, sia in seconda Istanza, ovvero nella Revisione. Così pur anche senza che sia d'ostacolo l'aprimiento del concorso è facoltativo a ciascun creditore di chiedere l'arresto personale dell'operato, in quanto esso può aver luogo secondo il disposto dal presente Regolamento.

§. 88.

Quando si apre il concorso, si deve eziandio nominare un amministratore, il quale assuma tantosto sopra di se l'amministrazione di tutta la sostanza soggetta al concorso. A tal fine dovranno in una giornata convocarsi i Creditori presenti nel luogo del giudizio, e noti o in conseguenza degli atti esecutivi intrapresi prima dell'aprimiento del concorso, o perchè apparenti dai registri, e libri pubblici dei luoghi, nei quali l'operato possiede Beni immobili, ovvero dai libri del di lui negozio, od arte, oppure risultanti dallo stato passivo da lui sottoposto; e l'elezione si farà da essi a pluralità di voti; che se vi fosse pericolo nel ritardo, per cui non si desse luogo a sentire i Creditori, dovrà il Giudice nominare l'amministratore de' Beni anche *ex Officio*, destinando a tal uopo un uomo probò, e domiciliato nel paese.

§. 89.

Quando nella massa del concorso vi fosse un'amministrazione postale, si dovrà nominare un amministratore capace, sperimentato, ed approvato dal Dicastero politico Provinciale, il quale continui nella direzione dell'Ufficio a vantaggio della massa, e passi il denaro in mano dell'amministratore de' Beni. Questa amministrazione postale non può durare al di là di sei mesi, ed in questo frattempo si dovrà ricercare la licenza di alienarla.

§. 90.

L'Amministratore de' beni dovrà amministrare quelli, che gli saranno affidati colla diligenza di buon

Padre di famiglia, depositare per la giudiziale custodia tanto il contante, che le robe preziose, semprechè li creditori non avessero dichiarato espressamente di volerle lasciare nelle sue mani, esigere in via o amichevole, o di giustizia le partite attive della massa; e rispetto ai capi deperibili, la conservazione de' quali fosse troppo costosa, e di niun utile, sottoporli in tempo all'incanto giudiziale in guisa però, che qualora tal roba non potesse conservarsi senza pericolo di danno sino al secondo, oppure al terzo incanto, debba essere venduta nella prima subasta anche ad un prezzo minore della stima.

§. 91.

Nella Sessione, che a norma del §. 81. si dovrà tenere dopo che sarà passato il termine alle insinuazioni, alla quale dovranno essere chiamati anche l'amministratore interinalmente costituito, ed il curatore della massa si dovrà a pluralità di voti de' creditori presenti, da computarsi in proporzione dell'importo delle da essi insinuate ragioni o confermare l'amministratore de' Beni già nominato, o eleggersene un altro, non potendo però a tal uopo servire un forestiere se non a condizione, ch'egli prometta di continuare il suo domicilio nella Provincia, nella quale pende il concorso, fin a tanto che questo sarà per durare. Del resto si dovranno ad un tempo a pluralità di voti definire tutti que' punti, che hanno un rapporto colla futura amministrazione della massa concorsuale.

§. 92.

Nella medesima Sessione dovranno i creditori a pluralità di suffragj, i quali dovranno anche in ciò computarsi in proporzione dell'importo delle ragioni da essi insinuate, eleggere una Delegatione, e determinare ad un tempo le facoltà, che ad essa avranno a competere nella spedizione degli affari del Concorso, ed in quanto l'Amministratore sarà vincolato alle determinazioni della Delegatione. Senz' altro

però sarà l'Amministratore de' Beni tenuto a rendere i conti alla Delegazione, ed essa avrà da fare su di essi o giudizialmente, o stragiudizialmente i rilievi, oppure a confermarli, senza però che per questo sia agli altri creditori tolto il diritto di chiedere anche da parte propria l'ispezione di questi conti.

§. 93.

Alla Delegazione non può essere nominato, se non chi ha per se stesso un credito verso la massa: ma non è del resto nessuno obbligato assoggettarsi contro sua voglia, all'elezione. Se la scelta cadesse sopra un creditore, che fosse forestiere, non si potrà essa mandare ad effetto, se non se quando egli si obbligasse a dimorare nel luogo, in cui si tratta il concorso, fino a tanto che lo stesso è per durare.

§. 94.

Se li creditori non volessero nominare l'Amministratore, ovvero la Delegazione, come pure, se niuno di essi sarà comparso nella giornata, il Giudice dovrà fare tale nomina a loro pericolo; ma se i voti dei presenti fossero eguali, il Giudice confermerà uno de' proposti soggetti a suo arbitrio.

§. 95.

L'operato deve senza eccezione indicare, e sottoporre al Giudice del concorso le sue sostanze. Se egli avrà studiosamente tacciata, o sottratta qualche cosa, o si sarà falsamente dichiarato impotente a soddisfare i suoi debiti, affine d'impedire ai Creditori l'esecuzione, o la percezione de' frutti, o per far loro molestia, dovrà egli essere consegnato al Giudice Criminale, onde proceda contro di lui secondo il prescritto dalle Leggi Criminali. Lo stesso deesi fare di coloro, che hanno in mano qualche effetto dell'operato, e d'intelligenza col medesimo maliziosamente l'occultano.

§. 96.

In qualunque aprimento di concorso si dovrà *ex Officio* esaminare l'interna qualità dell'insolvenza, e ciò all'oggetto, che il Giudice del concorso possa sottoporre l'operato ad una proporzionata pena nel caso, che egli non fosse in grado di provare o l'infortunio, o di avere, allorchè contrasse il debito, con buon fondamento creduto di essere capace a soddisfarlo, e similmente perchè si possa contro di lui procedere in via Criminale nel caso, ch'egli avesse occultato qualche cosa del suo patrimonio, avesse dati in nota debiti fittizj, o avesse in altra guisa commessa frode, e dolo. Si dovrà perciò ordinare tantosto l'arresto dell'operato, quando egli sarà sospetto di fuga, e se fosse fuggitivo dovrà essere inseguito, e si metteranno in opera i mezzi confacenti per fermarlo, restando poi a carico della massa concorsuale le spese a tal effetto occorrenti.

§. 97.

Nell'atto stesso, che si apre il concorso, dovrà il Giudice ordinare il Sequestro, la descrizione, e la stima immediata di tutta la sostanza del debitore, per quanto a lui spetta l'aprire su di essa il concorso. Quando i Beni immobili dell'operato situati nella medesima Provincia, sono sottoposti alla Giurisdizione di altro Giudice, dovrà il Giudice del concorso col mezzo di lettere requisitoriali farne di ciò a lui la ricerca, ed il Giudice requisito conformarvisi senza ritardo, e rimettere il compimento dell'affare al Giudice del Concorso.

§. 98.

Dovendosi descrivere, e stimare un fondo appartenente alla massa di concorso, si dovranno rendere intesi i creditori prenotati sul fondo medesimo, come anche il debitore del giorno, dell'ora, e del luogo a ciò destinati, ed essere loro notificati i Periti scelti dal Giudice, affinchè avendo eglino contro al-

cuna delle nominate persone eccezioni da fare, possano venir dal Giudice sostituiti degli altri, dovendosi del resto questa descrizione e stima senz'altro eseguire nel giorno a ciò destinato, e notificato, quand'anche non comparisse alcuno de' creditori, e nè meno il debitore.

§. 99.

Li Periti dovranno descrivere il fondo appartenente al concorso tanto in genere, e per intero, come ancora nelle sue singole parti, delle quali è composto; primieramente dovranno rilevare il valore, che il fondo ha nel suo totale, quando esso restasse unito, e poscia nel caso, che ne fosse praticabile la divisione, notare in quante parti, ed in qual maniera esso possa venire diviso senza diminuire il valore di tutto il fondo, ed esporre l'importo di ciascuna di queste porzioni in particolare.

§. 100.

Sopra ciascuna di queste descrizioni, e stime è facoltativo a ciascun creditore presente, e così ancora al debitore, di dare ai Periti i ricordi: questi si dovranno marcare nel protocollo unicamente coll'avvertenza, se, ed in quanto di essi ne avranno i Periti fatto uso, oppure per qual motivo ad essi non siasi avuto riguardo. Nè il debitore, nè gli Uffiziali agenti sul fondo potranno denegare ai Periti alcuna notizia interessante per la stima, nè l'ispezione dei conti originali di molte annate, quando egli no la ricercassero.

§. 101.

Quando i Periti riconoscono, che il fondo è suscettibile di divisione, deve l'amministratore della massa aver cura, perchè almeno prima di venire alla terza subasta, sia rilevato, e schiarito, se forse per riguardi politici non sianvi ostacoli alla distrazione parziale.

§. 102.

Il Giudice tuttavia, all'oggetto di soddisfare i Creditori, potrà sperimentare anche la via amichevole, quando si manifestasse fondata speranza, di poter in qualche modo ultimare l'affare di consentimento di tutti gl'interessati; nella campagna anzi, oppur quando trattasi di una massa di concorso del tutto irrilevante, ovvero se la massa viene affatto assorbita da una pretesa avente diritto incontrastabile di anteriorità, dovrà il Giudice per una giornata, che sia posteriore al termine delle insinuazioni, chiamare avanti di se i creditori, che si saranno insinuati, tentare di finire tutto l'affare con un amichevole accomodamento, ed allora soltanto, quando questo non si potesse ottenere, passare alla liquidazione regolare del concorso.

§. 103.

Ogni qualvolta si aprirà il concorso, dovrà il Giudice costituire senza dilazione un difensore della massa, ossia curatore alle liti: quando nel luogo vi sono Legali autorizzati al patrocinio delle Cause, si nominerà uno di questi, ed in mancanza si potrà scegliere un'altra persona intelligente. Sulla condotta del curatore alle liti nominato deve il Giudice vegliare *ex officio*, ed in caso che occorresse, costringerlo a continuare gli affari, che gl'incombono, colla debita sollecitudine, e con assidua diligenza.

§. 104.

Il Curatore della massa dovrà indicare al Giudice quei creditori, che sono prenotati nei pubblici registri, affinchè possa loro venir in ispezialità notificato l'aprimiento del concorso, ed il termine stabilito all'insinuazione, e precisamente nel modo stesso, nel quale ad un R. C. a misura della sua assenza o presenza deve venir intimato il primo libello, giusta il disposto dal Cap. 36.

§. 105.

Il Curatore assunto alle Liti ricevuto il Decreto dovrà progredire indilatatamente alla liquidazione con li creditori, che saranno noti; e con li rimanenti a misura, che si insinueranno.

§. 106.

Il Fisco, non ostante che il concorso siasi aperto avanti un altro Giudice, può insinuare le sue pretese avanti al proprio suo Foro in contesto però sempre del difensore della massa (Curatore alle liti); e coll' osservanza dei termini dalla legge universalmente prescritti può istituire avanti di esso le prove occorrenti tanto in ordine alla liquidità, come in ordine alla classe, che pretende; può anzi avanti lo stesso suo Foro fare le sue deduzioni nelle contestazioni in punto di Priorità, che insorgessero; e similmente manifestare al medesimo proprio Foro il sentimento negli affari, sui quali nelle occorrenze del concorso egli avesse diritto di darlo, e questi dovrà trasmetterlo al Giudice del concorso. A tal uopo dovrà il Giudice del concorso, sì tosto che avrà in qualunque siasi guisa rilevato, che v' intervegano ragioni, la di cui difesa spetta all' Ufficio Fiscale, partecipare l'aprimiento del Concorso al Foro fiscale, affinchè al Fisco venga obbligato ad insinuare, e giustificare le ragioni, che gl' incombe di rappresentare. Questo diritto fiscale non avrà però luogo per rapporto ai Beni di Conventi, Istituti, Chiese, e Fondazioni sottoposte all' Amministrazione economica dello Stato, dovendosi in questi casi rivolgere il Fisco al Giudice competente del Concorso, e nominare occorrendo un procuratore nel luogo, in cui pende.

§. 107.

Insorgendo una pretesa, che riguarda un oggetto spettante alla giurisdizione delli giudizj montanistici, si dovrà bensì farne l' insinuazione presso

il Giudice di concorso, e prenderne nota presso il medesimo; ma sarà da rimettersi il creditore, a provare, e dedurre presso il Giudizio montanistico in confronto di un Patrocinatore della Massa da deputarsi appositamente, non solo la liquidità della sua pretesa, ma ancora il diritto, in forza del quale egli chiede di essere collocato in questa o quella classe.

§. 108.

Tutte le insinuazioni si avranno a presentare in guisa di formale libello, ed in iscritto, e quando l'azione è reale vindicatoria di preteso dominio sopra un effetto esistente nella massa, si dovrà esprimere nell' istanza del Libello d' insinuazione anche ciò, che si domanda per il caso, che fosse bensì dichiarato liquido il Credito, ma non venisse aggiudicato il preteso diritto di dominio.

§. 109.

Di tutte le insinuazioni si dovrà tenere esatta nota tanto nel protocollo giudiziale, che dal Patrocinatore della massa; colla scorta di tale registro si formerà subito dopo, che sarà scorso il termine alle insinuazioni, una regolare specifica, e questa cogli atti unitamente alla giustificazione sull' adempimento del §. 105. verrà a suo tempo prodotta per la formazione della Classificazione.

§. 110.

Sopra ciascuna insinuazione si procederà nel modo prescritto per ogni altra petizione, generalmente anzi avrà luogo il processo verbale, incomberà però in esso a ciascun creditore di dedurre, e provare non solo la liquidità, ma anche il diritto, in virtù del quale domanderà di essere collocato in tal classe, od altra, oppure come proprietario preferito ad ogni altro creditore.

§. 111.

Al Curatore della massa deve l' oberato comu-

nicare tutte le cognizioni, ed i documenti, che servir possono alla difesa della massa. Se egli secondo l' interna sua persuasione non sapesse contro la insinuazione addurre alcuna fondata eccezione, dovrà in luogo di produrre la sua risposta, presentare tale sua dichiarazione al Giudice, e questi senz' altro pronunziare sulla liquidità dell' insinuazione.

§. 112.

Il Curatore è ancora tenuto a giustificarsi di due in due mesi avanti al Giudice del Concorso, rendendo conto di ciò, che avrà fatto in ordine a ciascuna insinuazione, qual sia il motivo della pendenza, e ch' egli dal canto suo non abbia ommessa cosa alcuna.

§. 113.

A misura, che sarà chiuso il processo sopra ciascuna insinuazione, dovrà senz' altro e subito rispetto alla liquidità della pretensione proferirsi ed intimarsi particolare sentenza; rispetto poi al diritto di anteriorità si rimetterà nella sentenza ciascun creditore alle risultanze della classificazione.

§. 114.

Contro la sentenza riguardante la liquidità del credito è libera tanto al Creditore, come al Curatore la via dell' appellazione, in caso che l' uno, ovvero l' altro si credesse gravato. Se in prima Istanza fosse stata denegata la liquidità della pretensione di un Creditore, la quale poscia venisse admissa per sentenza del Giudice Superiore, dovrà il Giudice di concorso senza attendere il ricorso del Creditore decretare, e disporre in modo, che questa pretensione sia inserita nella classificazione, e questa aggiunta venga notificata a ciascun creditore, il quale venisse o parificato, o posposto al Creditore di nuovo compreso.

§. 115.

Quelli, che fino al giorno prefinito nell' Editto non avranno insinuate le loro pretensioni, non saranno più ascoltati in ordine ai beni della massa, quand' anche eglino avessero contro l' oberato ottenuta già una Sentenza, o loro competesse l' azione del compenso, o che avessero a ripetere dalla massa un bene loro appartenente in proprietà, ovvero fosse assicurato il credito con pegno, per conseguenza se fossero ad un tempo debitori verso la massa, saranno tenuti a pagare il debito, non atteso il diritto di compensazione, proprietà, od ipoteca, che altrimenti loro avrebbe competuto.

§. 116.

Ciò, che vien disposto nel §. antecedente della perdita del diritto di compensazione, non è da intendersi de' Creditori, che si troveranno in corrispondenza di negozio, ossia commercio col Debitore, ed avranno in riguardo a tal negozio tenuto un regolare libro di conti, ossia bilancio mercantile: tali Creditori non saranno obbligati d' insinuarsi al Concorso, se non in quanto avranno a fare qualche pretensione verso la massa del Concorso per causa d' un avanzo, ossia restanza attiva, e però non saranno tenuti all' Insinuazione rispetto alle Parti attive, e passive, che risulteranno congruagliate, e compensate dal Libro de' Conti, salvo tuttavia l' obbligo di rispondere al Patrocinatore della massa, sia sulla Regolarità, e liquidità del conto, sia su qualche restanza attiva pretesa dal Patrocinatore.

§. 117.

Egualemente potrà ciascun creditore, il quale avrà per pegno in mano una Cambiale accettata percepire dall' accettante il pagamento alla scadenza, e scontare per tal modo la sua pretensione, quand' anche egli non l' avesse insinuata. Egli sarà soltanto in

obbligo di restituire fedelmente alla massa del concorso l'avanzo eventuale.

§. 118.

Quando sopra tutte le insinuazioni, che saranno state fatte negli atti sino alla scadenza del termine prefinito nell'Editto, si saranno proferite le sentenze, si dovrà formare la classificazione di tutti li creditori insinuati. Allora soltanto, che la classificazione per causa di uno, ovvero dell'altro processo d'insinuazione verrebbe a ritardarsi, è in libertà dei creditori, quando eglino sieno intorno a ciò d'accordo, di assicurare l'importo di codesta pretensione, e di chiedere previa questa offerta la classificazione.

§. 119.

La stessa classificazione, ossia graduazione de' creditori si dovrà rimettere per esteso al Patrocinatore della massa, ed all'Amministratore; in oltre si comunicherà a ciascun creditore per estratto la sua graduazione colla facoltà al medesimo di vedere la classificazione generale presso il Patrocinatore, ovvero l'Amministratore della massa, o di prenderne copia dalla Cancelleria.

§. 120.

Nella classificazione deve il Giudice attribuire a ciascun creditore il diritto, che gli compete secondo la Legge, ed egli rapporto alla priorità non è obbligato a stare all'admissione espressa, o tacita del curatore della massa. Del resto si dovrà nella classificazione ancora dichiarare, che restano esclusi i creditori, i quali non si saranno insinuati nel termine a ciò stabilito.

§. 121.

Avanti tutti li Creditori dovranno essere posti quelli, 1.) i quali ripeteranno un Bene mobile, od immobile di loro proprietà, che al tempo dell'aprimiento del Concorso si sarà trovato esistere in natu-

ra presso la massa; 2.) quelli, che dopo aperto il Concorso avranno fatto qualche spesa utile, o necessaria, o lavoro per la massa medesima, come per esempio il Patrocinatore, e l'Amministratore di essa; 3.) i diritti daziazj, che restano a pagarsi per merci, che esistono ancora presso la massa in quanto esse bastano per il loro soddisfacimento; 4.) le pubbliche imposte per gli ultimi tre anni solamente.

§. 122.

Quando in un concorso sarà compresa una miniera, ossia opera metallica, un edificio relativo, come pila, fonderia, malleo od altra cosa appartenente al lavoro metallico, si dovranno in riguardo a tale sostanza solamente, non però rispetto alla restante massa concursuale, anteporre alli creditori enunciati al §. 123. li seguenti secondo l'ordine qui espresso, a) il regio Fisco, o quelli Padroni fondali, che sono specialmente autorizzati a ricevere decime, censi enfiteutici, caratti, o competenze trimestrali, che spetteranno ad essi sopra li metalli, e minerali già prodotti, od i quali il debitore avesse già percepito in danaro sugli stessi prodotti per loro conto, ma non ancora pagati; le competenze trimestrali però saranno computabili soltanto dagli ultimi tre quartali precedenti al giorno, in cui sarà stato aperto il concorso; b) gli associati in riguardo al ricavo della miniera già realizzato, ed esistente presso la sostanza dell'operato; c) li medesimi in riguardo alle anticipazioni, ed ai depositi da essi fatti in contante per il lavoro della miniera, e rimaste nelle mani dell'Operato, come pure in riguardo ai fornimenti di lavori, e materiali di comune ragione; d) i lavoranti, ed operaj impiegati nella miniera, o nelle relative officine, come pile, fucine, mallei, e fabbriche in riguardo alle mercedi loro dovute per due quartali da computarsi addietro dall'ultimo conto formato avanti l'aprimiento del concorso; ovvero, dove non viene dato alcun conto, da un anno avanti l'aprimiento del

concorso; e) le pretensioni della cassa comune dell' università dei minieranti in riguardo al danaro comune, che sarà stato diffalcato dall' Oberato ai lavoranti dalla loro mercede ma non ancora passato alla cassa suddetta; f) li Possessori del diritto denominato Stello, ossia della mina inferiore in riguardo alla nona parte, od altra competenza di tal diritto; g) quelli, che avranno a pretendere qualche cosa per il diritto radicato sullo scavo, edificio, adacquamento, od altro simile della miniera solar ente però in riguardo a due quarti da computarsi dall' ultimo conto de' lavori formato avanti l' aprimento del concorso; come altresì, h) quelli, che avranno a pretendere qualche cosa per censi, od interessi provenienti da una fucina, o pila; solamente però in riguardo ad un anno da computarsi addietro dall' ultimo conto formato avanti che siasi aperto il concorso.

§. 123.

Nella prima classe dovranno collocarsi li Creditori, ai quali viene attribuito il diritto di prelazione in virtù di questa Legge, e sono 1.) Le spese necessarie fatte per la sepoltura del Debitore. 2.) I denari di ragion militare, o dello Stato consegnati all' Oberato per causa del suo ufficio, e più non esistenti. 3.) Li domestici, che abbiano prestato il servizio al Padrone, per riceverne il vitto, o il salario, ovvero l' uno, e l' altro, rispetto all' importo delle loro mercedi non percepite durante il triennio da computarsi dall' aprimento del Concorso in addietro, quand' anche fossero figli dell' Oberato, o al tempo dell' aprimento del concorso non si trovassero più in servizio. 4.) Li Medici, Chirurghi, e Speziali per quello, che avranno a pretendere dal Debitore da un anno per la cura, ovvero per le medicine somministrate. 5.) Gli Spazzacammini egualmente per la mercede loro dovuta da un anno computato dal giorno dell' aperto concorso in addietro. 6.) Le pretese de' padroni del dominio diretto, che hanno verso

li livellarj per gli ultimi tre anni, e che derivano appunto dal dominio diretto, solamente però in quanto possono essere soddisfatte sul fondo medesimo. 7.) Lo stesso dovrà osservarsi colla medesima proporzione rispetto alle pretese de' livellarj verso i padroni del diretto.

§. 124.

Li Creditori, che appartengono alla prima Classe, tranne le ragioni dei padroni del diretto, non possono essere soddisfatti con effetti vincolati ad ipoteca speciale, se non dopo soddisfatti i creditori ipotecarj speciali; e se la massa cadente sotto il concorso non fosse sufficiente per soddisfarli tutti, si dovrà essa ripartire fra loro senza alcuna prelazione in proporzione dell' importo delle loro pretensioni.

§. 125.

Nella seconda Classe dovranno porsi quelli, che a norma delle Leggi sono muniti di pegno, od ipoteca, o sopra la sostanza tutta del debitore, ovvero sopra una parte di essa, ma in riguardo però solamente di quegli effetti, sui quali cade il diritto loro di pegno, o d' ipoteca, ed a misura del tempo, in cui lo avranno acquistato. Per quella parte poi, che l' effetto ipotecato non basta per l' intero soddisfacimento, devon essi venir collocati in una delle seguenti classi secondo la qualità delle loro pretese.

§. 126.

Gli interessi di un Capitale munito d' ipoteca tanto quelli, che decorrono in pendenza del Giudizio di concorso, come quelli, de' quali esisteva il debito al tempo, in cui il concorso si è aperto, hanno la stessa priorità, che compete al Capitale da un triennio da contarsi dal giorno dell' aprimento del Concorso retro; se però l' azione per il pagamento di essi fosse stata intentata già prima in giudizio, e proseguita senza interruzione, competerà la

medesima priorità tanto agl'interessi maturati da un triennio retro computabile dal giorno, in cui sarà stata presentata la petizione giudiziale, come a quelli, che saranno decorsi dopo la petizione sino all'aprimiento del concorso. Ciò che si è qui ordinato per gl'interessi, vale anche per tutte le annuali prestazioni, o corrisposizioni, che sono con ipoteca assicurate sopra un fondo stabile.

§. 127.

Nel caso esposto nel §. 122. sono egualmente da anteporsi alli creditori della terza classe espressi nel susseguente §. 128, li Sovventori, che avranno anticipato per l'esecuzione delle opere, e per il mantenimento de' lavoranti danaro, viveri, ed altre cose occorrenti al lavoro delle miniere, quando essi si saranno prima denunziati come attuali sovventori ne' registri dell'uffizio, o giudizio montanistico; solamente però in riguardo a due quartali da computarsi in addietro dall'ultimo conto formato avanti l'aprimiento del concorso.

§. 128.

Alla terza Classe appartengono coloro, ai quali con questa Legge si attribuisce un diritto di priorità avanti li Chirografarj cioè 1.) I pupilli, e coloro, che dalle Leggi sono pareggiati ai pupilli, allora, ed in quanto eglino non sono assicurati con ipoteca, o pegno, quando l'operato è stato loro Tutore, Curatore, Amministratore, o loro Giudice avente la superiore autorità tutoria 2.) Il Fisco per ciò, di cui va creditore verso i pubblici Impiegati per causa del loro impiego 3.) Le fabbriche Provinciali ed i Manifatturieri degli Stati di SUA MAESTA' rispetto alle merci da loro fabbricate di telerie, bambace, cotone, sete, corami, vetri, oro, ed altri metalli per i crediti verso i Negozianti, per quanto trattasi di merci lavorate da dette fabbriche, o Manifatturieri, ed affidate anno avanti l'aprimiento del concorso. 4.) Ciascun creditore riguar-

do a ciò, che in denaro, o merci nell'ultimo anno precedente al fallimento avrà dato a prestito alle soprannominate fabbriche, o Manifatturieri degli Stati di SUA MAESTA' per il sostenimento del loro rispettivo negozio. 5.) La Moglie dell'operato rapporto alla dote realmente consegnata, e sino allora non ancora restituita non meno, che rapporto alla contraddotte promessa, in quanto questa non oltrepassa l'importo della Dote numerata, nel caso, che tali ragioni della Moglie non fossero assicurate con ipoteca. Li Creditori però di questa Classe nel caso, che la sostanza fosse insufficiente alla totale loro soddisfazione, dovranno contentarsi di ricevere i pagamenti col ribasso unicamente in proporzione de' loro crediti, senza che essi possano pretendere fra di loro alcuna prelazione.

§. 129.

Per gl'interessi, che decorrono in pendenza del concorso, così come per quelli, che all'atto dell'aprimiento di esso erano tutt'ora dovuti sulle partite collocate in questa terza Classe, si dovrà osservare il disposto al §. 126. per gl'interessi de' Capitali muniti d'ipoteca.

§. 130.

Nella quarta Classe dovrà essere posto il Fisco per quello, che il medesimo pretenderà in virtù d'un contratto, e tutti gli altri Creditori chirografarj. Tutti questi Creditori saranno partecipi della rimanente sostanza senza differenza, e in proporzione de' rispettivi loro crediti; e in riguardo agli interessi si dovrà osservare la stessa norma, che è prescritta al §. 126. per gli interessi dei capitali ipotecarj.

§. 131.

Alla quinta Classe apparterranno gli interessi, ai quali dalla presente Legge non viene concessa una

priorità eguale a quella, che compete al capitale, e così ancora per le annue prestazioni al di là dei tre anni; e ciò senza differenza, e solamente in proporzione del loro importo.

§. 132.

Nella sesta Classe finalmente dovranno collocarsi 1.) la moglie dell'operato per il di lei mantenimento dovutole dal giorno dell'aperto concorso nella proporzione, che essa se lo avrà convenuto nei patti nuziali per lo stato vedovile. Dopo questi 2.) quelli, la pretensione de' quali deriverà da un semplice atto di beneficenza del Debitore, per esempio li Donatarj, egualmente senza differenza, e secondo la proporzione de' loro crediti; ed in seguito 3.) il Fisco per le multe aggiudicate al medesimo: ben inteso però, che le pretensioni ora dette avranno luogo in questa Classe, quando non saranno coperte da alcun pegno, od ipoteca.

§. 133.

Nella Classificazione dovrà dichiararsi, che saranno esclusi senza eccezione tutti li creditori, i quali non si saranno insinuati.

§. 134.

Dopo che sarà intimata la Classificazione non ha più luogo la restituzione nel primiero stato, anzi nel caso, che si volesse proporla contro la seguita scadenza del termine assegnato alle insinuazioni, dovrà essa venir ricercata nel prescritto termine di giorni 14. Se la restituzione in intero venisse richiesta prima dell'intimazione della Classificazione, non dovrà essa per questo esser tenuta sospesa, ma le partite posteriormente liquidate vi si dovranno aggiungere in seguito.

§. 135.

Contro la Classificazione non si dovrà appellare, ma sarà libero ad ogni creditore classificato, il

quale credesse di dover essere anteposto a tutti gli altri creditori, o di dover essere collocato in una Classe migliore, quand' anche egli non avesse nell'insinuazione domandata questa miglior Classe, di proporre la sua petizione nel termine di 30 giorni, ed in questo termine avranno anche a presentare la loro petizione gli altri creditori classificati, i quali credessero di poter impugnare o la priorità di un altro creditore, o la Classe assegnatagli.

§. 136.

Quello de' Creditori, che si crederà nel caso di muovere querela sul punto della priorità, e di sostenere, che gli compete diritto migliore di quello, che gli attribuisce la classificazione, dovrà entro l'intervallo di giorni 30 dal giorno, in cui si sarà pubblicata la classificazione, espressamente produrre la petizione, ossia il gravame di priorità contro tutti quelli, ch'egli per tale causa intendesse di convenire; in caso diverso sarà estinto il suo diritto contro quelli, ch'egli non avrà convenuto. Ad un tempo, con separata supplica però, dovrà domandare, che venga appuntata la giornata, in cui sarà da eleggersi un Padrocinatore comune, in contesto del quale si avranno a fare gli ulteriori atti.

§. 137.

Quando si presenta il gravame di priorità per impugnare il diritto nella classificazione assegnato ad un creditore, si deve presentare la Petizione nel termine medesimo separatamente contro ciascun creditore, contro il quale per tal causa si vuol agire.

§. 138.

Le querele di priorità, nelle quali vi ha da pigliar parte il Fisco, devono nel termine medesimo proporsi avanti al Giudice di lui competente, e gli altri creditori quai consorti in lite sono in libertà o di rimettere il tutto per la difesa al Fisco, o di nominare un altro padrocinatore, il quale faccia la deduzione unitamente al Fisco.

§. 139.

Volendosi sostenere il diritto di Priorità avanti ad un altro creditore, oppur impugnare il diritto attribuito ad un creditore, ove si trattasse di un diritto inserito addizionalmente nella classificazione, allora il termine per la presentazione della querela corre dal giorno, nel quale questa classificazione addizionale è stata intimata ai Creditori.

§. 140.

Se un creditore non è in grado di presentare la petizione di Priorità nel termine stabilito, dovrà egli prima che scada il termine medesimo, domandare una proroga in contesto di quelli, contro ai quali la petizione di Priorità viene a dirigersi, e si dovranno in ordine a ciò osservare i principj stabiliti nel Capitolo 37.

§. 141.

Nella Petizione di Priorità non è l'Attore ristretto puramente a ciò, ch'egli nell'insinuazione ha dedotto in ordine al diritto di Priorità, ma egli è ancora autorizzato a produrre nuovi amminicoli. La Petizione di Priorità deve intimarsi al Padrocinatore comune, e si deve in ordine ad essa procedere, come si procede per ogni altra Petizione, eccettochè il primo termine per la presentazione della risposta, e delle altre scritture in causa si deve fissare a soli 14 giorni.

§. 142.

Questa Petizione, quando viene a riconoscersi sussistente, giova a tutti coloro, ai quali il Reo convenuto nella classificazione è stato anteposto, oppure parificato, quand'anche non avessero avuta parte nella presentata Petizione. Quelli, che hanno sostenuto il processo, ed ottenuta vittoria, hanno però diritto di farsi in proporzione rimborsare l'importo delle spese del processo da quelli, che ne ricavano profitto.

§. 143.

Nella giornata devono i Rei convenuti eleggere un Padrocinatore comune, ma s'eglino fossero in ciò discordi, si dovrà nominare uno, che abbia per se la pluralità dei voti di quelli, che sono presenti, senza riguardo all'importo delle loro pretensioni; e se essi non ne nominassero alcuno, deve il Giudice per Decreto, ed a loro pericolo destinarne uno, esprimendo con esattezza per quali Creditori, e contro chi debba egli prestare il Patrocinio, notificando la nomina al Creditore, che pretende la priorità. Del resto vanno le spese a carico de' Creditori da questo Padrocinatore rappresentati in proporzione delle loro pretensioni, a meno che i Creditori stessi non avessero tra di loro diversamente convenuto.

§. 144.

Il Patrimonio scopertosi soltanto in pendenza degli atti del concorso, o che all'operato solo in seguito è sopravvenuto, deve restar egualmente obbligato ai creditori, che si sono insinuati, e classificati, finchè eglino sono interamente soddisfatti. Solamente di ciò, che l'operato si procura colla propria industria, si deve lasciargliene un godimento proporzionato; benchè egli senza l'espreso consenso dei creditori non sia autorizzato a domandare sul Patrimonio dedotto in concorso il mantenimento diversamente da quanto dispone il Capitolo della cessione dei Beni.

§. 145.

Ai Creditori dovranno decorrere gl'interessi dopo aperto il concorso, e dovranno anche in pendenza di esso venire pagati ai Creditori muniti d'ipoteca, non meno che le annue prestazioni, dal prodotto del loro pegno, in quanto vi ha in esso capacità, secondo l'ordine del diritto risultante dai pubblici registri, o altrimenti apparente; non si potranno però aggiudicare ai Creditori le spese, che

avranno fatte per la liquidazione delle loro pre-
tensioni.

§. 146.

L'Amministratore confermato, o nuovamente eletto avrà cura, acciocchè segua senza ritardo la vendita all'Asta giudiziale della residua sostanza, ed in ciò si osserverà l'ordine prescritto nel Capitolo dell'esecuzione. Allorchè però s'intraprenderà la vendita di un fondo stabile, se ne dovranno rendere intesi tanto i creditori sul fondo prenotati, come anche tutti gli altri creditori, oppure se questi non sono presenti nel luogo del giudizio, i loro Procuratori, del giorno, dell'ora, e del luogo della vendita, affinchè possano intervenire, e colle proprie obblazioni riparare il loro danno. Venendo esposti alla licitazione beni appartenenti alla Superiorità, se ne dovrà fare la pubblicazione oltre al modo consueto anche mediante gli uffizj circolari.

§. 147.

Se alla prima, e seconda licitazione di un Fondo stabile non si ritrovano Compratori al prezzo della stima, si dovranno prima della pubblicazione dell'Editto per la terza subasta convocare ad una sessione tutti li Creditori prenotati sul Fondo coll'avvertenza, che il voto degli assenti, si avrà per aderente al voto dalla pluralità dei presenti all'oggetto 1.) di rilevare, chi di loro in ogni evento sia disposto lasciare i suoi Capitali sul Fondo cadente in subasta, e per qual tempo senza richiamare la restituzione, quali termini al pagamento del prezzo la pluralità dei voti voglia accordare al maggior offerente, oppure qual altro vantaggio voglia concedergli affinchè nell'Editto per la pubblicazione del terzo Incanto inserire vi si possano queste eventuali deliberazioni, siccome in esso vi si deve rendere nota l'eventuale distrazione parziale 2.) per rilevare la mente dei creditori prenotati sino alla stima, se eglino al caso fossero concordemente intenzionati di ricevere in assegno il Fondo in luogo di pagamento

nel caso, che non si offerisse al terzo Incanto, o non comparisse alcun Compratore offerente il prezzo della stima.

§. 148.

Ciò, che alla prima, od anche alla seconda apertura dell'Asta non potrà essere venduto per lo meno al prezzo della stima, dovrà essere conservato, finchè sia formata la classificazione, e che saranno decise le competenze di prelazione. Dopo ciò però si venderanno all'Incanto al maggior offerente, e senza riguardo alla stima tutti li residui effetti mobili, e per conseguenza anche le azioni attive, ed altri crediti della massa non ancora riscossi, semprechè li Creditori da sentirsi previamente non volessero accettarli in pagamento.

§. 149.

Se ancora al terzo Incanto rimanesse un Fondo Stabile della massa, che indiviso non potesse venir alienato al prezzo della stima, quando alla distrazione di esso in porzioni singolari non vi sia per ragioni politiche alcun ostacolo, si dovranno in questo terzo Incanto proporre alla vendita le singole parti del Fondo, e sì tosto, che per tal vendita si possa ricavare l'importo della stima in totale, si dovrà senza altro conchiudere il contratto col maggior offerente.

§. 150.

Se non si ritrovasse al terzo Incanto compratore del Fondo nè in totale, nè in parte al prezzo della stima, ed i Creditori prenotati sino alla stima avessero concordemente dichiarato nella giornata destinata in conformità del §. 139. di accettare il fondo al prezzo della stima, si dovrà tostamente accordare loro l'assegno del Fondo al prezzo della stima in luogo di pagamento, ed in seguito dipenderà unicamente da loro, senza che il Giudice più vi si possa frapporre, il determinare il modo di amministrarlo, di percepirne i frutti, e come ricavarne il pagamento.

Capitolo IX.

§. 151.

Non convenendo unanimemente i Creditori sino alla stima prenotati nel divisamento di accettare il Fondo in assegno per il prezzo della stima, e ritrovandosi al terzo Incanto obblatori offerenti un prezzo inferiore alla stima, si dovrà senz' altro rilasciare il Fondo al maggior offerente non avuto riguardo alla stima, quand' anche egli fosse il solo, che avesse fatta un' obblazione.

§. 152.

Se all' incontro al terzo Incanto non venisse fatta obblazione alcuna si dovrà ripetere la subasta di tre in tre mesi, sino a che verrà fatta un' offerta, e per l' Incanto si dovranno scegliere quelle epoche di tempo, nelle quali non sianvi particolari ostacoli alla distrazione di Beni stabili, ed in questo Incanto si procederà nel modo stesso, che si è prescritto per il terzo Incanto.

§. 153.

Se qualcheduno avrà acquistato in proprietà un Bene stabile dalla massa in qualunque modo legittimo, il Giudice dovrà fargli tenere il documento, che sarà necessario all' effetto dell' acquisizione del Dominio.

§. 154.

Prima che si divenga al riparto della sostanza, dovrà l' Amministratore, quando già al tempo della sua destinazione non fosse stato previamente stabilito l' importo di sua mercede, e così pur anche il Padrocinatore della massa presentare al Giudice la distinta nota di sue competenze, e di ciascuna delle operazioni in essa indicate darne le prove coll' acchiudervi gli Atti relativi; suddicchè il Giudice dovrà sentire la delegazione de' Creditori, e se l' importo fosse eccedente moderarlo anche *ex Officio*.

§. 155.

Que' Creditori tuttavia, ai quali incontrastabilmente compete diritto di priorità, dovranno dimettersi quanto prima sarà possibile, senza aspettare la ripartizione suddetta, e questa dimissione verrà inserita, e giustificata negli Atti. La ripartizione finale della massa di concorso non si potrà sospendere per causa di non essersi in tempo, ed in pendenza degli Atti delle liquidazioni esatto, ovvero venduto un qualche credito appartenente allo stato attivo, ma dovrà di esso rimettersene l' esazione ai Creditori, e farsene loro l' assegno.

§. 156.

Si tosto, che la sostanza sarà realizzata in modo da potersi fare con essa li pagamenti in tutto, o in parte, dovrà l' Amministratore di essa nel primo caso senza dilazione, e nel secondo sopra istanza del maggior numero de' Creditori almeno di quella Classe che domanda la divisione, formarne il riparto secondo la priorità, che in forza della classificazione, oppure per successivi giudicati competerà a ciascun Creditore, e consegnare quindi tale atto corredato di tutti li ricapiti alla Delegazione contro ricevuta notificando questa consegna al Giudice con unirvi la ricevuta medesima, e coll' indicazione del giorno, dell' ora, e del luogo, dove, e quando sarà a ciascun Creditore aperta l' ispezione; di ciò se ne dovrà pur avvisare ciascuno de' Creditori esistenti nel luogo del Giudizio, o ivi rappresentati da un Procuratore, sin che venga loro, o non venga assegnata nella ripartizione una qualche quota di pagamento.

§. 157.

Sarà permesso a ciascun Creditore di leggere presso la Delegazione, e di esaminare l' Atto di riparto, come pure di produrre giudizialmente le eccezioni, che mai avesse in contrario: ciò però dovrà

fare l'opponente entro giorni 14 dopo il suddetto avviso, altrimenti non potrà essere più ascoltato. Le eccezioni prodotte contro il riparto dovranno però decidersi sentiti previamente quelli Creditori, che vi avranno interesse.

§. 158.

Quando non si sarà prodotta entro 14 giorni alcuna eccezione contro il riparto, o dopo che le prodotte eccezioni saranno decise, dovrà la Delegatione rimettere l'Atto di riparto da essa prima sottoscritto al Giudice, presso il quale dovrà ritenersi; all'Amministratore della massa però se ne consegnerà una copia coll'ordine, ch'esso paghi di conformità, e senza ritardo quelli Creditori, i quali s'insinueranno.

§. 159.

L'Amministratore della sostanza pagherà a ciascuno Creditore la sua quota parte contro quietanza: si farà restituire prima i chirografi, o polizze, e riconsegnare tutti gli Atti della liquidazione da quei Creditori, che verranno soddisfatti intieramente del loro Credito, noterà esattamente sopra il chirografo, o polizza originale dell'obbligo l'importo del pagamento fatto a que' Creditori, che avranno conseguito la loro soddisfazione in parte solamente, ricevuta negli Atti la controquietanza: finalmente per quelli Creditori, i quali entro tre mesi non si saranno insinuati per ricevere il pagamento, depositerà per la giudiziale custodia l'importo loro spettante giusta il riparto, separatamente però rispetto a ciascuno.

§. 160.

Quando il concorso viene aperto in diverse Provincie, dovranno conservare in fra di loro continua corrispondenza tanto i Giudici del concorso, come gli Amministratori della massa, ed i Curatori alle liti all'oggetto, che nessun Creditore venga a conseguire nelle diverse Provincie il pagamento di somma maggiore di quella, che gli è dovuta.

§. 161.

Sopra il pagamento fatto ai Creditori l'Amministratore assieme colla Delegatione dovrà entro il termine di tre mesi, da che ad essa sarà stata spedita la copia dell'Atto di riparto, a norma del §. 167 presentare un'esatta relazione al Giudice, con acchiudervi le quietanze fatte da ciascun Creditore, li chirografi restituiti, gli atti riconsegnati, come pure le ricevute giudiziali delle porzioni, che avrà depositate per la custodia giudiziale: il Giudice poi esaminerà attentamente la relazione, ed ogni qualvolta troverà la soddisfazione de' Creditori conforme all'atto originale di riparto ritenuto in giudizio, e fatta a dovere, dichiarerà il Concorso per finito.

§. 162.

Nei concorsi, che vengono ventilati presso il tribunale mercantile di Bolzano si osserveranno gli statuti della Fiera di Bolzano.

§. 163.

Ai Sudditi degli Stati esteri in ordine ai loro Crediti, si deve accordare trattamento eguale ai Nazionali, eccetto se il Credito riguardasse sudditi di uno Stato, che ai sudditi della Monarchia Austriaca non accordasse diritto eguale a quello, che accorda ai proprj Sudditi, nel qual caso si deve osservare esattamente il reciproco; e se intorno a ciò nascesse dubbio, dovrà il Forestiere giustificare mediante la produzione di documenti provanti della sua superiorità, che nello Stato, al quale egli appartiene, si lascia ai Sudditi della Monarchia Austriaca godere un diritto non diverso da quello de' proprj Sudditi. In ordine ai Sudditi della Porta Ottomana, e similmente riguardo a' Sudditi di que' Stati, de' quali è notoria questa parità di trattamento, basta, che il Suddito estero provi, ch'egli appartenga allo Stato suddetto, e non fa mestieri, che somministri le ulteriori prove circa la reciprocità.

CAPITOLO X.

Del Processo in causa del Rendimento de' Conti.

§. 164.

Chi ha resi li conti a qualcuno ha diritto di dimandare, che sia ingiunto a quegli, al quale li ha resi, che o gli approvi, o ne produca le mancanze. Questa dimanda potrà quegli, che ha resi li conti, per regola proporla innanzi al Giudice, al quale egli è sottoposto, e solamente quando si tratta di conti d'amministrazione di qualche Signoria, innanzi al Giudice, al quale è sottoposta la Signoria. Il Giudice dovrà in vista della Petizione assegnare un termine commisurato alle circostanze per l'approvazione, o per produrre le mancanze.

§. 165.

Se suo alla scadenza del termine prefinito non sarà stata prodotta alcuna mancanza, dovrà quegli, che ha resi li conti, fare l'Istanza per l'inrotulazione degli Atti, ed il Giudice dichiarare approvati li conti.

§. 166.

Le mancanze dovranno rilevarsi separatamente ciascuna, e sotto numeri progressivi; e presso ciascuna si dovrà indicare esattamente il fondamento del rilievo.

§. 167.

Sopra li primi rilievi si presenteranno gli schiarimenti; quindi li rilievi ulteriori, e sopra questi gli schiarimenti finali. Per gli schiarimenti si presiggeranno li termini della risposta, per li rilievi ulteriori quelli della replica, e per gli schiarimenti finali quelli della duplica.

§. 168.

Alle Signorie private resta salvo di fare stragiudizialmente li rilievi alli conti dei loro uffizianti, e di estradarne la liquidazione, od il documento di loro amministrazione. Una tale liquidazione però non consegue la natura di validità legale, sino a che al renditore del conto è concesso di farvi in contrario l'atto di provocazione a norma del disposto nel §. 71.

CAPITOLO XI.

Della Prova.

§. 169.

Chiunque sia Attore, sia Reo alleggerà in Giudizio un fatto, sarà in obbligo di provarlo: altrimenti tal fatto, in quanto esso verrà contraddetto dalla Parte avversa, non si potrà avere per vero nella definizione della causa.

§. 170.

Quella presunzione soltanto, che è fondata in una Legge particolare, può esimere dall'obbligo della prova.

§. 171.

Il Giudice fuori de' casi espressamente riservati in questo Regolamento non potrà ingiungere alle Parti alcuna prova, nè esigere una maggior prova, dopo ch'esse avranno terminate le loro deduzioni.

CAPITOLO XII.

Della prova per Confessione.

§. 172.

Se la Parte stessa avrà confessato in Giudizio una circostanza del fatto esposto dalla Parte contraria nello stesso Giudizio, tale circostanza si dovrà avere per pienamente provata nel Processo medesimo.

§. 173.

Ciò, che in ordine al fatto sarà stato confessato giudizialmente dal Padrocinatore autorizzato debitamente ad agire, come pure dal Procuratore, dal Tutore, ovvero Curatore in nome della Parte, ch'esso

52 *Cap. XII. Della prova per Confessione*
rappresenterà, si dovrà avere per vero nel medesimo Processo.

§. 174.

Se uno dei Consorti della lite avrà confessato qualche cosa in Giudizio, la confessione potrà pregiudicare soltanto al confesso, e non già agli altri.

§. 175.

Nessuno è obbligato a fare veruna confessione relativamente ai diritti suoi, ed ai suoi obblighi. Se tuttavia alcuno confessa stragiudizialmente qualche cosa, non potrà questa confessione liberare la Parte contraria dal carico della prova; salvochè nel caso, in cui fosse seguita la confessione verso qualcuno, da cui il confesso sapeva, che avesse interesse a risapere la verità.

§. 176.

La confessione giudiziale, o stragiudiziale, che alcuno fa all'oggetto, ch'essa serva di prova ad un altro, fa contro lui medesimo piena prova.

§. 177.

Chi fonda la sua prova unicamente nella confessione della Parte avversaria, deve accettarla per vera nel totale suo complesso, cioè così come essa è seguita nel discorso medesimo, e sopra il medesimo oggetto. Egli non può far valere le circostanze, che gli sono favorevoli, e rigettare onninamente quelle, che non gli sono favorevoli.

CAPITOLO XIII.

Della Prova per mezzo di Documenti scritti.

§. 178.

Ai pubblici Atti si dovrà prestare intiera fede rispetto al fatto, sopra il quale saranno sati eretti.

Cap. XIII. Della prova per mezzo di Doc. cc. 57

§. 179.

Per atti Pubblici dovranno riguardarsi: 1.) tutti li documenti scritti, che saranno eretti in cose d'Uffizio da pubblica persona impiegata ne' Registri Pubblici, Tribunali, od altri Uffizj Regj, o Civici, la quale sia specialmente abilitata alla spedizione di simili Documenti; 2.) li documenti eretti sopra oggetti d'Uffizio dal Magistrato competente, o pure da un suo Uffiziale assunto per l'esercizio degli Atti Giurisdizionali, e specialmente abilitato a fare simili documenti; 3.) le scitture fatte in Stato Estero da persone, che sieno ivi specialmente autorizzate all'edizione de' pubblici documenti d'Uffizio, ed autenticate secondo la consuetudine del Paese; 4.) i Protesti di Cambio ricevuti nelle forme regolari da Pubblico Notajo debitamente assunto, per quanto le Leggi in un o l'altro Paese vigenti loro attribuiscono la forza di Pubblico documento; 5.) i Libri de' Sensali debitamente accreditati nella Piazza; 6.) i Libri Parrocchiali de' Battezzati, de' Matrimonj, e de' Morti, semprecchè tutti gli anzidetti libri sieno tenuti nelle forme prescritte.

§. 180.

Ai documenti privati si dovrà prestare fede contro a chi ne sarà l'Autore.

§. 181.

A simili documenti privati, qualora sieno muniti delle solennità, che fossero prescritte da relative Leggi speciali, si dovrà prestar fede contro quello, che come Autore gli avrà anche soltanto firmati di propria mano. Ai Chirografi però ossia Obbligazioni per causa di debito, che saranno estesi dopo la promulgazione della Legge presente, o che verranno eretti per l'avvenire, si presterà piena fede allora quando lo Scrivente, o sia l'Autore le avrà scritte di proprio pugno, e firmate, ovvero quando oltre la firma dell'Autore saranno contemporanea-

mente sottoscritte anche da due testimonj irrefragabili secondo il disposto da questo Regolamento.

§. 182.

Gli scritti di debito forniti di questi requisiti fanno costante prova contro il loro Autore; non può quindi l'eccezione della non seguita numerazione sortire l'effetto, che il loro detentore abbia da istituire su d'essi un'altra prova, ma deve anzi l'Autore provare, che la numerazione non sia seguita, se egli crede di poter per questa ragione impugnare il contenuto nello scritto di debito.

§. 183.

Se un documento consisterà in più fogli, dovranno tutti li fogli essere assieme uniti con filo, o cordicella, fermate le due estremità con cera dura, ossia di Spagna, ed impressovi il sigillo dell'Autore, altrimenti il foglio, che avrà potuto essere inserito, non meriterà credenza.

§. 184.

Se l'Autore di un documento privato non fosse in istato di sottoscriverlo, vi dovrà intervenire la firma di due testimonj, ed uno di loro sottoscrivere il nome, ed il cognome dell'Autore; l'Autore poi dovrà confermare questa sottoscrizione con un segno fattovi di sua propria mano.

§. 185.

Ninno dovrà sotto responsabilità, e pena sottoscrivere un documento come testimonio, al quale non consti per parte dell'Autore, che il documento eretto sia consentaneo alla volontà del medesimo; non sarà però necessario, che i testimonj sappiano il contenuto della Scrittura, che essi avranno sottoscritta.

§. 186.

Ad un documento eretto per parte d'un sol privato, non si potrà prestar fede a vantaggio dell'Autore.

§. 187.

I libri però de' Negozianti matricolati, fra i quali s'intendono anche compresi li Fabbricatori, e gli Speciali, faranno semipiena prova, quando saranno muniti de' seguenti requisiti: 1.) Le partite dovranno essere trasportate di mano in mano dalle strazze, e dal giornale nel libro Maestro del Negozio, o dal Negoziante stesso di sua mano, ovvero per mano d'un Agente, assunto particolarmente per tale incombenza, che sia fidato, e intelligente dei libri di Negozio, e non vi potranno essere partite scritte da mani diverse nel medesimo tempo, nè cambiamenti, nè correzioni. 2.) Il libro dovrà contenere in buon ordine l'intero Dare, ed Avere del Negoziante. 3.) Vi dovrà essere chiaramente espresso l'anno, il giorno, e le persone, a cui, e per cui si sarà fatto credito. 4.) Le partite descritte nel Libro dovranno essere Mercantili ed appartenenti a tal Libro, e perciò non vi potrà essere descritta partita alcuna estranea al Traffico. 5.) Il libro dovrà essere scritto in lingua Italiana, Tedesca, ovvero nella lingua usitata del paese. 6.) Il Negoziante dovrà essere persona di buona fama, e però, qualora avesse fallito, dovrà pienamente constare della sua innocenza.

§. 188.

La prova semipiena attribuita ai libri de' Negozianti, scritti legalmente, avrà il suo effetto soltanto durante un anno, e sei mesi; il termine dell'anno comincerà a contarsi dal giorno del fatto credito, ed i sei mesi si computano dalla scadenza dell'anno in avanti. Perciò scaduto l'anno dovrà il Negoziante formare un estratto, ossia conto separato delle partite non ancora riscosse, e presentare tal conto al debitore, perchè lo sottoscriva, ed in caso di tergiversazione convenirlo in giudizio alla più lunga prima della scadenza dei riferiti sei mesi; altrimenti il libro del Negozio non potrà più servire di prova. Egli è tuttavia in facoltà del Negoziante dopo

la scadenza dell' Anno in pendenza del termine de' sei mesi, o di sperimentare la via giudiziale contro il suo debitore, ovvero di contentarsi della sottoscrizione delle partite del suo credito estratte dal libro del Negozio.

§. 189.

Se però il libro di Negozio di un Negoziante estero, sull' appoggio del quale egli conviene in Giudizio un suo corrispondente di Negoziazione dimorante in questi Stati, è tenuto secondo il prescritto delle Leggi del Paese, al quale egli appartiene, si deve osservare esattamente il reciproco; conseguentemente ritiene il libro di Negozio del Negoziante estero contro un Corrispondente di Negoziazione Nazionale la forza di semipiena prova, fino a che il Negoziante estero è in grado di provare, che nel Paese, al quale egli appartiene, si attribuisce forza di prova ai libri di Negozio di questi Stati.

§. 190.

I libri degli Artisti faranno pure semipiena prova, quando saranno formati con i seguenti requisiti. 1.) L' Artista dovrà essere persona di buona fama, e però quand' egli avesse fallito, dovrà constare pienamente della di lui innocenza. 2.) In oltre sarà il medesimo in obbligo di tenere un giornale ben regolato, 3.) e di scrivere in esso tutte le partite attive, e passive; 4.) dovranno esprimersi chiaramente l' Anno, il giorno, e le persone, che avranno commesso il lavoro, o quelle, alle quali, e quelle per di cui mezzo ne sarà seguita la consegna. 5.) Finalmente le partite descritte nel Giornale dovranno appartenere al medesimo, e per conseguenza derivare da' Lavori eseguiti dall' Artista. Del rimanente in riguardo al tempo, entro il quale i libri degli Artisti avranno la forza di semipiena prova, si dovrà osservare quanto è prescritto nel §. precedente per i libri de' Negozianti.

§. 191.

I documenti non dovranno comunicarsi per estratto, ma intieri, e perciò qualora si fosse trascritto un documento da un libro (denominazione, che qui significa uno scritto contenente più, e diversi Atti obligatorj, e non meramente connessi) si dovrà stralciare, e comunicare la copia di tutta la partita, che riguarda l' oggetto della lite.

§. 192.

Quegli, che avrà prodotto un documento scritto, sarà tenuto a permettere alla Parte contraria l' ispezione esatta, ed attenta degli originali, semprechè la medesima l' abbia giudizialmente, ovvero stragiudizialmente domandata entro la metà del termine prefinito per la presentazione della sua scrittura in causa. Spirata questa metà di termine non può più aver luogo l' eccezione, che all' originale vi si oppongano vizj visibili. Nel Processo verbale soltanto può domandarsi l' ispezione anche nella Giudiziale comparsa.

§. 193.

I Negozianti, i Fabbrianti, e gli Speciali non possono venire obligati a produrre per l' ispezione i libri avanti un Giudice, che non si trovi nel luogo del loro Negozio.

§. 194.

Quegli originali, ai quali non si saranno obbiettati vizj visibili, si dovranno lasciare nelle mani del possessore: gli altri perciò si dovranno da ambedue le Parti sigillare, onde poterli nella successiva Giudiziale ricognizione senza verun cambiamento riprodurre nello stato medesimo, nel quale saranno stati ritrovati nella ispezione stragiudiziale.

§. 195.

Tanto in questo caso, che nell' intrapresa stra-

originali sospetti, come ancora, quando fosse stata denegata l'ispezione stragiudiziale, quegli, contro del quale i documenti saranno stati prodotti, sarà autorizzato a chiederne la Giudiziale ispezione; egli dovrà tuttavia farlo alla più lunga tre giorni dopo, che sarà passata la metà del termine stabilito alla presentazione della sua scrittura in causa, in caso contrario si avranno senz'altro gli originali per incontrovertibili.

§. 196.

A tal fine il Giudice dovrà appuntare una giornata, o sia comparizione Giudiziale ad un tempo assai breve. Se quegli, il quale dovrà esibire gli originali, non gli avrà esibiti, essi non potranno essere aggiunti agli Atti per l'introdotto, nè vi si potrà avere alcun riguardo nella definizione della causa. Se poi la Parte avversaria non sarà comparsa alla giornata, li documenti si avranno per incontrovertibili.

§. 197.

Fatta l'ispezione Giudiziale, il Giudice dovrà nell'evacuazione della Supplica, sopra la quale sarà stata ordinata la giornata, esprimere esattamente, e chiaramente, quali originali sieno stati dati per sinceri, e quali per sospetti; tutti gli originali però dovranno lasciarsi nelle mani dell'Esibitore, a meno che la Parte contraria non avesse domandato, che qualche originale sospetto venga depositato in Giudizio fino alla decisione della causa principale.

§. 198.

In questo caso dovranno ambedue le Parti, senza entrare nel merito della Causa principale, dedurre unicamente sul punto, se il controverso originale abbiassi a conservare in Giudizio, ed il Giudice dovrà ritenere il documento sino alla decisione, che darà su questo riguardo, e quindi pronunziare come di ragione, se abbia luogo l'ulteriore deposito in Giudizio.

Se quegli, che avrà chiesta l'ispezione degli originali, non vi troverà alcun vizio visibile, o non avrà domandato il deposito de' viziosi, o pure se l'Esibitore fosse pronto a lasciare gli originali pretesi viziosi sotto la custodia giudiziale fino alla decisione della Lite principale: in tutti li tre casi le Parti non avranno a dedurre le loro ragioni nella giornata, ma dovranno addurle nelle loro scritture in causa; in tutti li casi però quegli, che avrà allegato un Documento, l'originale del quale sia stato dato per vizioso, dovrà aver cura, perchè lo stesso originale venga posto negli Atti per l'introdotto, altrimenti si avrà per sussistente il preteso vizio nella definizione della Causa.

§. 200.

Chi avrà perduto un documento potrà domandare mediante la produzione in Giudizio dell'esatta descrizione del medesimo, che sia ingiunto al detentore di esso, di farne la manifestazione coll'intimazione precisa, che in caso diverso tale documento verrà dichiarato inefficace.

§. 201.

Su questo ricorso dovrà il Giudice sentire chi è responsabile dell'obbligazione contenuta nel documento, e se egli non ha fondate eccezioni da opporvi, dovrà lo stesso Giudice citare quelli, che avessero in loro potere il documento prefiggendo il termine di un anno coll'intimazione precisa di produrlo entro questo termine in guisa, che in caso contrario verrà il documento irremissibilmente dichiarato nullo, e l'Autore più non sarà obbligato a rispondere per esso.

§. 202.

Questa citazione dovrà essere promulgata nel modo solito praticarsi come ogni altra pubblica pro-

clamazione, e scorso inutilmente il termine, si dichiarerà nullo il documento.

§. 203.

Chi avrà perduto un documento, senza colpa dell'Avversario ne dovrà provare legalmente il tenore in altra via: se però fosse stato smarrito per fatto dell'Avversario, nè fosse possibile all'una, od all'altra Parte di provarne il tenore in altro modo, sarà permesso al produttore di giurarlo.

§. 204.

Divenuto illegibile un Documento, sarà permesso al possessore, come pure a quelli, che vi avranno interesse, di farlo rinnovare giudizialmente. A tale Atto però dovranno citarsi tutti quelli, contro i quali il Documento dovrà far prova.

§. 205.

Semprechè li citati non avessero che opporre alla rinnovazione, si eseguirà la medesima, ed il documento rinnovato conseguirà contro di essi la forza di originale. All'incontro, se essi vi faranno eccezioni, queste dovranno prima decidersi.

§. 206.

Se una Parte negherà essere scritto il documento prodotto di suo carattere, incomberà alla Parte contraria di convincerla mediante la comparazione del documento con altra scrittura d'indubbio carattere della medesima, o in altra via, ed occorrendo anche colla delazione del giuramento.

§. 207.

Quando il prodotto documento si asserirà scritto di mano propria da un defunto, e che quegli, contro il quale sarà stato addotto, vi contraddirà, incomberà a chi ciò avrà asserito di provare l'asserzione mediante la comparazione de' caratteri, ed occorrendo colla delazione del giuramento, oppure in altra via.

§. 208.

Quanta fede possa meritare la comparazione de' caratteri, dovrà determinarsi secondo la qualità delle circostanze.

CAPITOLO XIV.

Della prova ordinaria per Testimonj.

§. 209.

La prova per Testimonj non potrà intraprendersi, se non da quello, a cui essa verrà permessa con sentenza interlocutoria.

§. 210.

A fare piena Prova, qualora s'intenda instituir-la unicamente per via di testimonj, sarà necessaria la concorde deposizione di due testimonj irrefragabili. In concorrenza però di altri amminicoli probatorj, tuttochè per se insufficienti, si potrà supplire la Prova colla deposizione di un sol testimone irrefragabile, od anche di uno, o più soggetti ad eccezione. Anche da più testimonj viziosi potrà risultare piena Prova. In tali casi però il Giudice dovrà valutare la pienezza della Prova dopo matura ponderazione di tutte le circostanze.

§. 211.

Se la prova per testimonj, offerta dall'una, o dall'altra Parte, sarà da riguardarsi per piena, o da se sola, o col sussidio di altre prove prodotte, e che le circostanze da provarsi saranno decisive della Lite, si dovrà sempre admettere tale prova con Sentenza interlocutoria.

§. 212.

In questa Sentenza interlocutoria dovrà il Giudice chiaramente esprimere, quali dei nominati testi-

monj, senza però prescrivere sia all'una, sia all'altra Parte il numero, sieno da ammettersi, quali da rigettarsi, come non meno sopra quali articoli si abbiano a sentire i testimonj, e quali debbano essere esclusi dalle prove: egli non ha perciò ad entrare nella determinazione ulteriore delle circostanze, o pur nella decisione nemmeno condizionata della Causa principale, ma dovrà rigettare soltanto quelli testimonj, che o saranno inabili a norma de' §§. seguenti, ovvero non saranno stati proposti, che sopra articoli probatorj irrilevanti, ed omettere soltanto quegli articoli, che saranno tali; circa poi gli articoli stessi dovrà egli esprimere nella Sentenza interlocutoria i soli numeri degli articoli, che verranno ammessi, o rigettati.

§. 213.

Testimonj assolutamente inabili, e che perciò non verranno ammessi al giuramento se non dietro l'espressa adesione della parte contraria, sono quelli, che per difetto di mente, o corporale non hanno potuto risapere l'indubbia verità, o non possono manifestarla indubitatamente, e per conseguenza anche gli impuberi d'età inferiore agli anni 14.

§. 214.

Assolutamente inabili, e perciò sopra eccezione della parte mai ammissibili al giuramento, sono pur tutti quelli, che sono stati giudicati rei d'un pubblico delitto, commesso per dolo (cioè per fare danno ad un altro insciente), ovvero per desiderio di guadagno, eccettuati però quegli Atti, ai quali fossero stati adoperati come testimonj, prima che essi fossero incorsi nell'Inquisizione criminale.

§. 215.

Sono egualmente testimonj inabili e sopra eccezione della parte contraria non ammissibili al giuramento. 1.) Li Consanguinei in linea ascendente, e discendente; 2.) Marito, e Moglie; 3.) quelli, i quali

nella medesima Causa saranno stati, o sieno attualmente costituiti Padrocinatori per la Parte produtente li testimonj; 4.) quelli, che abbiano ad aspettare un danno, od utile immediato, o mediato dal Processo. Li testimonj però specificati in questo §. potranno essere ammessi per supplire la prova in tutti li casi, ne quali il provante medesimo sarebbe ammesso al giuramento Suppletorio.

§. 216.

Testimonj viziosi, ma non inabili assolutamente sono 1.) i primi Cugini, o Congiunti di sangue anche prossimiiori del produttore in linea trasversale; 2.) gli affini entro il medesimo grado; 3.) i Domestici in attuale servizio del Padrone, o della Padrona; 4.) gli Ebrei deponenti a favore d'un Ebreo contro un Cristiano; 5.) quelli, che non hanno compiuto ancora l'età d'anni 18; 6.) quelli, che compiuta l'età di anni 18, saranno chiamati a deporre sopra fatti accaduti, allorchè non erano ancora arrivati a questa età; 7.) quelli, che vivono in grave inimicizia colla parte contraria; 8.) tutti quelli, che sieno stati pronunciati rei d'un pubblico delitto, che non sia stato commesso per dolo, o per studio di lucro.

§. 217.

Quelli, che dopo stabilita l'Inquisizione criminale per un pubblico delitto, avranno provata pienamente la loro innocenza, saranno testimonj irrefragabili; ma qualora fossero stati assolti, e dimessi soltanto per difetto di sufficienti prove, saranno testimonj viziosi.

§. 218.

Quanta fede possa attribuirsi ad un testimonio vizioso, dovrà il Giudice determinarlo dopo matura ponderazione di tutte le circostanze.

§. 219.

Quegli, che sarà stato ammesso alla prova per

testimonj, dovrà, semprecchè nessuna delle Parti abbia inteso posto gravame contro la decisione giudiziale, odire la prova tre giorni dopo scaduto il termine prefinito all'interposizione del gravame, cioè prima, che scorra il decimo ottavo giorno, oppure se questa decisione fosse emanata in ultima Istanza, entro giorni 14; altrimenti la prova sarà perenta. A tal effetto dovrà egli presentare gli Articoli ammessi dalla Sentenza interlocutoria, nominarvi i testimonj ammessi, marcare sopra quali articoli abbia da esaminarsi ciascun testimonio, e domandare finalmente l'assegnazione del giorno, dell'ora, e del luogo dell'esame. Se però il producente non nominasse uno, o l'altro dei testimonj nella Sentenza interlocutoria ammessi, non potrà egli in seguito più riassumere l'esame dei testimonj ommessi.

§. 220.

Se uno dei testimonj, ammessi con Sentenza interlocutoria, nel frattempo sino all'esame venisse a morire, ed il producente fosse in grado di sostituirne un altro in di lui luogo della medesima qualità, avrà, sino a tanto che non sarà scorso il termine fissato per l'esame, la facoltà di dimandare, che vi sia ammesso. Il Giudice dovrà ordinare su di ciò una comparizione, e sentite le Parti pronunziare sulla dimanda suddetta.

§. 221.

Quando li Testimonj proposti saranno immediatamente soggetti alla Giurisdizione del Giudice, innanzi al quale si agiterà la Causa, esso dovrà assegnare una giornata per l'esame de' Testimonj ad un termine commisurato alle circostanze, che però non sia più lungo di giorni 30, e ciò senza differenza, sia che le deposizioni si ricevano dal Giudice stesso, o da persona delegata.

§. 222.

Il Decreto assegnatorio del Termine si farà te-

Della prova ordinaria per testimonj. 65

nere assieme con gli Articoli probatoriali alla parte contraria entro lo spazio di 3 giorni; e sarà quindi in facoltà della medesima di presentare nel giorno assegnato i suoi Interrogatorj speciali; se non gli avrà presentati, li Testimonj dovranno esaminarsi ciò non ostante, nè si potranno ammettere più gli Interrogatorj.

§. 223.

Interrogatorj generali non si potranno proporre altri, che li seguenti: 1.) qual sia il Nome, e Cognome del Testimonio? 2.) di qual età egli sia? 3.) di quale stato, professione, e carattere? 4.) se congiunto di sangue, oppure di affinità al Producente? 5.) in qual grado? 6.) se esso non porti una grave inimicizia contro la parte contraria? 7.) quale ne sia la causa? 8.) se egli abbia a sperare un utile, oppure a temere un danno dal Processo? 9.) in cosa l'uno, o l'altro consista? 10.) se gli sia stata data, o promessa cosa alcuna in riguardo all'Attestazione? 11.) cosa precisamente, e da chi?

§. 224.

Qualora non vengano presentati interrogatorj dalla Parte, dovrà chi avrà l'incombenza di ricevere le deposizioni, proporre a ciascun testimonio *ex Officio* gli interrogatorj generali, espressi nel precedente §., ed interrogare il testimonio a ciascun Articolo, ch'esso affermerà: onde ciò sappia? e però non potrà egli contentarsi di risposte vaghe, quale sarebbe: che *esso testimonio lo sappia per se*, e simili.

§. 225.

Sulla ragione precisa della scienza si dovrà insistere dall'Interrogante anche nel caso, in cui fossero stati presentati gl'interrogatorj: poichè non si presterà fede al testimonio sopra una circostanza, per cui non avrà spiegato tal ragione.

§. 226.

Quando li testimonj non saranno immediatamente soggetti alla Giurisdizione del Giudice, innanzi al quale si agiterà la Causa, dovrà esso sopra ricorso da presentarsi dalla Parte probante assieme cogli articoli probatoriali accordare un Ordine, ovvero una Lettera requisitoriale da spedirsi al Giudice, alla cui Giurisdizione saranno soggetti li testimonj all' effetto, che vengano da esso esaminati, e rimesse le Deposizioni contro l' abbonamento da promettersi delle spese; a questo fine dovrà il Producente assieme colla supplica presentare tanti esemplari degli articoli probatoriali, quanti saranno li Giudici, ai quali spetterà esaminare li diversi testimonj: Se tuttavia il testimonio fosse soggetto alla Giurisdizione di una delle Parti litiganti non dovrà egli venire esaminato dal Giudice suo personale, ma o dal Giudice del luogo, nel quale pende il Processo, oppure dal Giudice più vicino, che a tal uopo dovrà venir ricercato.

§. 227.

Il Decreto sopra l' Istanza si dovrà comunicare con una copia degli articoli probatoriali alla Parte contraria entro lo spazio di tre giorni, e dovrà quindi la medesima entro il termine di giorni 14 al più tardi presentare li suoi interrogatorj appartenenti all' oggetto, e da unirsi assieme con gli articoli all' Ordine, oppure alla Lettera Requisitoriale.

§. 228.

Se la Parte avversa non avrà prodotto entro il tempo ora prefinito i suoi interrogatorj; l' Ordine o Lettera Requisitoriale si spedirà senz' altra mora unitamente con gli articoli probatoriali, e con gl' interrogatorj spiegati nel §. 223., e da proporsi *ex Officio* al Giudice, a cui sarà diretta, coll' ulteriore avvertenza, che ad ogni Articolo, sul quale il testimonio dasse una risposta affermativa, si dovrà insistere, perchè vi spieghi la ragione della Scienza.

§. 229.

Incomberà al Giudice, a cui sarà pervenuto l' Ordine, o la Requisitoriale, di citare *ex Officio* li testimonj, di ricevere quindi le deposizioni, e di rimettere questo senza dilazione al Giudice della Causa.

§. 230.

Qualora l' Esame in quei casi, ne' quali li testimonj saranno sottoposti alla Giurisdizione del medesimo Giudice, non fosse terminato entro giorni 14 da contarsi da quello, in cui li testimonj avranno prestato il giuramento, oppure intercedesse mora rispetto a' testimonj soggetti ad altra Giurisdizione, il producente dovrà indicare il ritardo al Giudice della Causa, e questi procurare sia con precetto penale, sia con rivolgersi al Superiore di quello, che avrà a sentire li testimonj, acciocchè l' Esame non venga differito.

§. 231.

Chiunque verrà citato dal competente suo Giudice a deporre la testimonianza, dovrà farlo, ed occorrendo, esservi compulso mediante pena pecuniaria, od anche corporale.

§. 232.

Ogni testimonio dovrà, dopo previa ammonizione sulla gravità dello spergiuro, promettere con Giuramento, ch' egli dirà la pura verità sopra ciò, che gli verrà proposto, senza dissimulazione, ambiguità, e doppiezza parlando cioè così come pensa, e pensando così come parla, senza parzialità, o malevolenza per chicchessia, e senza tacere alcuna circostanza, e che finalmente non paleserà le sue deposizioni ad alcuno, prima che sieno pubblicate in Giudizio: del resto sarà libero alle Parti di essere presenti alla deposizione del giuramento o personalmente, o col mezzo del proprio Procuratore.

§. 233.

Si rimette al discernimento del Giudice il modo, con cui crederà dovere fare l'ammonizione sullo spergiuo, secondo la diversa condizione delle persone.

§. 234.

Il giurante sia Ecclesiastico, o Laico, Maschio, o Femmina dovrà nell'atto di giurare, alzare il pollice, e le prossime due dita della mano destra.

§. 235.

Niuno potrà servirsi nel giurare di altra formula, che della seguente: *Così Dio m'ajuti*; solo per gli Ebrei si dovrà osservare la pratica consueta finora.

§. 236.

All'esame di alcun testimonio non potranno essere presenti nè le Parti contendenti, nè gli altri testimonj; le Deposizioni dovranno secondo l'ordine degli articoli sopra ciascuno immediatamente, come anche sopra gl'interrogatorj relativi, scriversi colle stesse parole, per quanto sia possibile, proferite dal Deponente; in fine dell'Esame gli si farà leggere da lui stesso, o sentir leggere da altri, e quindi firmare la sua deposizione. Il testimonio, che non saprà scrivere, dovrà apporvi una croce, e farla quindi sottoscrivere da un altro in sua vece.

§. 237.

Se un testimonio nell'atto della lettura vorrà mutare, o aggiungere qualche cosa alla sua deposizione, si dovrà scrivere la variazione sotto la medesima, ritenute egualmente le proprie di lui parole; ma nella deposizione stessa non potrà mutarsi, nè aggiungersi cosa alcuna.

§. 238.

Ai testimonj, i quali dimoreranno nel luogo, in cui si farà l'Esame, non si dovrà somministrare nul-

Della prova ordinaria per testimonj. 69

la, salvochè agli operarj, a' quali si abbozzerà la perdita del tempo a prudente arbitrio del Giudice: all'incontro ai testimonj dimoranti altrove, dovrà il producente oltre le spese di vettura, ch'esigesse o la convenienza, o lo stato corporale del testimonio, pagare moderate Diete, da fissarsi dal Giudice esaminante.

§. 239.

Le deposizioni si dovranno fare in Giudizio; sarà tuttavia in facoltà discreta del Giudice di fare esaminare nella loro abitazione li testimonj, o ammalati, o impediti da altra grave causa.

§. 240.

Ogni qualvolta s'admetterà una Parte alla prova per testimonj, dovrà riservarsi nella stessa Sentenza interlocutoria all'altra la riprova, qualora appaisca di qualche rilevanza, esprimendo in essa i testimonj, e gli articoli ammessi, essa però dovrà instituirsi entro giorni 14 dal giorno, in cui saranno comunicati gli articoli della prova alla Parte, che vorrà fare la riprova, altrimenti quest'ultima non avrà più luogo.

§. 241.

Si osserverà per la Riprova tutto ciò, che è prescritto per la Prova.

§. 242.

Esaminati tutti li testimonj, che saranno stati nominati, e ridotte in processo le loro deposizioni, si dovrà ciò notificare mediante cedola da affiggersi in Giudizio; e sarà quindi libero ad ambedue le Parti di levarne le copie dalla Cancelleria, la quale però dovrà annotare sopra ciascuna di esse il giorno, in cui le medesime saranno state pronte.

§. 243.

Il Producente dopo ciò potrà bensì fare Istanza

senza ulterior processo, perchè si passi all' inrotulazione degli Atti, ed indi alla sentenza; gli sarà però altresì permesso di fare una Scrittura probatoriale da presentarsi entro giorni 14 da quello, in cui saranno pronte come sopra le copie delle deposizioni, e da non ammettersi più altrimenti.

§. 244.

Quando il producente avrà presentato in tempo debito la Scrittura probatoriale, si comunicherà la medesima alla Parte contraria per la risposta da presentarsi pure entro il perentorio di giorni 14; e quand' anche il producente non avesse prodotto alcuna Scrittura, sarà ciò non ostante in facoltà dell' altra parte di presentarne una per la deduzione degli amminicoli, che crederà risultare a suo favore dalla prova per i testimonj: il producente su di ciò non sarà sentito ulteriormente; ma la Scrittura dovrà presentarsi entro giorni 14 dalla scadenza del termine, che sarà stato assegnato come sopra al producente per la scrittura probatoriale, altrimenti non verrà più accettata.

§. 245.

In queste due Scritture però non si potranno allegare circostanze di fatto, nè prove, che non saranno state addotte prima della Sentenza interlocutoria emanata per la produzione de' testimonj; altrimenti non si avrà più il menomo riguardo a tale novità.

§. 246.

Dopo le stesse due Scritture non sarà permesso alle Parti di produrne alcun' altra.

Della Prova a perpetua memoria.

§. 247.

Chiunque avrà un diritto anche soltanto condizionato verso un altro senza però che sia ridotto il titolo della sua pretesa a documento provante, potrà pretendere a proprie spese dal medesimo tal documento.

§. 248.

Quando l' Interpellato ricuserà il chiesto documento, potrà la Parte contraria convenirlo in Giudizio, e dedurre la sua petizione come di ragione.

§. 249.

Chiunque temerà di essere convenuto in Giudizio da un altro, e si troverà assistito da buone ragioni in contrario, senza però avere un documento scritto, avrà diritto di chiedere tal documento all' avversario, e se questo lo ricuserà, a convenirnelo in giudizio.

§. 250.

Chiunque avrà qualsivoglia fondato motivo di temere, che non gli venga a mancare un testimonio idoneo per la futura vindicazione, o difesa d' un suo diritto, potrà far esaminare tal testimonio per la futura memoria tanto in pendenza del processo, quanto avanti che il medesimo siasi introdotto.

§. 251.

La Prova a perpetua memoria si dovrà istituire presso quel Giudice, avanti il quale dovrebbe sperimentarsi la ragione, per la di cui vindicazione, o difesa s' intenderà fare la prova.

§. 252.

Il Giudice sentirà su di ciò in contraddittoria

sessione la Parte contraria, e pronunzierà in seguito, se sia quello il caso, in cui abbia d'aver luogo la prova a perpetua memoria, quali testimonj, e sopra quali articoli probatorj abbiano da essere esaminati; semprecchè si faccia luogo alla prova a perpetua memoria, si procederà nel modo prescritto nell' antecedente Capitolo.

§. 253.

Quando però il pericolo pel ritardo fosse tanto pressante, che il disposto nell' antecedente §. non potesse venir eseguito, oppure se al tempo, che si sarà intrapresa la prova a perpetua memoria, non fosse precisamente nota la Parte contraria, potranno i testimonj venir esaminati solamente sugli articoli probatorj; al Giudice però incomberà di dare *ex Officio* gl'interrogatorj generali, e d' insistere ad ogni articolo sulla ragione della scienza del testimonio. In tale caso può anche la Parte contraria sino alla presentazione della sua ultima scrittura in causa produrre gl'interrogatorj speciali, e far esaminare su d'essi i Testimonj medesimi sotto la forza del già da essi prestato giuramento. Nei casi di questo §. si dovranno conservare sotto sigillo in Giudizio le deposizioni de' testimonj, e si passerà allora soltanto ad aprirle, quando il Giudice con sentenza interlocutoria avrà pronunziato in ordine ai testimonj esaminati a perpetua memoria unicamente, oppure avrà nel caso, che siansi ammessi altri testimonj, ultimati anche con questi gli esami.

CAPITOLO XVI.

Della Prova Sommaria per Testimonj.

§. 254.

Quando sopra una, o più circostanze di fatto si saranno prodotte dall'una delle Parti negli Atti del Processo attestazioni scritte, e che la parte con-

traria sia contenta, che le medesime vengano giurate dagli Attestanti con dimettersi del suo diritto di proporre interrogatorj, si dovrà tanto nel verbale, come nel Processo in iscritto pronunziare non per una prova formale, ma per la giurata conferma delle attestazioni. Ne' Processi verbali potrà tuttavia il Giudice in seguito all'adesione suddetta della Parte contraria chiamare alla contraddittoria sessione i testimonj stessi in persona, e far a protocollo ricevere le loro deposizioni presenti ambedue le parti (avuto riguardo al disposto del §. 22.), e senza entrare nella prova ordinaria per testimonj pronunziare per la giurata conferma delle deposizioni.

§. 255.

Emanata la sentenza interlocutoria per la conferma con giuramento delle attestazioni o prodotte, o assunte, dovrà la Parte provante entro tre giorni dopo, che sarà passata in giudicato la sentenza interlocutoria, cioè prima, che passi il 18 giorno, ovvero se la detta sentenza fosse emanata in ultima Istanza entro 14 giorni, fare istanza, acciocchè venga assegnato il giorno per la prestazione del giuramento, altrimenti sarà perenta la prova.

§. 256.

Si dovranno citare alla giornata ambedue le parti, e li testimonj; se però non comparisse l'una Parte, ovvero nè l'una nè l'altra, si dovrà ciò non ostante ricevere il giuramento.

§. 257.

Non comparendo i testimonj nel giorno fissato, dovranno compellersi alla comparizione con pena pecuniaria, o corporale; e perciò, qualora essi non volessero giurare volontariamente le loro attestazioni avanti al Giudice della causa, la Parte provante dovrà ricorrere al Giudice, alla di cui Giurisdizione saranno soggetti, per l'assegnazione d'un giorno a tale effetto.

CAPITOLO XVII.

Della Prova col mezzo de' Periti.

§. 258.

La Prova col mezzo di Periti (quali s'intendono essere quelli solamente, che possiedono sufficiente abilità a saper giudicare sulla qualità dell'oggetto in questione) non potrà instituirsi, se non quando verrà commessa per sentenza interlocutoria, o con Decreto giudiziale. Il Giudice però non potrà cometterla, se non in vista della necessità, e per conseguenza dopochè esso avrà acquistato una sufficiente cognizione dell'oggetto controverso.

§. 259.

Per giudiziale Decreto verrà ordinata questa prova sopra istanza di una, ovvero dell'altra Parte: 1.) quando si avesse a temere, che la cosa controversa fosse per mutare la sua forma prima, che il Giudice sia in grado di prenderne sufficiente cognizione. 2.) Quando nel ritardo vi fosse pericolo di tal qualità, che la Parte contraria non potesse su di ciò essere sentita. 3.) Quando dopo di essersi sentita la Parte contraria non vi fosse in ordine alla prova tra le Parti verun contrasto.

§. 260.

Ogniquivolta questa prova sarà stata admissa per Sentenza interlocutoria, dovrà la Parte provante nel termine fissato dai §. §. 226, e 262 fare istanza per la destinazione di una giornata, ed in caso di mancanza, la prova sarà perenta. Il Giudice dovrà destinare il giorno, l'ora, ed il luogo per l'oculare ispezione della cosa controversa, nominare i Periti, come pure, qualora il Giudice stesso non intervenga alla visita, uno o due Delegati. Quando però si troveranno nel luogo Periti legalmente autorizzati per tale incombenza, il Giudice non potrà nominare al-

Della prova col mezzo de' Periti. 75

tri, egli non potrà nemmeno nominare senza la loro adesione coloro, i quali della Scienza, e delle cognizioni, alle quali la controversia appartiene, non ne fanno professione pubblica per effetto dell'arte, condizione, o impiego loro.

§. 261.

Quando verrà commessa la Perizia con Decreto Giudiziale, si dovrà nel medesimo determinare il giorno, e nominare i Periti, od anche secondo l'occorrenza li Delegati.

§. 262.

Non si potrà commettere la Perizia a chi, tuttochè Perito in Arte, sarebbe testimonio inabile, od anche soltanto vizioso nella medesima causa. Nominato un tale Perito dal Giudice, sarà libero a ciascuna delle Parti di riprovarlo, e di chiedere la nomina d'un altro. Ciò però si dovrà fare entro la metà del termine assegnato per la Visita, o sia Ispezione oculare; altrimenti la Parte postulante non sarà più ascoltata.

§. 263.

Rigettato il Perito dall'una, o dall'altra Parte, con essersi di ciò prodotto un sufficiente fondamento, il Giudice dovrà nominarne un altro senza dilazione dandone debitamente l'avviso alla Parte contraria.

§. 264.

Nell'assegnare il giorno per l'Ispezione oculare, il Giudice dovrà ad un tempo fissare una somma proporzionata per le spese; ed esigerne l'effettivo deposito dalla Parte provante, semprecchè la medesima non fosse intorno a ciò convenuta spontaneamente col Giudice, e con i Periti. Quindi esso eseguirà, o farà eseguire l'Ispezione oculare anche in mancanza dell'intervento di una, o di entrambe le Parti.

§. 265.

Prima di passare all' *Inspezione*, dovrà il Giudice, o Delegato fare un' ammonizione in termini precisi ai Periti giurati sul loro *Giuramento*; oppure riceverlo dai non giurati all' espresso fine, che venga da essi esaminato l' oggetto controverso colla maggior diligenza, ed esposto con veracità, e chiarezza ciò, che il Giudice avrà da sapere.

§. 266.

Nell' atto dell' *oculare Inspezione* sarà libero alle Parti di fare ai Periti quei ricordi, che esse crederanno necessarij.

§. 267.

Acciocchè la *Perizia* faccia piena Prova, sarà necessaria la concorde deposizione di due Periti sopra ciascuna qualità da verificarsi nell' oggetto in questione; in discrepanza delle loro opinioni il Giudice, o Delegato dovrà aggiungere ai due un terzo Perito, a cui si darà il *Giuramento* come sopra, ovvero essendo giurato si farà l' ammonizione sul di lui obbligo.

§. 268.

Si avrà per vera quella opinione, a cui sarà acceduto il terzo Perito; ma non accedendo il medesimo nè all' una, nè all' altra, si dovrà ripetere la *perizia* coll' aggiungervi altri Periti.

§. 269.

I Periti dovranno quanto prima sarà possibile, ed avanti che le Parti si siano separate dopo l' atto dell' *Inspezione*, estendere la loro relazione per iscritto, e presentarla, apposta la loro firma, al Giudice od al Delegato; ovvero riferire a viva voce le risultanze, sulle quali il Giudice, oppure il Delegato dovrà formare un *Protocollo* esatto, e circostanziato, con farlo quindi sottoscrivere dai Periti medesimi;

si nell' uno, che nell' altro caso la *Relazione* dovrà farsi unicamente sopra la qualità dell' oggetto controverso, e senza, che vi si faccia alcuna menzione del punto di ragione delle due Parti, e presentarsi quindi al Giudice senza ritardo.

§. 270.

Il Giudice, o Delegato dovrà leggere la *Relazione de' Periti* alle Parti subito, e prima, che le medesime sieno partite dal luogo della *Visita*; e qualora vi si ritrovasse qualche oscurità, o altra mancanza, farla emendare senza dilazione, e farne di ciò l' annotazione in fine della *Relazione*.

§. 271.

Delle *Relazioni dei Periti* è permesso a cadauna delle Parti litiganti di levarne copia. Quando questa prova è stata ordinata per sentenza interlocutoria, potranno ambedue le Parti senza ulteriore procedura fare istanza, perchè siano inrotolati tutti gli Atti, e sia proferita la decisione nel merito. Quando poi la medesima prova si fosse ordinata per Decreto, potrà della *Relazione de' Periti* servirsi ciascuna delle Parti per fondamento delle sue ragioni a misura della rispettiva occorrenza. Del resto non potrà aver luogo in contrario alcuna *reinspezione*.

§. 272.

Le stime, (le quali sono la prova del valore della cosa) si dovranno eseguire nella stessa maniera, e però contro la stima fatta in debito modo non potrà aver luogo alcuna *soprastima*; e poichè in ordine al valore prescrivere non si possono regole generali, gli *Estimatori* saranno tenuti sotto *giuramento* di manifestare il vero valore, che la cosa, sopra cui la stima caderà, potrà avere a loro *Giudizio* dopo matura ponderazione di tutte le circostanze: nei Beni Stabili poi si deve principalmente aver riguardo al vero annuo prodotto.

§. 273.

Nessuna perizia giudiziale potrassi istituire senza fondata ragione, e quando essa verrà eseguita, vi si dovranno sempre adoperare due Periti dell'Arte, e procedere nel modo prescritto di sopra.

CAPITOLO XVIII.

Del Giuramento decisorio della Lite.

§. 274.

La Parte, che avrà la facoltà di transigere la causa, avrà pure il Diritto di deferire all'Avversario il Giuramento decisorio della Lite sopra le circostanze di fatto, le quali dal medesimo saranno state contraddette, quand'anche egli non avesse in suo favore alcuna prova.

§. 275.

Se quegli, a cui sarà deferito il Giuramento decisorio, si esibirà alla difesa della coscienza mediante legittime riprove, si dovrà ammetterlo a produrle, e se queste dipendessero dall'esame di testimonj, verranno ammesse per Sentenza interlocutoria; risultando però in seguito insufficienti le Prove prodotte, esso non potrà ulteriormente accettare il deferitogli Giuramento, nè riferirlo.

§. 276.

Se egli nel Processo non avrà esibite riprove a difesa della sua coscienza conviene rilevare, se abbia egli accettato, o riferito il Giuramento decisorio, oppure non abbia data veruna precisa dichiarazione. Nel primo caso deve egli prestare il Giuramento decisorio, ed in caso diverso il Giuramento si deve ritenere per riferito: nel caso secondo la Parte contraria deve essere condannata a prestare il Giuramento riferito, e questo Giuramento riferito dovrà da lei

Del Giuramento decisorio della Lite. 79

prestarsi senza eccezione. Se però egli non avesse data una dichiarazione precisa, dovrà essere condannato ad accettare il Giuramento, ovvero a riferirlo.

§. 277.

Nel caso di contestazione, se il Giuramento deferito possa venire riferito, dipenderà dal Giudice di determinare a misura delle circostanze, come, ed in quanto la Parte contraria possa essere tuttavia obbligata ad accettarlo; e se il Giudice dichiarasse, che abbia luogo la prestazione del Giuramento, dovrà essa prestarlo senza veruna eccezione.

§. 278.

La Parte, che avrà assunto il Giuramento decisorio sopra circostanze addotte dalla Parte avversaria, sarà tenuta soltanto a contraddirle per quanto ne avrà scienza, e memoria; ma qualora la medesima dovesse giurare le circostanze addotte da lei stessa, dovrà prestare il Giuramento senza limitazione.

§. 279.

Ad ogni Litigante in propria causa si potrà deferire il Giuramento decisorio tanto sui proprj, che sui fatti altrui: all'incontro non si potrà deferire il Giuramento decisorio a chi sosterrà la Lite non in suo nome, ma per un terzo, se non se unicamente sui fatti proprj.

§. 280.

Il Giudice dovrà nella sentenza prescrivere esattamente la formula del Giuramento, e qualora fra le circostanze, sopra le quali una Parte intenderà deferire all'altra il Giuramento decisorio, alcune fossero apertamente estranee all'oggetto della causa, non vi potrà avere alcun riguardo, ma dovrà ometterle, quand'anche la Parte contraria avesse assunto il Giuramento senza contraddizione.

§. 281.

Chi sarà condannato ad assumere, o a riferire il Giuramento decisorio, dovrà entro tre giorni, dopo che la sentenza sarà passata in giudicato, cioè prima, che scorra il decimottavo giorno, ovvero, qualora la sentenza fosse emanata in ultima Istanza, entro 14 giorni dal dì, in cui la Sentenza gli sarà stata intimata, dare la dichiarazione scritta in Giudizio sopra l'uno o l'altro: altrimenti si avrà per riferito il Giuramento.

§. 282.

Dichiarandosi il medesimo per l'accettazione del Giuramento, si assegnerà a tal fine una giornata, in cui l'Accettante dovrà prestarlo, e non lo facendo non potrà in seguito più essere ammesso, ma si dovrà avere per vero il contrario di ciò, che egli avrebbe dovuto confermare col Giuramento.

§. 283.

Riferendosi però da lui il Giuramento, oppure non dichiarando esso la sua intenzione entro il tempo prescritto, la Parte contraria entro li tre giorni prossimi successivi dopo l'intimazione della dichiarazione dell'altra Parte, e dopo la scadenza del termine prefinito alla prestazione del Giuramento decisorio deferito, dovrà domandare l'assegnazione del giorno per la deposizione del Giuramento espressamente o tacitamente riferito, e prestarlo quindi nel giorno fissato: altrimenti si dovrà avere per vero il contrario di ciò, che la medesima avrebbe dovuto confermare col Giuramento.

§. 284.

Chi è stato condannato a prestare il Giuramento riferito, deve entro tre giorni, dopo che la Sentenza sarà passata in giudicato, e se la Sentenza è stata preferita in ultima Istanza entro 14 giorni dal giorno dell'intimazione della Sentenza, fare Istanza per la

Del Giuramento decisorio della Lite. §.

prestazione del Giuramento; altrimenti si dovrà tenere per vero il contrario di ciò, ch'egli avrebbe dovuto giurare.

CAPITOLO XIX.

Del Giuramento Suppletorio, e Purgatorio.

§. 285.

Ogni volta che una Parte si esibirà a confermare con Giuramento qualche circostanza rilevante, e decisiva del merito della causa, e sulla quale essa avrà addotta una Prova non piena, ma però o semipiena, o più che semipiena, potrà il Giudice allora solamente ingiungere alla medesima il Giuramento suppletorio in ordine ad essa, quando anche le altre circostanze combinino colla di lui asserzione, e la rendano meritevole di fede.

§. 286.

Quando la Parte, che avesse Prove come sopra, non offrirà il Giuramento suppletorio, nè deferirà all'Avversario il Giuramento decisorio nel modo prescritto al Capitolo precedente, non si potrà avere per vera l'allegata circostanza, nè deferire alla Parte contraria il Giuramento purgatorio.

CAPITOLO XX.

Del Giuramento Estimatorio della Lite.

§. 287.

Se alcuno 1.) avrà usato violenza verso l'altro contro ragione; 2.) se avrà alienato, oppure lasciato perire, o deteriorarsi una cosa, sapendo appartenere la medesima ad un terzo o essere da un terzo pretesa; 3.) se al tempo prefinito non avrà consegnato, rimesso, o eseguito ciò, che avesse saputo essere

suo obbligo di consegnare, rimettere, o eseguire: in questi casi si dovrà ammettere l'Avversario a giurare il proprio danno, il di cui importo dovrà da esso previamente determinarsi con precisione.

§. 288.

Il danneggiato avrà diritto di computare per sua indennità, quanto gli importerà, di non avere conseguito in debito tempo ciò, che gli competeva di ragione, sia che ciò consista nell'utile cessato, oppure nel danno emerso.

§. 289.

Se però il medesimo avesse stimato tale suo danno ad una somma eccessiva, il Giudice dovrà nella Sentenza moderarla in ragione d'equità, sempre però con maggiore riguardo per il danneggiato, e quindi lo ammetterà occorrendo *ex Officio* a giurare la somma moderata, quand'anche egli non vi si fosse espressamente offerto.

§. 290.

Chiunque avrà provato validamente di aver a pretendere qualche cosa, ma non avrà addotte sufficienti Prove per far constare dell'importo della sua pretensione; nè potrà avere tali Prove attesa la natura dell'affare; dovrà essere ammesso a provare l'importo di ciò, che gli compete, con un Giuramento, in tanto in quanto al Giudice dagli Atti non risultino particolari rilevanti ragioni di moderarne l'importo.

§. 291.

Quando però tal Attore avrebbe potuto prima procurarsi sufficienti prove, si ammetterà bensì il medesimo al Giuramento, il Giudice però dovrà nella Sentenza moderare l'importo della pretensione in ragione d'equità, e dopo matura ponderazione di tutte le circostanze, ma sempre con maggiore riguardo per la Parte contraria.

CAPITOLO XXI.

Del Giuramento di Denunzia o Manifestazione.

§. 292.

Chiunque sarà tenuto a denunziare sostanze, o debiti, dovrà a richiesta dell'Avversario confermare la verità della Denunzia con giuramento.

§. 293.

Quelli, sopra i quali caderà la presunzione di essere consapevoli dell'occultazione temuta di effetti, o ragioni, saranno in obbligo di manifestare a richiesta dell'Attore tuttociò, ch'essi sapranno appartenere alla sostanza, di cui si tratterà, e di confermare la manifestazione con Giuramento.

CAPITOLO XXII.

Dei Giuramenti in genere.

§. 294.

Nella prestazione del Giuramento non sarà lecito di usare solennità, o formole differenti da quelle, che sono prescritte al Capitolo 14 §§. 234, e 235.

§. 295.

Ognuno, il quale avrà la facoltà di disporre liberamente per donazione della cosa controversa, potrà rimettere il Giuramento all'avversario.

§. 296.

Il Giuramento giudiziale non si potrà mai prestare validamente col mezzo d'un Procuratore; ma dovrà sempre prestarsi in persona dal Giurante.

§. 297.

Chiunque avrà il carico di convalidare una Pro-

va, o Riprova col proprio Giuramento, dovrà prestarlo entro tre giorni, dacchè la Sentenza sarà passata in giudicato, cioè prima, che passi il giorno decimo ottavo, ovvero qualora la medesima fosse emanata in ultima Istanza, entro giorni 14 dal dì, in cui la Sentenza gli sarà stata intimata; altrimenti sarà perentoria la Prova, o la Riprova.

§. 298.

Trovandosi assente chi dovrà giurare, nè potendo comparire a prestare il Giuramento senza grave spesa, o incomodo, dovrà esso entro il tempo prefinito fare istanza, col mezzo del suo Procuratore, per impetrare una lettera requisitoria al Giudice del luogo, ove dimorerà, perchè da esso venga ricevuto il Giuramento secondo la formola da inchiodarsi, e rimandata quindi la medesima in un coll'atto al Giudice della causa.

§. 299.

Sarà bensì in libertà della Parte contraria di comparire personalmente a sentire il Giuramento, ovvero di costituire a tal fine altra persona, ciò però non seguito, si riceverà il Giuramento anche in assenza di essa, e di ciò se ne farà l'avvertenza nella requisitoria.

§. 300.

Qualora non fosse possibile di fare mediante una requisitoria ricevere il Giuramento, basterà, che quegli, a cui incomberà di prestarlo, sottoscriva di sua mano, e confermi la formola del Giuramento; 14 giorni però dopo cessato l'impedimento dovrà domandare la destinazione di una giornata per prestarlo effettivamente.

§. 301.

La formola del Giuramento, sottoscritta come sopra, e trasmessa, avrà per il tempo, che durerà l'impedimento, la forza d'un Giuramento formal-

mente deposto, e la Parte, a cui spetta entrerà con ciò al possesso delle ragioni, che le competeranno in vigore della Sentenza. Solo però sarà riservato alla Parte avversaria il domandare una Cauzione, secondo la natura delle circostanze per quel tempo, in cui non ostante, che fosse tolto l'impedimento, l'altra Parte non prestasse il Giuramento.

§. 302.

Da quelli, che per causa di Malattia, o di Vecchiaja non potranno comparire in Giudizio per deporre il Giuramento, si dovrà riceverlo nelle loro abitazioni per mezzo d'uno, o due Delegati.

§. 303.

Il Giudice riceverà il Giuramento anche senza citare la Parte contraria, qualora essa sia lontana dal luogo del Giudizio; sarà tutta volta libero alla Parte contraria d'intervenirvi, o personalmente, ovvero col mezzo di un Procuratore.

§. 304.

Qualora prima di essere prestato il Giuramento, una Parte venisse a scoprire nuovi mezzi di Prova, o Riprova, e fosse in grado di dimostrare colla produzione di validi amminicoli, che tali mezzi non siensi da essa taciuti per prolungare il Processo ovvero per oscurarlo, in tal caso non si potrà ammettere la Parte contraria al Giuramento, ma si darà campo alla deduzione della nuova Prova o Riprova da farsi dalla Parte producente.

§. 305.

Quando però la Prova o la Riprova risulterà insufficiente, non si potrà esigere ulteriormente il Giuramento dalla Parte avversaria, ma si avrà il medesimo per deposto.

§. 306.

Venendo a morte prima di aver prestato il Giu-

ramento quegli, che lo avrà offerto giudizialmente, si avrà per deposto il Giuramento medesimo, sia seguita la morte o prima, o dopo la Sentenza, semprechè il defunto non ne avesse ritardata la prestazione con interporre l'Appello, o in altro modo.

§. 307.

Questa prescrizione è applicabile ad un testimonia allor solamente, che egli in una giornata verbalmente, oppure mediante dichiarazione scritta si sarà giudizialmente offerto a confermare con Giuramento la sua attestazione, la Parte contraria avrà aderito a questa giurata conferma, e conseguentemente avrà rinunciato al diritto di produrre gl'interrogatorj, e quindi si sarà in seguito proferita sentenza per la giurata conferma, la morte però avrà impedito il testimonia a prestare effettivamente il Giuramento senza, che sia intervenuto alcun ritardo per parte di quegli, a vantaggio del quale esso avrebbe dovuto servire.

§. 308.

Chi crederà essere in grado di provare, che l'Avversario abbia deposto un falso Giuramento, dovrà consegnare al Giudice Criminale tutte le sue Prove, e questo in seguito procederà all'Inquisizione *ex Officio* a norma delle circostanze.

§. 309.

L'accusato, quando sarà convinto, o confesso di falso Giuramento, sarà tenuto a rifare non solo li danni, e le spese, ma anche tutto ciò, ch'esso avrà conseguito mediante il Giuramento.

§. 310.

Quand' anche fossero confessi li testimonj di avere deposto un falso Giuramento, la Parte, che avrà vinto il Processo in conseguenza della loro deposizione, non sarà tenuta ad abbonare cosa alcuna; sarà però riservato alla Parte soccombente per sua inden-

Dei Giuramenti in genere Cap. XXII. 87
nità il regresso verso il testimonia confesso di falso Giuramento.

§. 311.

Convinti però i testimonj di falso Giuramento, qualora escluse le loro deposizioni le rimanenti Prove non avessero almeno la forza di semipiena prova, la Parte vittoriosa sarà tenuta a restituire ciò, che essa avrà conseguito mediante il Giuramento; se all'incontro le rimanenti pruove avranno tuttavia la forza di semipiena prova, si dovrà procedere nel modo sopra stabilito per il Giuramento suppletorio: Ben inteso, che quegli, il quale avrà indotto un testimonia a deporre un falso Giuramento, dovrà essere astretto non solo a prestare una piena indennizzazione alla Parte avversaria, ma anche punito oltre ciò a norma delle Leggi Criminali.

CAPITOLO XXIII.

Dell' Inrotulazione o sia Coordinazione degli Atti a Sentenza.

§. 312.

Ricevute in Giudizio tutte le Scritture in causa, si comunicherà l'ultima Scrittura alla Parte contraria per l'ispezione, e si prefiggerà ad ambedue le Parti l'ottavo giorno per l'inrotulazione, o sia coordinazione degli Atti a Sentenza.

§. 313.

Quando una Parte non avrà presentato a debito tempo la sua Scrittura in causa, la Parte contraria potrà fare istanza per l'inrotulazione degli Atti; ed il Giudice dovrà quindi assegnare a tal effetto l'ottavo giorno ad entrambe le Parti.

§. 314.

Fino a che non sarà fatta l'istanza per l'inrotu-

lazione degli Atti, sarà in facoltà della Parte contraria di presentare la sua Scrittura in causa anche dopo spirato il termine prefisso; ma dal giorno, in cui sarà fatta la detta istanza, non potrà essere più ammessa; eccetto se fosse stata presentata nel giorno medesimo, nel quale anche l'avversario avesse chiesta l'inrotulazione.

§. 315.

In ciascun Tribunale vi dovrà essere una persona giudiziale incaricata per assistere ogni volta all'inrotulazione degli Atti; e la stessa dovrà tenere un Protocollo esatto delle inrotulazioni, che verranno ordinate.

§. 316.

Ciascuna Parte dovrà dimettere gli Atti, ed Allegati, che le saranno stati comunicati dalla Parte contraria, nè sarà tenuta a permettere la consegna di altri; non sarà poi obbligata nè l'una, nè l'altra Parte di consegnare gli Originali, salvochè quelli, contro li quali l'Avversario avesse rilevato un vizio visibile.

§. 317.

Il tempo da destinarsi all'inrotulazione degli Atti sarà quello, in cui il Giudizio verrà aperto al solito, e qualora un'ora dopo, che sarà incominciato il Giudizio, una Parte non fosse ancora comparsa, potrà la Parte comparsa intraprendere coll'Ufficiale destinato l'inrotulazione dimettendovi le proprie Scritture in causa, e gli allegati suoi, sarà però anche in sua facoltà di domandare, che sia prorogata la giornata dell'inrotulazione, nella quale dovrà la Parte contraria esser costretta con multa corrispondente a dimettere gli Allegati comunicatile.

§. 318.

Se non comparissero entrambe le parti senza neppure far presentare una dichiarazione da loro se-

gnata intorno la cagione, per cui non possa seguire l'inrotulazione, il Curiale destinato per la medesima dovrà indicare al Giudice tale assenza, e questi imporre una pena proporzionata ad entrambe le Parti, e fare eseguire l'inrotulazione nel terzo giorno prossimo seguente sotto doppia pena da incorrersi altrimenti.

§. 319.

Di tutte le Scritture in causa, e relativi allegati si dovrà formare un Indice, il quale dovrà segnarsi tanto dalle Parti, o dai rispettivi loro Padrocinatori, che dal Curiale suddetto; sarà tuttavia permesso a ciascuna Parte di fare tal Indice anche prima, e nella propria Abitazione per averlo pronto in Giudizio.

§. 320.

Qualora nell'Atto dell'inrotulazione insorgesse differenza sopra la consegna di qualche Documento, si dovrà bensì consegnare negli Atti il controverso Documento con annotare però la contraddizione della Parte avversa.

§. 321.

Ogni volta, che il Giudice stesso non sarà presente all'inrotulazione, il Curiale destinato ad assistervi dovrà rimmettergli senza indugio gli Atti inrotulati.

§. 322.

Nei Processi verbali si formerà un distinto Elenco dei Documenti, che da ciascuna Parte saranno stati Allegati, e dimessi coll'indicazione esatta della qualità, e la data del Documento, come anche la Parte, che lo avrà dimesso, e questo elenco, che dovrà essere firmato dalle Parti o suoi Procuratori verrà unito al Protocollo.

CAPITOLO XXIV.

Della Sentenza.

§. 323.

Ogni Giudice dovrà procedere nel disbrigo delle cause colla possibile speditezza, e deciderle con Sentenza.

§. 324.

In ogni Sentenza si dovranno esprimere, e nominare tutti quelli, che vi avranno interesse; e come si troveranno nominati, allorchè il Processo sarà fatto in iscritto nelle Scritture processuali firmate, oppure nei Mandati di Procura; e allorchè il Processo sarà verbale, come saranno comparsi alla giornata sia personalmente, sia per mezzo di Procuratore, in modo, che non possa in avvenire nascere dubbio, quali persone vi siano comprese; rispetto però alle Compagnie mercantili, basterà, che venga espressa la Denominazione, o sia Dita, che la Compagnia porterà. Dopo le Parti si dovrà esprimere nella Sentenza con precisione, e chiarezza l'oggetto, sul quale sarà stato litigato: la Sentenza, o sia Decisione stessa dovrà essere concepita chiaramente, ed intelligibilmente, come le Parti l'avranno chiesta; ma non vi si farà menzione alcuna de' motivi, che avranno determinato il Giudice a giudicare così, e non altrimenti.

§. 325.

Quando con Sentenza s'ingiungerà ad una Parte ciò che sarà di ragione per potersi ultimare la causa, per esempio una Prova, un Giuramento, o Atto simile, il Giudice dovrà esprimere nella Sentenza il tempo, entro il quale secondo il disposto dal presente regolamento la Parte avrà ad eseguire ciò, che le incombe, come pure il pregiudizio, a cui altrimenti soggiacerà. Se al contrario apparisse dal fatto, che

alla Parte compete un diritto diverso da quello, in ordine al quale essa ha proposta la sua domanda, potrà il Giudice riservarlo alla medesima nella Sentenza.

§. 326.

Le Sentenze non si leggeranno in Giudizio alle Parti, nè si pubblicheranno, ma proferita che sia la Sentenza, il Giudice dovrà intimarla alle Parti, con farla rimettere nelle proprie loro mani, oppure in quelle del rispettivo Padrocinatore.

§. 327.

Sopra le Sentenze, contro le quali sarà permesso d'interporre gravame, si dovranno comunicare alle Parti, qualora vengano richiesti in voce o in iscritto, ed al più tardi tre giorni dopo intimata la Sentenza, li motivi del Giudicato colla citazione degli Atti relativi, senza però far menzione delle opinioni particolari, che fossero state proferite nella deliberazione per la Sentenza; per la qual cosa i motivi dovranno essere a tal effetto pronti in Cancelleria.

CAPITOLO XXV.

Dell' Appellazione, Revisione, e Querela di Nullità.

§. 328.

Chiunque si crederà gravato da una Sentenza anche contumaciale, o sia, che il gravame riguardi il merito oppure obbligazioni accessorie, le Prove ingiunte o altre condizioni, e così pur anche le spese giudiziali, potrà appellare dalla medesima entro giorni 14 dal giorno, in cui gli sarà stata intimata; solo non avrà luogo l' Appello: 1.) dalle Sentenze interlocutorie, che non faranno pregiudizio all'oggetto principale della causa: 2.) dalle Sentenze, colle quali si saranno estinte reciproche ingiurie: 3.) contro un giudicato proferito in forza della confessione.

§. 329.

L'insinuazione d'Appello dovrà essere presentata al Giudice di prima Istanza. Nei Processi verbali può essa farsi anche verbalmente, ed in guisa, che la Parte avanti il Giudice si dichiari gravata dalla Sentenza.

§. 330.

Quando la Sentenza involverà più Articoli, l'Appellante dovrà esprimere chiaramente quelli, dai quali si crederà gravato; gli Articoli, dei quali non si esprimerà il gravame, passeranno in Regiudicata, e non potranno essere più mutati.

§. 331.

Unitamente all'insinuazione si potranno produrre anche i gravami relativi o separatamente o unitamente, nel termine però di giorni 14 ed allo stesso Giudice. Passato questo termine i gravami non si dovranno più accettare, tuttavia conserva l'insinuazione d'Appello il suo vigore.

§. 332.

Nella Petizione d'Appello non sarà lecito allegare altre circostanze di fatto, nè prove oltre a quelle, in vista delle quali sarà stata proferita la Sentenza in prima Istanza; in caso di contravvenzione non si potrà avere alcun riguardo alle novità.

§. 333.

Il Giudice di prima Istanza dovrà far intimare l'insinuazione d'Appello alla Parte contraria per la sua risposta da presentarsi entro 14 giorni, ed allora soltanto dovrà rigettarla direttamente, quando sarà stata presentata troppo tardi, e frattanto si fosse dalla Parte contraria ricercata all'Ufficio del Giudice l'esecuzione della Sentenza. Anche dopo ch'essa sarà stata comunicata per la risposta si dovrà restituire l'insinuazione d'Appello presentata troppo tardi, sem-

precchè 1.) l'Avversario nella sua risposta avrà fatta menzione di questo ritardo: 2.) se egli non vi avrà presentata risposta.

§. 334.

I gravami, quando vengono presentati in tempo, si hanno da intimare per la Risposta nel modo stesso come l'insinuazione d'Appello separata da essi, e nel primo caso può la risposta ai gravami venire presentata unitamente alla risposta sull'insinuazione.

§. 335.

La risposta presentata in tempo si dovrà comunicare all'appellante per l'ispezione, ma qualora non fosse prodotta in tempo non dovrà più venire accettata.

§. 336.

Quando l'insinuazione d'Appello si sarà fatta verbalmente, dovrà il Giudice chiamare avanti di se ambedue le Parti nel termine di 14 giorni; e se la Sentenza abbraccerà più Articoli, determinare quelli, contro dei quali viene interposta l'appellazione, ricevere a protocollo i gravami, e la risposta; dovrà quindi lo stesso protocollo tenere luogo delle Scritture d'Appello.

§. 337.

Il Giudice di prima Istanza dovrà trasmettere *ex Officio*, ed in caso che tutte due le Parti avessero appellato unitamente e senza ritardo al Giudice Superiore l'Atto dell'interposto Appello, li gravami, la risposta della Parte contraria, e tutti gli Atti del processo da custodirsi nel frattempo in buon ordine nel Giudizio, e da inrotularsi debitamente ne' casi di precedente Processo verbale, come pure li motivi del suo giudicato assieme colla Relazione accompagnatoria. Spetterà poi al Giudice Superiore di decidere la causa quanto prima sarà possibile, con una sola Sentenza anche nel caso, che ambedue le Parti aves-

sero appellato, ed in seguito di rimettere con tutti gli Atti la Sentenza al Giudice di Prima Istanza, e nel caso che la Sentenza di Prima Istanza fosse mutata, unirvi i motivi da rilasciarsi sopra loro ricerca alle Parti.

§. 338.

Sopra gli Articoli, da' quali non si avrà appellato espressamente, si darà ad istanza della Parte vittoriosa l'esecuzione senza indugio, dopo che sarà trascorso il termine dell'Appello: ma rispetto agli Articoli, contro i quali sarà interposta l'Appellazione, rimarrà sospesa ogni esecuzione, fino a che sarà emanata la Sentenza del Giudizio d'Appello; tuttavia dovrà in questo caso la parte vittoriosa sopra domanda venire cautata colla pignorazione, od altra provvidenza corrispondente all'oggetto della causa.

§. 339.

Lo stesso si dovrà osservare per la Revisione: questa però non si potrà concedere, quando la Sentenza di prima Istanza sarà stata confermata dal Giudizio d'Appello; e per conseguenza, qualora la medesima fosse stata in Parte confermata, e riformata in altra, la Revisione non potrà aver luogo che sugli Articoli della seconda Sentenza difformi dalla prima.

§. 340.

In pendenza degli Atti di Revisione non può il vincitore chiedere le provvidenze, che si accordano dal §. 338, le provvidenze tuttavia, che a norma del ridetto §. 338. fossero state date in pendenza del Giudizio d'Appello, dovranno restare ferme senza mutazione anche in pendenza del Giudizio Revisorio; se però la Parte, che avrà chiesto la prima volta l'Appello, e vinta la causa in seconda Istanza, riporterà Sentenza favorevole nel Giudizio di Revisione, la Parte avversaria sarà tenuta a rifare ogni danno, che la prima proverà esserle da ciò derivato.

§. 341.

Se una Parte credesse poter dimostrare, che la Sentenza proferita contenga una nullità manifesta, potrà essa proporre la Querela, o sia Dizione di nullità; in questo caso però, ove sarà aperta pure la via all'Appellazione, ovvero alla Revisione, si dovrà assieme con detta Querela prendere anche il rimedio dell'Appello, o della Revisione, e produrre nel medesimo tempo li gravami corrispondenti.

§. 342.

La Querela di nullità si dovrà proporre entro il termine prefinito all'Appellazione presso il Giudice inferiore, e si osserverà per il rimanente, quanto è prescritto per li gravami d'Appello.

§. 343.

Il Giudice superiore dovrà in vista degli Atti a lui trasmessi esaminare avanti tutto la Querela di nullità, e qualora esso la trovi provata, e fondata, non potrà procedere a Sentenza sull'oggetto principale della causa, ma dovrà cassare la Sentenza del Giudice inferiore, ordinare un nuovo e regolare Processo di prima Istanza, indicandogli a tal uopo con separato Decreto le ragioni della seguita cassazione.

§. 344.

Se la nullità riconosciuta fosse derivata da manifesta colpa del Giudice inferiore, dovrà il Giudice Superiore ingiugnargli il risarcimento del danno alle Parti derivato dal ritardo, e delle spese, fissare a tal uopo un termine, nel quale elleno avranno a presentargli la specifica distinta del danno sofferto, sotto pena di perdere ogni diritto alla rifusione, ed avuta tale distinta sentire in ordine ad essa il Giudice inferiore, e quindi determinare *ex Officio* l'importo dell'abbonamento.

§. 345.

Nello stesso modo il Giudice Superiore procederà, qualora la Parte non avesse interposto la Querela di nullità, e che questa però risultasse da se, ed *ex Officio* al Giudice nel disbrigo del Giudizio d' Appello, o di Revisione. Le mancanze soltanto, le quali non mutano la sostanza della cosa e della procedura, per modo, che non ostante le medesime si possa con fondamento proferire Sentenza nella causa principale, non avranno a servire di argomento per una dichiarazione di nullità; il Giudice superiore però dovrà nella ultimazione del processo fare i rilievi sulle rimarcate mancanze del Giudice di prima Istanza, e questi unirsi all' accompagnatoria degli Atti nel caso, che venisse la causa portata al Giudizio di Revisione.

§. 346.

All' incontro risultando insussistente il gravame di nullità, il Giudice superiore dovrà conoscere, come sarà d' ordine, la causa devoluta al Giudizio d' Appello, o di Revisione, rigettare la Querela di nullità, e qualora apparisse la medesima promossa temerariamente, condannare il Querelante in una proporzionata pena di Giustizia.

§. 347.

Quando dal Giudice d' Appello sarà stata giudicata nulla la Sentenza di prima Istanza, potrà tanto la Parte, in favore della quale sarà emanata la Sentenza nulla, come ancora lo stesso Giudice in quanto egli sarà stato condannato alla rifusione del danno, interporre il ricorso gravatorio al Giudice di Revisione nel termine di giorni 14 dal giorno dell' intimazione della dichiarazione di nullità. Questi sentito prima il Tribunale d' Appello dovrà decidere unicamente per ciò, che riguarda il ricorso del Giudice inferiore, il punto: se abbiassi a tener ferma la condanna per la rifusione delle spese a lui ingiunta

Dell' Appel. Revis. e Querela di Nullità. 97

ed in ordine al ricorso della Parte unicamente il punto: se abbiassi a confermare la dichiarazione di nullità, o par abbiassi a commettere al Tribunale di Appello di proferire la sua Sentenza nella causa principale.

§. 348.

Quegli, che crederà di essere aggravato da un Decreto, potrà contro di esso portare il suo ricorso al Giudice superiore, ed il Giudice inferiore dovrà sopra istanza rilasciare i motivi del Decreto, contro del quale si vuol dalla Parte dirigere il ricorso, ed essa dovrà unirli al ricorso stesso. Se il Giudice Superiore credesse opportuno di eccitare il Giudice inferiore a dire le sue occorrenze d' Ufficio, si dovranno ancora queste sopra istanza rilasciare alla Parte per copia.

§. 349.

Questo gravame dovrà presentarsi, o inviarsi al Giudice Superiore nel termine di giorni 14 dal giorno della intimazione del Decreto, contro del quale viene diretto il riclamo, in caso diverso dovrà essere senz' altro rigettato.

§. 350.

Se prima che sia proferita la Sentenza la Parte ottiene dal Giudice Superiore un Decreto comprovante il ricorso a lui presentato, oppure se essa dimostra in altro modo, di avere interposto regolarmente il riclamo, dovrà il Giudice inferiore sospendere la decisione a Sentenza, ma non il corso degli Atti.

§. 351.

Il Giudice Superiore deve esaminare *ex Officio* l' affare, sul quale verte il ricorso presentatogli, e dare al più presto possibile la relativa decisione.

§. 352.

Se il Giudice superiore conferma il Decreto del

98 *Cap. XXV. Dell' Appel. Rev. e Quer. di Nullità.*
Giudice inferiore, non vi è luogo ad ulteriore ri-
clamo.

§. 353.

Semprechè al Giudice Superiore risultasse sus-
sistente il gravame, e causato forse ancora da colpa
manifesta del Giudice inferiore, dovrà mutare il De-
creto, e nell' ultimo caso condannare il Giudice in-
feriore alla rifusione del danno causato alle Parti, e
delle spese, in ordine a che si dovrà osservare il
prescritto dal §. 344.

§. 354.

Contro di ciò è aperto sì alla Parte contraria,
che al Giudice il ricorso alla Revisione in quanto
l'una, o l'altro se ne reputasse aggravato; sono pe-
rò tanto l'una come l'altro obbligati al termine por-
tato dal §. 347.

CAPITOLO XXVI.

De' Componimenti amichevoli.

§. 355.

Sarà libero a ciascuna Parte il proporre una Tran-
sazione, o sia un Componimento amichevole in Giu-
dizio, o fuori; con ciò però, qualora non concorra
la previa dichiarazione in iscritto presentata da am-
bedue le Parti, non si potrà sospendere il Processo
in alcuna sua parte; ma il Giudizio avrà il libero
suo corso. Il Giudice pertanto dovrà riassumere to-
stamente di nuovo le sue incombenze, subito che
ne sarà da una, ovvero dall'altra Parte ricercato.

§. 356.

Il Giudice potrà bensì dar opera in buona ma-
niera, e con prudenza per indurre le Parti ad un
Componimento amichevole, ma non dovrà mai insi-
stere con esortazioni importune, e molto meno met-

De' Componimenti amichevoli. 99

tere avanti a tal fine la sua Autorità di Giudice:
tostocchè una Parte avrà rigettato in voce, o in
iscritto il proposto Componimento, egli dovrà desi-
stere senz'altro dalla Trattativa.

§. 357.

La Trattativa di accomodamento amichevole giu-
diziale può venire ricercata da ciascuna delle Parti;
e proporsi ancora dal Giudice di prima Istanza per
fondati reali motivi anche senza ricorso particolare
della Parte. Tuttavia si dovrà anche allora prose-
guire senza interruzione il corso del Processo senza
sospendere alcun Atto, a meno che ambedue le Parti
fossero in ciò d'accordo. Dopo la Sentenza proferita
dal Giudice di prima Istanza non si può accordare
adesione giudiziale alla Trattativa di accomodamen-
to amichevole, se non ad Istanza espressa di en-
trambi le Parti.

CAPITOLO XXVII.

Degli Arbitramenti.

§. 358.

Sarà in facoltà delle Parti di compromettere nel
Giudizio d'un Arbitro; il Compromesso però non
sarà valido, se non dopo che sarà ridotto a Scrittura,
la quale avrà l'effetto, che una Parte non ne
possa più ricedere senza consentimento dell'altra.

§. 359.

A chi avrebbe da decidere la controversia in
qualità di Giudice ordinario, oppur anche solo da
darvi il suo voto, non è permesso, e generalmente
nessuno sarà tenuto ad assumere l'ufficio di Arbitro;
ma chi lo avrà assunto sarà in obbligo di decidere
la controversia.

§. 360.

L'Arbitro dovrà nella cognizione attenersi a quell'ordine, per cui saranno convenute le Parti compromittenti; ma qualora esse non abbiano determinato nulla per il modo di procedere, dovrà osservare quello, ch'è prescritto col presente Regolamento.

§. 361.

Semprechè le Parti abbiano fatto patto espresso di stare alla Sentenza arbitramentale, o sia Laudo, e rinunziato perciò ad ogni Riclamò in contrario, saranno esse tenute, in quanto l'Arbitro non avrà ecceduti i limiti delle facultà ricevute, di eseguire l'Arbitramento, nè si potrà ascoltare in contrario alcuna Parte, salvocchè in caso di manifesto dolo.

§. 362.

Ma qualora le Parti non avessero rinunziato espressamente alla facultà di reclamare, non si dovrà giammai ricorrere al Tribunale d'Appello, ma potrà ciascuna Parte dopo emanata la Sentenza introdurre la causa avanti l'ordinario Giudice, e condurla a termine senza riguardo agli atti ed all'Arbitramento; si dovrà però intentare l'azione entro giorni 14 dopo che sarà stata intimata alle Parti la Sentenza arbitramentale: in difetto non sarà più ascoltata.

§. 363.

Anche la controversia, se abbia il Giudice arbitramentale ecceduti i limiti della facultà compartitagli, non si potrà proporre se non avanti al Giudice ordinario di prima Istanza nel termine sopra fissato di giorni 14, ove in seguito negli Articoli, nei quali verrà dichiarata la nullità del Giudizio arbitramentale, si dovrà osservare il prescritto dell'antecedente §.

§. 364.

L'esecuzione del Giudizio arbitramentale si do-

vrà sempre ricercare presso al Giudice ordinario, ed il Giudice arbitramentale non dovrà arrogarsi la facultà di accordare qualunque siasi esecuzione.

CAPITOLO XXVIII.

Dell' Arresto, o Sequestro personale.

§. 365.

In pendenza del Processo non si potrà concedere qualsivoglia esecuzione; avrà però luogo l'Arresto provisionale di quelli, che si saranno resi sospetti di fuga per causa d'insolvenza.

§. 366.

In tal caso, qualora il Petente l'Arresto del Debitore abbia prodotto Documenti tali, che, ove venissero riconosciuti per buoni dall'avversario, farebbero piena Prova del Credito preteso, si dovrà concedere l'Arresto senza indugio.

§. 367.

All'incontro se il Petente non avrà prodotto Prove sufficienti, l'Arresto non potrà accordarsi, se non dopo che esso avrà prestato idonea cauzione per quella soddisfazione, che potrà competere all'altro per l'ingiuria, e per i danni.

§. 368.

L'Arresto personale non si potrà decretare se non dal Giudice, avanti il quale si potrà convenire il Debitore, del quale sarà stato domandato l'Arresto: eccettuato il caso di trovarsi il medesimo o in attuale fuga, o almeno in procinto di fuggire.

§. 369.

Dipenderà dal prudente arbitrio del Giudice il determinare, se quello, contro il quale sarà decretato l'Arresto, debba subirlo nella propria abitazio-

ne, ovvero nel pubblico luogo dell'Arresto, oppure in qual altro modo convenga assicurarsi della persona. Chi però vorrà scansare il comune Arresto, dovrà anticipare le spese di tempo in tempo.

§. 370.

Tostochè l'Arrestato avrà prestato cauzione a quello, che avrà impetrato l'Arresto, per la sua pretesione, si dovrà levare l'Arresto, quand' anche la cauzione venisse prestata soltanto per il caso della fuga, ed occultazione dell'Arrestato. E qualora insorgesse dubbio sopra la idoneità dell'offerta cauzione, il Giudice dovrà, sentite entrambe le Parti, decidere quest'Articolo colla massima possibile speditezza, anche occorrendo, previa l'Assegnazione d'una giornata giudiziale.

§. 371.

Quando la Parte impetrante l'Arresto avrà assieme coll'Istanza per il medesimo presentato un formale Libello, si dovrà decidere la ragione senza dilazione, e qualora sia possibile entro lo spazio di tre giorni: ma qualora essa non avesse presentata ad un tempo una formale Petizione, dovrà produrla entro giorni 14 anche senza previa Istanza dell'Arrestato.

§. 372.

Quando il Libello non sarà stato presentato in debito tempo, si dovrà levare l'Arresto subito, e senz'altro a domanda dell'Arrestato, con fargli avere pure una congrua soddisfazione per l'ingiuria, ed i danni sofferti; ciò che avrà luogo egualmente ogni volta, che sarà stata riconosciuta insussistente la pretesione della Parte, che avrà domandato l'Arresto.

Del Sequestro de' Mobili esistenti nelle mani di un Terzo.

§. 373.

In modo consimile il Creditore avrà diritto di far porre sotto l'Arresto, o Sequestro a misura della sua pretesione i beni mobili appartenenti al suo Debitore, ed esistenti nelle mani d'un terzo, allora però soltanto, quando la ragione del Creditore sarà in pericolo per mancanza di sufficienti mezzi di solvenza nel Debitore.

§. 374.

Sugli effetti affidati alla Carrozza di Posta, che restar devono negli Stati Ereditarij, non può venir accordato il sequestro prima, che ne sia seguita la consegna, e così non possono essere sottoposti al Sequestro effetti, che a senso dei §. 412, e 413, non si possono sottoporre all'esecuzione.

§. 375.

Quando il Postulante produrrà Documenti tali, i quali, ove siano riconosciuti per buoni dalla Parte contraria, facciano piena prova del Credito, si dovrà concedere l'Arresto Reale, o sia de' Mobili senza dilazione.

§. 376.

All'incontro se il Postulante non avrà prodotto mezzi sufficienti di Prova, non si potrà concedere l'Arresto Reale, se non dopochè esso avrà prestato idonea cauzione per l'eventuale soddisfazione, che potrà competere al convenuto per l'ingiuria, ed i danni sofferti.

§. 377.

Se quegli, contro del quale viene ricercato il

Sequestro, si ritrova nel luogo stesso, nel quale esistono tanto i beni da sequestrarsi, quanto il Giudice personale del debitore, dovrà il Sequestro venire ricercato a questo Giudice. Ma se il Reo Convenuto si ritrovasse in luogo diverso da quello, nel quale esistono gli effetti, sui quali si ricerca il Sequestro, è in libertà del Sequestrante di chiedere il Sequestro al Giudice personale del Reo Convenuto, ovvero da quello del luogo, nel quale esiste l'effetto da sequestrarsi, e non la persona del Reo Convenuto.

§. 378.

Nel Decreto sequestratorio si dovrà porre in avvertenza il Detentore degli effetti sequestrati, di non rilasciarne alcuna parte sotto sua responsabilità; ed egli sarà tenuto a prestarvi ubbidienza, tostochè l'ordine gli sarà stato debitamente intimato, quand' anche fosse soggetto ad un' altra Giurisdizione.

§. 379.

Se il bene, su cui fu accordato il sequestro, esiste in giudiziale deposito, il giudice annoterà l'accordato sequestro nel libro de' depositi, ovvero ricercherà per tal effetto il Giudice, in di cui custodia si trova il bene, e questo giudice dovrà senz' altro prestarsi alla fattagli ricerca.

§. 380.

Se il Sequestro viene accordato sopra denari, che il Reo Convenuto ha da percepire da una Cassa pubblica, dovrà bensì il Giudice fare immediatamente intimare alla rispettiva Cassa l'avviso del decretato Sequestro, spiegandovi chiaramente il nome, e carattere del Sequestrante, il nome, ed il carattere di quello, contro del quale il Sequestro è stato rilasciato, la qualità del Credito, per cui sarà seguito il Sequestro, e sopra di ciò dovrà la Cassa intraprendere subito la registrazione del Sequestro; ad un tempo dovrà tuttavia il Giudice *ex Officio* rendere inteso il Dicastero, al quale la Cassa, cui si è intimato l'avviso del Sequestro, è subordinata.

§. 381.

Gli effetti posti sotto sequestro, che fossero soggetti a deperimento, o la conservazione de' quali fosse troppo dispendiosa, dovranno ad istanza dell' una, o dell' altra Parte, e con previa stima essere venduti all' incanto, ed il denaro ricavato dalla vendita dovrà consegnarsi per la giudiziale custodia.

§. 382.

Subito che il Debitore Convenuto avrà prestata sufficiente cauzione all' Attore per la sua pretensione, si dovrà levare il Sequestro ad istanza del primo; e qualora insorgesse questione, se l'esibita cauzione sia accettabile o no, la medesima dovrà decidersi colla massima sollecitudine occorrendo anche in un contraddittorio da assegnarsi.

§. 383.

Al più tardi entro giorni 14, dopochè sarà stato accordato il Sequestro dovrà il Sequestrante anche senza istanza presentare in separato libello la Petizione relativamente alla pretensione, per cui egli avrà ricercato il Sequestro. Questa Petizione si dovrà proporre avanti al Giudice, al quale si è chiesto il Sequestro. Allora soltanto, quando il Sequestro è stato chiesto nel luogo, nel quale si ritrovano gli effetti sequestrati, è libero alla Parte, che avrà impetrato l'arresto, o di proporre ivi la sua istanza, oppure avanti al Giudice ordinario del Reo Convenuto. Egli dovrà tuttavolta in quest' ultimo caso nel termine di giorni 14 legittimarsi appresso al Giudice, dal quale gli sarà stato accordato il Sequestro, documentando di avere presentato il suo formale libello al Giudice personale.

§. 384.

Quando il libello non sarà stato presentato in debito tempo, ovvero non si fosse prodotta la giustificazione voluta dal precedente §. si dovrà levare

l'arresto alla prima domanda della Parte contraria, e si farà avere alla medesima una congrua soddisfazione per l'ingiuria ed i danni patiti; ciò avrà luogo egualmente ogni volta, che sarà stata giudicata insussistente la pretensione della Parte, che avrà domandato il Sequestro de' Mobili.

§. 385.

Quando avesse a proporsi una particolare Petizione per ottenere soddisfazione, dovrà questa, sintantochè dura il Sequestro, venire presentata al Giudice, dal quale esso sarà stato ordinato, e dopo che sarà stato levato il Sequestro, avanti al Giudice personale di chi avrà impetrato il Sequestro.

C A P I T O L O X X X .

Delle Sequestrazioni, ed altre Cautele provvisionali.

§. 386.

Ogni qualvolta sarà controverso il possesso d'una cosa, o ragione fra l'Attore, ed il Reo, senza che alcuna Parte sia in grado di provare incontante il suo Diritto, si accorderà dal Giudice, avanti al quale pende la controversia, sopra istanza dell'una o dell'altra il Sequestro, o pure essendo fattibile, la Deposizione in Giudizio della cosa controversa.

§. 387.

Quando l'Attore avrà contestata una cosa, o ragione posseduta attualmente dal Reo, e che avrà fatto constare del pericolo, che la medesima in pendenza della causa possa dal Reo alienarsi, o lasciarsi deperire, o danneggiarsi, esso potrà contro oblazione d'una sufficiente cauzione per il danno contingibile al Reo, domandare la Sequestrazione: e sopra tal'istanza si dovrà subito assegnare una giornata, sentire nella medesima le eccezioni della Parte con-

venuta, e qualora venga dimostrato il pericolo, accordare il Sequestro contro prestazione di sufficiente cauzione.

§. 388.

Anche le cose, sulle quali l'Attore non promuove contestazioni, ma sono dal Reo Convenuto possedute in proprietà, possono venir sottoposte a Sequestro nei casi, nei quali avrebbe luogo l'arresto,

§. 389.

Accordato il Sequestro saranno tenute le Parti di convenire fra di loro entro giorni 14 dopo emanato l'Ordine, oppure dopo intimata la Sentenza relativa, per la nomina d'un Sequestratario, e di proporlo al Giudice entro gli stessi giorni 14.

§. 390.

Se le Parti non si fossero accordate per la scelta del Sequestratario, o che ciascuna avesse proposto un altro, il Giudice dovrà nominarlo a comune loro pericolo.

§. 391.

Il Sequestratario nominato dovrà sempre munirsi dal Giudice d'un Decreto, che legittimi la di lui destinazione, e col quale esso venga posto in avvertenza dell'obbligo, che avrà di amministrare la cosa o ragione sequestrata coll'attenzione di buon economo, e di fare la consegna degli utili, o frutti secondo gli Ordini, che in vista della maggiore sicurezza, e sentite ambedue le Parti, gli verranno dati dal Giudice medesimo.

§. 392.

Il Sequestratario dovrà al più tardi 30 giorni dopo la scadenza d'ogni anno presentare li conti al Giudice, il quale li comunicherà ad entrambe le Parti, e qualora le medesime non fossero convenute altrimenti, li passerà alle mani dell'Attore per l'Ap-

provazione, ovvero Produzione de' rilievi, ed in seguito si procederà nel modo da osservarsi per ogni altro conto,

§. 393.

Venendo posti sotto Sequestro i redditi di un effetto, sul quale vi fossero con ipoteca assicurate altre ragioni, dovrà il Sequestratario col prodotto dei redditi, in quanto essi si estendono, soddisfare i frutti annui, o altri obblighi, che corrono per tale rapporto, ed il Creditore impetrante l'arresto non potrà far valere le sue ragioni se non sopra i redditi, che vi rimangono dopo fatte queste deduzioni,

§. 394.

All'Attore compete il diritto di fare, che la sua ragione sui Beni immobili del Reo convenuto sia prenotata nei pubblici a ciò destinati Registri, affinchè sino alla decisione nessuno gli venga preferito, o conseguisca a di lui preferenza diritto di priorità, per il che gli competerà in forza di ciò condizionato diritto d'ipoteca, il quale, semprecchè la pretensione venga in seguito liquidata, avrà il suo vigore dal giorno della registrazione in avanti,

CAPITOLO XXXI.

Dell' Esecuzione.

§. 395.

L' Esecuzione non si darà, se non a) sopra una sentenza giudiziale; b) sopra giudiziale convenzione; c) sopra una Nozione proferita da un'Amministrazione bancale, contro cui non vi sia più luogo in virtù del §. 69. alla procedura giudiziale; d) sopra una liquidazione di conti estradata da una Signoria privata al suo uffiziente, la quale liquidazione in conformità del §. 168. abbia conseguito la natura di

validità legale; e) sopra un ordine dell' Istanza politica, col quale viene aggiudicata ad un suddito stato aggravato dalla sua Superiorità una bonificazione.

§. 396.

Quando però la Petizione dell'Attore sarà fondata sopra un Documento, il quale in virtù della presente legge meriti piena fede, si dovrà assegnare una giornata a termine molto breve coll' intimazione espressa al Reo, che non comparendo il medesimo, si avrà per confesso del fatto esposto nell'istanza per l'esecuzione, e quindi comparendo si dovrà sentirlo sopra la Petizione dell'Attore.

§. 397.

Se il Reo confesserà il Debito, il Giudice dovrà pronunziare senz' altro per l' Esecuzione; all' incontro adducendosi eccezioni dal Reo, sulle quali si possa procedere subito alla Definitiva, ambedue le Parti dovranno pure immediatamente dedurre le loro occorrenze, ed il Giudice ne proferirà la Sentenza a termini di ragione: nel caso finalmente, che il Reo convenuto avesse bensì riconosciuto il Documento prodotto dall'Attore, ma vi avesse ad un tempo opposto eccezioni tali, sulle quali occorressero degli schiarimenti, per cui non si potesse procedere subito alla Definitiva, si dovrà introdurre la causa in Processo, con che però venga dato all' Attore ogni opportuno provvedimento per sua sicurezza, in quanto non fosse già coperto sufficientemente; accordando anche secondo l' occorrenza la pignorazione, la quale potrà parimenti estendersi anche agli effetti a tal uopo giudizialmente depositati.

§. 398.

Nella Sentenza, o Convenzione giudiziale si dovrà sempre esprimere il termine, entro il quale il Debitore debba soddisfare al suo obbligo.

§. 399.

La fissazione di tal termine dipende nelle convenzioni dall'arbitrio delle Parti, ma nelle Sentenze si dovrà prefiggere quello di giorni 14, i quali decorreranno dal giorno della seguita intimazione della Sentenza, contro la quale non siavi più luogo a reclamare, o non siasi interposto gravame: all'eccezione però de' soli due casi: di essere tenuto qualcheduno ad astenersi da un certo Atto, ovvero a prestare un Lavoro, o sia Fatto; poichè nel primo caso non avrà luogo la fissazione di alcun termine rispetto a quello, in cui caderà l'obbligo; e nel secondo il Giudice dovrà fissarlo avuto riguardo alla natura del Lavoro.

§. 400.

Spirato il termine profinito, è in arbitrio dell'Attore di chiedere l'esecuzione appresso al Giudice, che ha proferita la Sentenza, o avanti del quale è stata stipulata la Convenzione, ovvero nei casi espressi nel §. 395. in c. d. e. avanti al giudice personale.

§. 401.

Quando il Reo avrà l'obbligo di cedere all'Attore un bene stabile, il Giudice dovrà ad istanza dell'ultimo disporre, perchè possa conseguirne il dominio mediante la prenotazione ne' pubblici Registri della Sentenza, o Convenzione, o in altri modi praticati, e perchè venga posto in possesso dello stabile al medesimo aggiudicato.

§. 402.

Il Giudice, o Superiore del luogo, in cui sarà situato lo stabile, dovrà dar esecuzione senza ritardo, contro pagamento però delle legittime sue competen-

ze, al Decreto, che il Giudice Requirente gli dovrà notificare al tempo medesimo, e direttamente mediante Lettera requisitoriale; e per conseguenza dovrà introdurre l'Attore nell'effettivo possesso con i mezzi compulsivi li più idonei.

§. 403.

Quando il Reo sarà tenuto a cedere all'Attore un diritto reale sopra uno stabile di sua ragione, il Giudice ad istanza dell'ultimo dovrà fare Decreto, acciocchè in conformità della Sentenza, o Convenzione si trasferisca nell'Attore il diritto reale inerente allo Stabile appartenente al Reo, mediante l'annotazione nei pubblici Registri, o come è di pratica in ciascun luogo, e la Superiorità competente nel luogo, ove esiste l'effetto, dovrà darvi la corrispondente esecuzione.

§. 404.

Quando il Reo sarà condannato alla consegna d'un bene mobile determinato da farsi all'Attore, il Giudice dovrà sopra istanza dello stesso Attore dar ordine al Cursore, o sia Messo della Curia, acciocchè il Mobile venga da lui tolto dalle mani del Reo, e consegnato all'Attore contro Ricevuta.

§. 405.

Ritrovandosi tal Mobile nelle mani d'un terzo sarà libero all'Attore di convenire a norma delle Leggi Civili, o il medesimo Detentore per la consegna, oppure il Reo per la prestazione tanto del valore dimostrabile della cosa, quanto del suo danno; ciò che avrà pure luogo, allorchè il Mobile non si troverà più in essere.

§. 406.

Allorchè il Reo sarà in dovere di rimettere all'Attore un bene Mobile indeterminato d'un certo genere, e che di tal genere esso ne possederà, il Giu-

dice dovrà a domanda dell'Attore dar l'ordine al Cursore, perchè si porti a levare dal Reo quel tanto che sarà dovuto all'Attore, e lo consegnerà poi a quest'ultimo contro Ricevuta.

§. 407.

Se però il Reo non possedesse il genere da lui dovuto, dovrà il Giudice impartire facoltà all'Attore di comperarlo nel modo il meno dispendioso ad ambedue le Parti, e di rifarsi del suo danno a carico del Reo; ovvero di domandare la prestazione del valore della cosa, e del suo danno.

§. 408.

Quando il Reo sarà obbligato a prestare un fatto, o sia lavoro, che fosse eseguibile anche per mano d'un terzo, il Giudice dovrà dare facoltà all'Attore di farlo eseguire da un terzo nel modo però il meno dispendioso ad ambedue le Parti, e di reintegrare il suo danno a carico del Reo, ovvero di domandare la prestazione del valore del fatto, o sia lavoro, e del suo danno.

§. 409.

Qualora però il fatto non fosse eseguibile per mano d'un terzo, il Giudice dovrà a richiesta dell'Attore compellere il Reo con pena pecuniaria, o anche corporale all'adempimento dell'obbligo; sarà tuttavia in libertà dell'Attore, che non volesse insistere sulla prestazione del Lavoro, di domandarne il valore, ed il risarcimento del suo danno.

§. 410.

Quando il Reo sarà in obbligo di pagare una somma di danaro all'Attore, questo dovrà nell'istanza per l'esecuzione denunziare quei beni di ragione del Reo, sopra i quali intenderà conseguire la sua soddisfazione, e questa elezione competerà anche nel caso, che il suo Credito fosse assicurato con pegno.

§. 411.

Qualora egli volesse soddisfarsi col denaro, che il Reo Convenuto percepisse da una Pubblica Cassa, dovrà il Giudice assegnargliene tanto, quanto corrisponde all'importo del Credito, ed a tal effetto far tenere immediatamente, e sollecitamente il Decreto di assegno alla Cassa, cui spetta, spiegando chiaramente il nome, ed il carattere di chi impetra l'esecuzione, il nome ed il carattere del Debitore unitamente all'indicazione della qualità del Credito, e rendere *ex Officio* di ciò inteso ad un tempo il Dicastero, al quale la Cassa sarà subordinata. La Cassa ha da tenere registro di questo Decreto di assegno, ed in seguito fare all'Attore alla rispettiva epoca il pagamento delle corrispondenti rate.

§. 412.

Li Salarj, e le Pensioni dei Regj Impiegati non possono venire sottoposti all'esecuzione senonchè per una sola metà.

§. 413.

Li redditi di un Benefizio Ecclesiastico sono soggetti all'esecuzione colla limitazione, che a quegli, che ne percepisce il godimento, si debba prima di tutto corrispondere il mantenimento con annui Fiorini 300. I Proventi di Fondazioni, Provvedimenti Pii, ed Elemosine non possono assolutamente venir assoggettati all'esecuzione.

§. 414.

Qualora l'Attore si contentasse di ricevere in soluto un Credito spettante al Reo verso un Privato, e derivante da Prestito, Deposito, o da altro Titolo, il Giudice dovrà assegnargli tal Credito a misura della propria di lui competenza, e dare l'Ordine al Cursore, perchè levato dalle mani del Reo lo scritto d'obbligo, il quale non eccedesse in valore il Credito dell'Attore, lo rimetta nelle mani di questo medesi-

mo, ovvero qualora lo scritto eccedesse il detto Credito, faccia sopra di esso l'annotazione dell'assegno giudiziale, e lo restituisca quindi al Reo.

§. 415.

Se il credito assegnato fosse assicurato sopra un fondo stabile, dovrà la superiorità, sotto la cui giurisdizione detto fondo sarà situato, farne ad istanza dell'Attore seguire l'annotazione nei Pubblici Registri, o provvedere in altri modi praticati in ciascun luogo ad effetto, che conseguisca il diritto reale, per la qual cosa il Giudice dovrà alla Superiorità suddetta far tenere il Decreto di assegno.

§. 416.

L'Attore dovrà comunicare l'assegno al Debitore del Reo per copia autentica, poichè altrimenti non gli competerà alcuna reintegrazione contro lo stesso Debitore, se questo avesse soddisfatto prima il Debito.

§. 417.

Il Reo sarà tenuto per la liquidità del suo Credito assegnato all'Attore, salvochè qualora fosse divenuto litigioso il Credito, e l'Attore avesse tralasciato di denunziare la Lite al Reo medesimo come Autore.

§. 418.

Il Reo Convenuto sarà tenuto per l'esigibilità del Credito assegnato all'Attore sino al tempo, in cui cade l'esazione, ovvero il pagamento del Credito. Questa responsabilità cessa, quando l'Attore in allora non lo esiga, o riceva regolarmente; per la qual cosa il Reo Convenuto sino alla scadenza del Credito assegnato al suo creditore è autorizzato ad impiegare i mezzi occorrenti all'oggetto di assicurare lo stesso Credito.

§. 419.

Ogni qualvolta il Credito assegnato sarà divenuto

controverso, o che l'Attore, ottenuta la pignorazione, troverà li beni del nuovo suo Debitore insufficienti alla propria sicurezza, e soddisfazione, esso potrà eseguire altri beni di ragione del primo suo Debitore.

§. 420.

Egli è ancora in libertà del suo Creditore d'intraprendere la pignorazione, e l'esecuzione ulteriore sulle ragioni, che il suo Debitore professa contro un privato, siccome viene qui sotto prescritto dell'esecuzione sopra i mobili.

§. 421.

Quando l'Attore domanderà per l'esecuzione frutti, o rendite, il Giudice dovrà a di lui istanza accordargliene il pignoramento, e ad un tempo ordinare, che la Sentenza, o Convenzione nel caso, che venissero sottoposti all'esecuzione frutti di un fondo stabile, sia notata nei Pubblici Registri, o altrimenti provveduto nel modo prescritto per ottenere un diritto reale, e sia destinato un Sequestratario per l'esazione di questi frutti, e redditi. La superiorità, cui è soggetto il fondo, ed alla quale il Giudice dovrà per requisitoria immediatamente comunicare il Decreto, che accorda la prenotazione, avrà senz'altro ad eseguirla.

§. 422.

L'Attore dovrà proporre al Giudice la persona del Sequestratario, ed il Giudice notificarlo alla Parte contraria coll'avviso di dover fare presenti le eccezioni, che per avventura avesse contro il medesimo, nel termine di tre giorni, in guisa, che mancandovi, sarà senz'altro confermato il Sequestratario proposto. Semprechè poi vi venissero fatte eccezioni, dovrà il Giudice chiamare senza ritardo ambedue le Parti, e se esse non andassero d'accordo circa la persona del Sequestratario, nominarlo egli stesso. Del resto si dovrà per rapporto all'interesse dei Creditori ipotecarij applicare il prescritto del §. 393.

§. 423.

Ciò, che nel §. 421 è stato ordinato per l'esecuzione sopra i frutti, e rendite di fondi stabili, ha luogo ancora, quando l'esecuzione si dirige contro i frutti, e le entrate di un credito prenotato sopra un fondo stabile. In allora la destinazione di un Sequestratario non è necessaria, ma basta, che unitamente all'annotazione nei Registri pubblici, o altre professioni prescritte per i diritti reali ne sia accordata la loro consegna mediante l'ordine a quegli, che ha da fare il pagamento.

§. 424.

Quando s'intraprende l'esecuzione per un credito non prenotato sopra frutti, o rendite consistenti in certa quantità di denaro, se ne dovrà fare l'assegnamento all'Attore subito, e senza la destinazione d'un Sequestratario, a misura del di lui Credito, e dovranno quindi pagarsi tali frutti contro quietanza dell'Attore in vista dell'assegno, o sia Mandato di pagamento, che il Giudice dovrà spedire nel tempo medesimo o direttamente alla Cassa, ovvero al Pagatore del danaro, a cui spetterà.

§. 425.

Quando l'Attore domanderà l'Esecuzione sopra un Bene stabile, il Giudice a di lui istanza dovrà accordargliene il pignoramento, semprechè non lo avesse già conseguito colla precedente prenotazione, od in altro modo, e farà quindi Decreto, acciocchè in conformità della Sentenza, o Convenzione giudiziale si trasferisca nell'Attore il diritto reale, cioè gli si costituisca secondo la pratica del luogo il pegno giudiziale; dovendo la Superiorità del luogo, in cui è situato il fondo, dar immediata esecuzione alle lettere requisitoriali, che le verranno dirette dal Giudice a tal'effetto colla maggior sollecitudine.

§. 426.

Ogni volta che il Creditore, dopo che avrà ottenuto il pegno Giudiziale, vorrà ulteriormente procedere negli Atti di esecuzione, dovrà esso in ciascuna istanza provare quali Atti esecutivi siano preceduti.

§. 427.

Tostochè l'Attore avrà conseguito con effetto il pegno Giudiziale, potrà esso ricercare al Giudice, cui è subordinato il fondo, la stima del medesimo, e questi dovrà accordargliela senza indugio, e farla intraprendere a norma del Capitolo XVII.

§. 428.

Qualora entro giorni 30 da contarsi da quello, in cui il Documento della stima potrà levarsi in Cancelleria (ciò che dovrà notarsi sul medesimo) nè l'una, nè l'altra Parte avesse fatta istanza per la subastazione del fondo, sarà l'Attore obbligato ad accettare lo stabile al prezzo della Stima, ed il Reo a lasciarglielo per tal prezzo. Si dovranno tuttavia previamente sentire i creditori prenotati sul fondo, che non fossero cautati coll'importo della stima per rilevare, se taluno di loro contro lo sborso attuale dell'importo del credito dell'Attore volesse ricevere il fondo al prezzo della stima, oppur venderlo all'Asta. Se ciò venisse ommesso, il Decreto di rilascio non sarà di pregiudizio ai loro diritti.

§. 429.

Il termine da assegnarsi ai creditori, che devono esser sentiti, deve regolarsi secondo la diversità della loro dimora, e sarà eguale a quello, che si deve fissare ai Rei Convenuti per la produzione della risposta. Passato questo termine non dovrà alcun di loro venire sentito.

§. 430.

Dopochè l'Attore, accettato il fondo, avrà sod-

disfatto al proprio dovere rispetto al prezzo di compra, o sia importo della stima, gli si dovrà fare l'assegno del fondo nel modo ordinato nei §§. 401, e 402.

§. 431.

Quando nell'intervallo di 30 giorni l'una, o l'altra Parte avrà fatto istanza per la subasta, si dovrà subito accordarla, e si assegnerà a tal fine un termine di 30 giorni coll'espressa indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo. Non effettuandosi la vendita in questo incanto a prezzo della stima, ovvero ad un prezzo maggiore, dovrà il Giudice senza aspettare una nuova istanza pubblicare nel modo stesso l'Editto per un secondo incanto, ed in caso che anche in questo non si ritrovasse compratore a prezzo di stima, ne pubblicherà egualmente un terzo, ed in questo terzo incanto farà vendere il fondo anche a prezzo inferiore alla stima, quand'anche il compratore fosse il medesimo Attore.

§. 432.

Allora solamente, che nella subasta di un fondo stabile fruttifero seguisse un'offerta minore della stima, per cui non potessero venire soddisfatti tutti li Creditori avanti la stima già prenotati, non si darà luogo alla vendita per un prezzo minore della stima, ma si procederà nel modo, ch'è prescritto per la vendita dei Beni nei Concorsi.

§. 433.

Quando al terzo incanto non seguisse alcuna obblazione, dipenderà dall'Attore di far mettere sotto amministrazione il fondo, oppure di ricercare una nuova Subasta, nella quale si dovrà osservare tutto ciò, che è stato ordinato per il terzo incanto.

§. 434.

Per le Subastazioni degli stabili o siano Tenute maggiori di Campagna, il Giudice potrà a prudente

arbitrio estendere il primo termine a giorni 60 ovvero anche 90, e sarà generalmente in sua facoltà di ampliare, oppure abbreviare di due o tre giorni il termine di 30 giorni; solo non sarà permesso oltrepassare notabilmente il tempo prefinito per tutti li tre Termini.

§. 435.

Nelle Codole invitorie, o siano Editti per le subaste, si dovrà esprimere, ed avvertire chiaramente 1.) le condizioni, colle quali sarà venduto lo stabile; 2.) l'obbligo, che avrà il maggior Offerente di ritenere li Debiti inerenti al fondo, per quanto vi si estenderà il prezzo da offrirsi, qualora li Creditori non volessero accettare il rimborso avanti il termine forse stipulato per la restituzione del medesimo.

§. 436.

Le Codole dovranno pubblicarsi secondo la consuetudine di ciascun luogo, ed al più tardi tre giorni dopo, che sarà stata accordata la subasta.

§. 437.

A ciascun Creditore ipotecario prenotato sul fondo dovrà venire intimato l'avviso della prima pubblicazione dell'Editto giudizialmente, e contemporaneamente alla Pubblicazione dell'Editto stesso, in difetto di che sarà nullo l'Atto della subasta; eccetto se il maggior offerente assumesse sopra di se il soddisfacimento di tutti li Creditori prenotati.

§. 438.

Il Giudice dovrà tenere pronti nella sua Cancelleria gli Atti, dai quali si possa rilevare la stima del fondo, li pesi inerenti al medesimo, e le condizioni, colle quali sarà venduto; e ne sarà permessa ai concorrenti l'ispezione, come pure di levarne copia.

§. 439.

L'Incanto dovrà celebrarsi nella Campagna in presenza almeno d'una Persona Giudiziale, e d'un Cancelliere: e nelle Città, e Borghi in presenza di almeno due persone Giudiziali, e di un Cancelliere.

§. 440.

Quando si saranno insinuati uno, o più Concorrenti all'Asta, si dovrà loro notificare esattamente la stima dello stabile, li pesi, da cui si trovasse aggravato, e le condizioni, colle quali sarà da vendersi; e in seguito si darà principio all'Atto dell'Incanto.

§. 441.

Quando dopo le prime offerte si fermerà la gara degli offerenti, si dovrà proclamare replicatamente la maggiore offerta colle parole: *Per la prima volta*; e si domanderà, se alcuno voglia offrire di più, sopra ulteriore silenzio si ripeterà pure la proclamazione colle parole: *Per la seconda volta*; e così dovrà cominciarsi di nuovo, ogni qualvolta alcuno avrà offerto di più, e che in seguito gli offerenti avranno sospeso l'Incanto: alle Offerte, che non si saranno fatte all'Atto stesso dell'incanto, oppure bensì in questo, ma non determinate numericamente, non si avrà verun riguardo.

§. 442.

Se nel calore dell'Asta uno, o più oblatori domanderanno indugio per deliberare, si dovrà accordarlo per un quarto d'ora circa, mai però più di una volta.

§. 443.

Quando sarà proclamata la maggiore offerta *Per la seconda volta*, senza che alcuno voglia migliorarla, la medesima dovrà proclamarsi ancora per cinque minuti, e domandarsi: se alcuno voglia of-

frire di più? e se anche dopo tal indugio non si farà una migliore oblazione, si dovrà chiudere l'incanto colle parole: *Per la terza volta*; e deliberare lo stabile al maggior Offerente osservato il §. 432., quand'anche il medesimo fosse stato solo a concorrere, e non avesse offerto nulla più della stima, od anche nel terzo termine un prezzo inferiore.

§. 444.

Se due Offerenti avessero fatta offerta di un prezzo eguale, ed in appresso non si fosse fatta oblazione migliore, avrà quegli la prelazione, che sarà stato il primo nel fare l'offerta.

§. 445.

Se in un incanto un offerente esibisce un prezzo minore, ma pagamento pronto, avrà egli, tosto ch'è l'offerta eguaglia l'importo della stima, la prelazione avanti a quegli, che avrà offerto prezzo maggiore, ma contro dilazione per il pagamento in rate: eccetto se 1.) nell'Editto si fosse già stabilito il pagamento in rate; 2.) ovvero quegli, per il cui soddisfacimento l'effetto venisse posto in subasta, accordasse il pagamento in rate.

§. 446.

Negli incanti non potrà il Debitore concorrere in qualità di offerente. A nessuno competerà alcuna prelazione, neppure ai Creditori del Debitore avanti qualunque altro compratore; e così pure nè essi, nè lo stesso Debitore avranno dopo chiuso l'Incanto alcun diritto, in vigore del quale il maggior offerente sia tenuto a cedere lo stabile acquistato al calore dell'Asta.

§. 447.

Se qualcuno in forza di un Patto particolare notificato nei Registri pubblici, o altrimenti avesse sul fondo subastato il diritto di conseguirne il dominio per un certo determinato importo, dovrà dedurre,

e far valere queste ragioni prima della subasta. In difetto non verrà nè all'atto, nè dopo l'incanto più ascoltato in ordine a ciò.

§. 448.

Il maggior Offerente dovrà osservare puntualmente li termini, che si saranno stipulati per il pagamento del prezzo, poichè in mancanza a tal obbligo si passerà ad istanza tanto del Creditore, che del Debitore a subastare nuovamente lo stabile giusta il prescritto del §. 421. senza nuova stima, e coll'assegnazione d'un sol termine per venderlo a spesa, e pericolo di esso deliberatario anche ad un prezzo minore della stima. Se tuttavia il medesimo prima dell'ora destinata all'apertura dell'incanto pagasse in contante il residuo prezzo, e le spese derivate dalla di lui mora, si dovrà accettare il pagamento, nè si procederà all'incanto ulteriormente.

§. 449.

Lo stabile deliberato all'Asta non si potrà aggiudicare in proprietà al maggior Offerente, se non dopochè esso avrà sborsato l'intero prezzo, o prestata idonea cauzione per le rate stipulate de' pagamenti, o che finalmente sarà convenuto su di ciò con gli interessati in altro modo.

§. 450.

Dirigendosi dall'Attore l'Esecuzione contro i mobili del Debitore, egli dovrà nello stesso tempo indicare li Capi, o Robe, delle quali intenderà conseguire il pignoramento; non gli sarà tuttavia permesso di far eseguire li Vestimenti assolutamente necessarij, nè gli Istromenti pure indispensabili al Debitore per guadagnarsi il Vitto giornaliero per se, e la sua famiglia; sopra la restante suppellettile necessaria, come pure sopra li mobili, de' quali abbisognerà il Debitore per l'esercizio della sua professione, ovvero la privazione de' quali gli riuscirebbe di grave danno, oppure la di cui alienazione gli sa-

rebbe ignominiosa, non si dovrà permettere l'esecuzione, se non in difetto di altri mezzi di pagamento.

§. 451.

Sopra tale istanza il Giudice dovrà accordare il pignoramento giudiziale (eccetto se l'Attore non fosse già cauto con pegno) commetterne l'Esecuzione al Cursore, o sia messo della Curia, e prescrivere al medesimo le misure da osservarsi da lui, semprechè l'Attore avesse fatta la scelta de' mobili da pignorarsi contro la norma stabilita nel §. precedente, oppur volesse sottoporre all'esecuzione quantità manifestamente maggiore di quello fa d'uopo per il suo soddisfacimento.

§. 452.

Il Messo, che avrà l'incarico di pignorare li Mobili, dovrà sotto pena di esserne tenuto del proprio, subito dopo ricevuto l'Ordine, portarsi dal Reo in compagnia dell'Attore, o di chi sarà da esso mandato in suo luogo, presentare al medesimo una copia del Decreto esecutivo, e fare un esatto Inventario de' mobili da pignorarsi. Con ciò l'Attore conseguirà sopra li Mobili l'effettivo pignoramento.

§. 453.

Ad istanza pure dell'Attore, ed a di lui pericolo il Messo dovrà consegnare li Mobili pignorati ad un terzo per la custodia; ovvero qualora fossero cose preziose, e facilmente trasportabili, depositarle in Giudizio allo stesso fine; fuori di tali casi basterà, che li Mobili vengano sequestrati nell'abitazione del Reo mediante l'apposizione del Sigillo Giudiziale al sito, ove saranno rinchiusi; e qualora l'Attore non domandasse altro, si potranno lasciare interinalmente li Mobili, o Semoventi pignorati, per esempio Cavalli, Vacche, e simili al Reo per averne cura, od anche per gli usi consueti.

§. 454.

Quando il Messo arrivato sul luogo, non vi trovasse nè il Reo, nè altra persona, che si prestasse all'ostensione de' Mobili da pignorarsi, esso dovrà ciò indicare senza indugio, e verbalmente al Giudice, e questi accorderà incontante, qualora così trovi necessario, l'assistenza del braccio forte ed occorrenti artefici col mezzo de' quali si dovrà eseguire la pignorazione senza ritardo ulteriore.

§. 455.

Qualora il Reo, o alcun altro osasse opporsi colla forza all'Esecuzione, il Messo non potrà progredire oltre in via di fatto, ma dovrà indicare senza dilazione l'Attentato al Giudice, il quale provvederà con que' mezzi coattivi, che saranno del caso, e farà subire un esemplare castigo al Disprezzatore della podestà giudiziale.

§. 456.

Eseguita la Pignorazione, il Messo dovrà fare relazione del suo operato al Giudice, e consegnare al medesimo la nota, o sia Inventario de' Mobili pignorati; la stessa Nota dovrà riporsi in Cancelleria, e se ne rilascerà copia alle Parti, che la domanderanno.

§. 457.

In Ordine alla stima, consegna, licitazione, e vendita de' Mobili pignorati, si dovrà osservare ciò, che è disposto per i beni stabili; i termini degli Incanti però non dovranno essere maggiori di giorni 14 per ciascuno; e così pure il Giudice non sarà tenuto a far proclamare la maggiore offerta per lo spazio di cinque minuti, nè a concedere l'indugio d'un quarto d'ora ai concorrenti per deliberare a norma de' §§. 431. e 432.; ma sarà in di lui arbitrio di abbreviare gli ultimi due termini, qualora la cosa da sottoporsi all'Incanto non fosse di gran valore.

§. 458.

Qualora nell'Atto di eseguirsi la pignorazione, non si trovasse presso il Reo alcuna cosa pignorabile, o che i mobili ritrovati fossero insufficienti a coprire l'interesse dell'Attore, dovrà il Giudice sopra Istanza del Creditore corredata del relativo certificato del Cursore ingiungere al Reo la notificazione di tutto il suo avere, da farsi entro giorni 3 sotto pena di personale Arresto. Scaduto infruttuosamente il termine de' 3 giorni, il Giudice ad ulteriore istanza dell'Attore accorderà la catturazione del Reo, e la farà quindi eseguire conforme sarà di pratica nel luogo.

§. 459.

Le Rendite Vitalizie del Reo si dovranno riguardare per un mezzo sufficiente a coprire l'interesse dell'Attore, e per conseguenza libereranno il Reo dall'Arresto personale, semprechè l'Attore ne possa conseguire la sua soddisfazione in 3 anni; o che il medesimo le avrà accettate prima in pagamento.

§. 460.

Ogniqualevolta si concederà l'Esecuzione sopra il salario d'un impiegato al servizio del Principe, o del Pubblico, si dovrà ciò indicare al di lui Superiore senza ritardo.

§. 461.

Se il debitore non avrà mezzi per procurarsi la sua sussistenza, non potrà continuarsi contro di lui l'arresto, se non in tanto in quanto il Creditore gli presterà gli alimenti, i quali non potranno mai eccedere la somma di dodici carantani, nè importare meno di sei carantani.

§. 462.

Nessuno potrà essere detenuto nell'Arresto per causa di debiti al di là d'un anno, semprechè l'ar-

resto siasi sostenuto senza interruzione, e nel luogo ordinario di arresto. Allo stesso Creditore non si potrà tuttavia accordare di nuovo l'arresto di un debitore messo in libertà per causa di non contribuito alimento.

§. 463.

Per nuovi debiti contratti dopo, che sarà passato l'anno dell'arresto, potrà nuovamente aver luogo l'arresto per un anno.

§. 464.

Allorchè il Debitore avrà indotto il Creditore alla sovvenzione per mezzo di false rappresentazioni, per l'occultazione della sua sostanza, ovvero agito dolosamente in altro modo, dovrà il Giudice procedere *ex Officio* secondo le Leggi vigenti in materia criminale.

§. 465.

Tutte le ordinazioni, che emaneranno dal Giudice per accordare o commettere l'Esecuzione, dovranno essere munite colla solita legalità.

C A P I T O L O X X X I I .

Del Moratorio, e del Patto pregiudiziale.

§. 466.

Non potrà in avvenire aver luogo alcun Moratorio.

§. 467.

Non si ammetterà nè pure il Patto pregiudiziale, o sia la composizione, per cui li Creditori vengano obbligati a rimettere una parte delle loro pretensioni, se non allorchè uno dei Creditori, o un Terzo assumerà in se il pagamento de' debiti, che si resideranno dopo il diffalco dell'implorato Ribasso; e che il pagamento assunto sarà più vantaggioso ai Cre-

ditori di quello, che essi possano sperare dalle facultà del Debitore.

§. 468.

Quegli, che si costituirà solvente a scarico del Debitore nel modo espresso, sarà tenuto ad istanza anche di un sol Creditore a giurare di non avere alcuna segreta intelligenza nè diretta, nè indiretta, nè col Debitore, o suoi parenti, nè coi Creditori singolari. Egli è però tenuto a soddisfare li Creditori a tenore del patto stipulato, ovvero di prestare idonea cauzione per il promesso futuro pagamento.

§. 469.

Li Creditori, che avranno il diritto di Priorità, o saranno coperti da un'Ipoteca, o da un Pegno, e si vorranno attenere unicamente a questo, non saranno tenuti ad entrare nella composizione pregiudiziale: ma gli altri Creditori saranno obbligati ad accedere alla Conclusione, che sarà presa a pluralità di voti.

§. 470.

La pluralità, o sia preponderanza de' Voti non si desumerà dal numero delle persone votanti, ma dall'importo delle rispettive pretensioni. Se però le pretensioni di quelli, i quali accetteranno il Patto pregiudiziale, saranno eguali a quelle degli altri, che lo ricuseranno, si dovrà attendere il numero delle persone: se poi i voti di quelli, che accordano il ribasso, e degli altri, che lo ricusano, sono eguali e per l'importo della pretensione, e per il numero delle persone, dovrà prevalere il voto de' ricusanti.

§. 471.

Prima che si pronunzi, se alcuno sia tenuto ad accedere alla pluralità de' voti, dovranno i Votanti maggiori comprovare validamente le loro pretensioni in contesto di un difensore da nominarsi anch'esso a pluralità di voti dai Creditori, che ricusano il Patto pregiudiziale. Ad un tempo dovrà il Debitore ad istanza

anche di un sol creditore giurare di non aver del suo patrimonio nascosta alcuna cosa, di non aver esposto verun debito fittizio, e di non avere con alcuno de' Creditori particolari veruna intelligenza ignota agli altri Creditori.

§. 472.

Il Patto pregiudiziale si dovrà implorare presso il Giudice, al quale sarà sottoposta la persona del Debitore.

§. 473.

Tostochè sarà fatta l'istanza per il Patto pregiudiziale, il Giudice dovrà citare *ex Officio* tutti li Creditori mediante pubblico avviso, coll'avvertenza, che gli assenti, in quanto eglino non avranno diritto di priorità ovvero ipoteca, verranno considerati come se avessero aderito alle deliberazioni prese dalla pluralità de' presenti: Rispetto poi alla sostanza del Debitore dovrà dare sopra istanza anche d'un sol Creditore tutti quei provvedimenti, che sono prescritti per i casi del Concorso aperto dei Creditori.

§. 474.

Dopochè sarà conchiuso il Patto pregiudiziale non si potrà per il ribasso accordato promuovere alcuna pretensione nè contro la persona del Debitore, nè contro l'avanzo del patrimonio, o contro le sostanze da lui acquisite posteriormente al Patto pregiudiziale, eccetto se nel Patto pregiudiziale stesso si fosse per tale riguardo fatta un'espressa riserva, o venisse dimostrata una frode intervenuta nel componimento de' Creditori.

§. 475.

Quando nel rilevare lo stato attivo, e passivo d'un Negoziante si scuoprìsse, che i Creditori vanno a perdere sui loro crediti più del dodici per cento, dovrà farne rapporto al Dicastero, o Tribunale competente per la soppressione di siffatto Negozio Me-

cantile decaduto, quali siansi le condizioni, che per il componimento de' Creditori si venissero a proporre.

§. 476.

Quand' anche fosse seguito il componimento de' Creditori col loro Debitore, ma il Debitore però fosse convinto, o confesso, ovvero per fondati motivi sospetto di frode, dovrà il Giudice malgrado l'accomodamento suddetto procedere contro di lui *ex Officio* ad imporgli la pena, che sarà di Giustizia.

CAPITOLO XXXIII.

Della Cessione de' Beni.

§. 477.

Chiunque per causa d'infortunio, e senza propria colpa sarà ridotto all'incapacità di pagare i suoi Debiti, avrà la facoltà di domandare, che contro la cessione di tutte le sue Sostanze ai Creditori 1.) esso venga dichiarato libero dall'Esecuzione personale; 2.) gli sia permesso di ritenere li Vestimenti, Letti, ed altre Suppellettili, che saranno indispensabili al medesimo, alla Moglie, ed ai Figli non ancora provveduti di sussistenza; 3.) siano continuati pure sì a Lui, che alla Moglie, ed ai Figli non provveduti altronde, gli alimenti assolutamente necessarj da due sino a sei grossi al giorno per cadauna persona: dopo la di lui Morte non avranno però nè la Moglie, nè i Figli alcun diritto a questo provvedimento.

§. 478.

Il Debitore non potrà domandare il proprio mantenimento, fuorchè ai seguenti Creditori, e secondo l'ordine qui stabilito: 1.) a quelli, la pretensione de' quali derivasse da una Donazione, o Atto di mera beneficenza del Debitore; 2.) ai Congiunti di sangue, ascendenti, e discendenti; 3.) alla Moglie, colla quale

il Debitore si troverà in pacifica convivenza, ovvero, se in divorzio, allorchè questo sarà seguito per colpa di essa; 4.) ai Fratelli, e Sorelle consanguinei, ed uterini.

§. 479.

Qualora però li Consanguinei ascendenti, o discendenti, la Moglie, i Fratelli, e le Sorelle avessero a soffrire essi medesimi la mancanza del necessario, oppure se il Debitore fosse in grado di procurarsi da se stesso la sussistenza (ciocchè il Giudice deciderà dal complesso delle circostanze): in questi casi il Debitore non potrà pretendere gli alimenti come sopra.

§. 480.

Chi vorrà usare del beneficio della cessione de' Beni, dovrà formare un Elenco di tutti li suoi Creditori, come pure una Specifica di tutto il suo avere, ossia stato attivo, e presentare l'uno, e l'altra al Giudice, alla di cui Giurisdizione sarà sottoposto, con una Supplica, nella quale egli dovrà esporre tuttocchè, che crederà di poter domandare contro i suoi Creditori.

§. 481.

Sopra tale Supplica il Giudice dovrà assegnare una giornata, per conoscerne il merito, e decidere ciò, che di ragione: ma non sarà permesso al Supplicante alcun raggio.

§. 482.

Chiunque intenderà fare la Cessione de' beni, sarà tenuto anche ad istanza d'un sol Creditore, di confermare con Giuramento lo stato attivo, e passivo, che avrà presentato, e di promettere pur sotto Giuramento, ch'esso pagherà possibilmente i suoi debiti a misura dei mezzi, che potrà acquistare nel tratto successivo.

§. 483.

Il Debitore ridotto insolvente senza sua colpa, fatta la cessione de' beni, potrà ritenere sopra la Sostanza, che avesse acquistato in seguito, quella porzione, che sarà necessaria al mantenimento proprio, della Moglie, e de' Figli non provveduti d'altronde; ciò però è da intendersi soltanto in riguardo agli antichi Creditori, ai quali esso avrà ceduto i suoi beni.

§. 484.

Se un Debitore avrà presa la fuga; si sarà occultato; non potrà dimostrare un vero infortunio; ovvero, dopo che gli sarà già nota la sua impotenza di pagare, avrà pagato, o coperto alcuni Creditori; contratto nuovi debiti; o non avrà manifestato sinceramente il suo Stato attivo, e passivo; o finalmente avrà agito dolosamente in altro modo: in tutti questi casi si dovrà procedere contro il medesimo *ex Officio*, ed anche all'Inquisizione Criminale secondo la natura delle circostanze.

§. 485.

Tostochè il Debitore avrà denunziata la propria insolvenza, si dovrà aprire il concorso, senza aspettare l'esito della Sessione ordinata nel §. 481.

CAPITOLO XXXIV.

Della Restituzione in intero.

§. 486.

In virtù del presente Regolamento compete la Restituzione in intero 1.) Alla Parte senza di cui colpa sarà scaduto un termine perentorio; 2.) quando sarà emanata una Sentenza contro chi avrà in seguito trovati nuovi mezzi probatorj a suo favore, che sieno attendibili, ed i quali il medesimo non aveva potuto

sapere, o ritrovare prima. Contro la scadenza dei termini per la produzione dei gravami, e loro risposte d'Appello, e di Revisione non avrà però luogo la restituzione in intero.

§. 487.

Nel primo caso dovrà la Parte domandare la restituzione in intero entro 14 giorni dopo, che sarà scaduto il termine perentorio, altrimenti non sarà più ascoltata. Questi 14 giorni si devono contare dal giorno, in cui l'ordinazione, alla quale avrebbesi dovuto dare esecuzione entro un certo termine, sarà stata notificata alla Parte, ovvero al di lei Padrocinatore, e l'impedimento, che vi ostava, sarà cessato. Nel secondo caso all'incontro potrà domandarla, fino a tanto che la ragione non sarà estinta dalla prescrizione.

§. 488.

Se anche taluno avesse diritto di chiedere la sua indennizzazione dal suo Padrocinatore, ovvero da un Terzo, e potesse conseguirla dal medesimo, avrà ciò non ostante la facoltà di domandare la Restituzione in intero.

§. 489.

La Restituzione in intero si dovrà in ogni caso domandare presso il Giudice, avanti al quale sarà stata dedotta o penderà in prima istanza la lite. Nella domanda, che si presenterà a tal uopo, dovrà con precisione esprimersi il fine, per cui verrà prodotta.

§. 490.

Quando si chiederà la restituzione nel primiero stato contro una Sentenza riportata, si dovrà procedere nel modo prescritto per ogni altra causa Civile.

§. 491.

Quando però essa verrà richiesta contro la Scadenza di un termine perentorio, e la Parte nel ter-

mine portato dal §. 487. avrà fatta la sua istanza, dovrà il Giudice ordinare una comparsa ad un termine breve, e sentite in essa ambedue le Parti decidere l'affare per decreto da attergersi all'esibito.

§. 492.

Venendo con questo Decreto dal Giudice, sia di prima, sia di seconda istanza accordata la restituzione in intero, dovrà il Giudice contestualmente nel Decreto medesimo fissare un nuovo termine perentorio a compimento di ciò, per cui la Parte sarà stata restituita in intero, ed in questo caso non potrà aver luogo riclamo ulteriore contro il Decreto; la via del ricorso sarà quindi in allora soltanto aperta, quando il Giudice avrà negata la restituzione in intero.

§. 493.

In qualunque caso siasi accordata, ovvero negata la restituzione in intero, dovrà sempre la Parte, che l'avrà implorata, venir obbligata a rifondere alla Parte contraria le spese per detta causa incontrate, le quali a tal uopo avranno da fissarsi nel Decreto. Qualora però si scuoprissi, che il lasso del termine fosse avvenuto per colpa della Parte, ovvero dell'Avvocato, dovrà ancora questa negligenza parzialmente punirsi, ed all'Avvocato colpevole verrà ingiunta la rifusione delle spese causate ad ambedue le Parti.

§. 494.

La Causa di restituzione in intero introdotta contro un'emanata Sentenza non ritarda giammai il corso degli atti esecutivi, e l'eseguimento del giudicato: la restituzione in intero all'incontro contro la Scadenza di un termine perentorio ha l'effetto, che sino all'ultimazione del punto incidente su di essa non si può procedere ulteriormente nel merito.

§. 495.

Il termine assegnato in conformità del §. 69. per proporre l'atto di provocazione contro una No-

zione appartiene a quei termini perentorj, per li quali, quando siano scaduti senza colpa, si deve chiedere la restituzione in intero entro 14 giorni, di maniera che in caso contrario la provocazione non ha più luogo. Tuttavia può chiedersi anche contro una Nozione passata in giudicato la restituzione in intero entro il termine della prescrizione; in questo caso però deve la Parte fare da Attore, e produrre a sostegno del primiero suo diritto le prove militanti contro la Nozione.

CAPITOLO XXXV.

Delle Ferie.

§. 496.

Saranno giorni Feriali: tutte le Domeniche, e Feste di pieno precetto; li giorni dalla Festa di Natale fino all' Epifania; dalla Domenica delle Palme fino al Lunedì di Pasqua inclusivamente; i tre giorni delle Rogazioni; i dieci ultimi giorni di Luglio; ed i dieci primi di Ottobre.

§. 497.

Ne' giorni di feria non si potrà tenere alcuna Udienza, o Sessione giudiziale a riserva de' casi, ne' quali il Giudice troverà, che la dilazione cagionerebbe all' una, o all' altra Parte un danno, ovvero pericolo di danno. Qualora tuttavia anche fuori di questi casi si fosse per un giorno feriale destinata giornata, vi comparissero ambedue le Parti, e in essa facessero le loro deduzioni, si potrà procedere validamente, e sul processo proferire sentenza; ma se questa si emanasse in contumacia di una Parte, potrà essa interporre il gravame di nullità.

§. 498.

Anche nei giorni di Feria è lecito alle Parti di presentare le Scritture in causa, e le intimazioni ancora possono in ogni caso farsi ne' giorni di Feria.

Delle Ferie.

§. 499.

Se alcuno sarà stato condannato a pagare una somma di danaro, si potrà chiedere, ed eseguire la pignorazione anche ne' giorni feriali, escluse però le Domeniche, e Feste di pieno Precetto; eseguita però la pignorazione, ed assicurato con ciò l'interesse dell' Attore, si dovrà differire l'ulteriore Esecuzione fino a che saranno passate le Ferie.

§. 500.

Negli altri casi espressi nel Capitolo, che tratta dell' Esecuzione, si potrà domandare, e mandar ad effetto l' Esecuzione anche nelle Ferie: solo allorchè converrà assegnare un termine alla prestazione d' un fatto, ossia lavoro, il Giudice dovrà avere il dovuto riguardo alle Ferie, e secondo la condizione delle persone al tempo della Raccolta, e delle Vendemmie.

CAPITOLO XXXVI.

Dell' Intimazione de' Decreti, ed Ordini Giudiziali.

§. 501.

Tutte le ordinazioni, che dal Giudice emanano tanto nel corso della causa, come negli atti esecutivi, deve egli farle intimare tanto alla Parte, dalla cui istanza derivano, come ancora alla Parte contraria.

§. 502.

Il primo Decreto, cha emanerà dopo mossa la Lite, si dovrà sempre far tenere al Reo convenuto mediante consegna nelle proprie di lui mani; ma de' susseguenti basterà, che segua l' intimazione mediante la consegna in mano dei domestici del medesimo.

§. 503.

Se il Cursore, il quale ha da eseguire l'intimazione, rimarcasse, che la Parte si tenesse ascosa, egli dovrà affiggere alla porta della di lei abitazione l'avviso scritto dell'ora, nella quale egli nel giorno seguente farà nuovamente ritorno per farle questa intimazione. Se la Parte non si lasciasse nemmeno allora ritrovare, dovrà affiggere alla porta della Casa il Decreto, che dovrebbe intimarlo, e questa affissione sortirà l'effetto stesso, come se l'intimazione si fosse fatta alle di lei mani.

§. 504.

Quando per parte del Reo convenuto vi saranno più consorti della Lite, il primo Decreto colla Scrittura, e suoi Allogati dovrà consegnarsi a quello, che sarà nominato il primo nella Scrittura, ed agli altri se ne farà tenere soltanto un Estratto, ossia la Rubrica della Scrittura, con una copia del Decreto: con che sarà libero a ciascun consorte di farsi comunicare il Libello, e suoi Allogati per l'ispezione da quello, a cui sarà stato consegnato.

§. 505.

La Parte, che durante la Lite vorrà mutare la sua abitazione, dovrà notificare in debito tempo e giudizialmente all'Avversario il nuovo alloggiamento, o luogo d'abitazione; altrimenti il Decreto verrà affisso nel luogo del Giudizio, e tale affissione avrà lo stesso effetto, come se fosse seguita l'intimazione come sopra: il Cursore però in tal caso dovrà ritenere presso di se gli Allogati appartenenti al Decreto giudiziale, e consegnarli sopra insinuazione a quello, al quale s'aspettano.

§. 506.

Quando dall'una parte, o dall'altra vi saranno più Consorti in Lite, essi dovranno notificare all'Avversario quello fra di loro, a cui saranno da inti-

marsi gli ulteriori Decreti giudiziali: altrimenti si farà l'intimazione in mano di chi sarà nominato il primo nella prima Scrittura.

§. 507.

Quando l'una, o l'altra Parte non dimorerà nel luogo del Giudizio, dovrà l'Assente, essendo Attore, subito nel primo Libello, e se Reo convenuto, prima della scadenza del termine, che gli sarà prefinito per la Risposta, destinare, e rendere nota all'Avversario una persona abitante nel luogo, alla quale debbano rimettersi li Decreti giudiziali: altrimenti la Parte assente dovrà portare le Spese delle Intimazioni senza alcun risarcimento; in qualsivoglia caso sarà però dovere della Parte, che avrà impetrato il Decreto, di anticipare provvisionalmente le spese per conto dell'altra.

§. 508.

Quando l'Attore dimorerà fuori degli Stati di SUA MAESTA', o non sarà noto il luogo di sua abitazione entro li medesimi, esso dovrà nominare un Procuratore nel luogo del Giudizio; altrimenti gli sarà ingiunta dal Giudice questa nominazione senza dar passo al Libello, come per altro sarebbe d'ordine.

§. 509.

Se l'Attore farà l'indicazione, che il Reo convenuto dimori fuori degli Stati di SUA MAESTA', o di non avere notizia del luogo della di lui dimora, ed anche il Giudice ignori, dove il Reo Convenuto si ritrovi, si dovrà costituire al Reo Convenuto a di lui pericolo, e spese un Curatore, che lo rappresenti, e gli si renderà noto ciò mediante pubblico Editto, affinchè il medesimo possa manire il Procuratore nominato de' necessarij documenti, oppur volendo destinare ed indicare al Giudice un altro Procuratore. Da tale pubblicazione d'Editto non potrà esimersi se non chi, prima di abbandonare gli Stati di SUA MAESTA', avrà al suo Giudice indicata

persona munita di pienpotere, alla quale si possano fare le intimazioni durante la sua assenza coll' effetto stesso, come se fossero seguite in proprie di lui mani. Del resto, quando l'Attore venisse convinto di aver egli studiosamente tacito il luogo della dimora del Reo Convenuto, sarà nulla tutta la procedura, ed egli tenuto a pagare le spese causate nella pubblicazione dell'Editto, e nella nomina del Curatore, ed oltre di ciò avrà da sottoporsi ad una proporzionata pena.

§. 510.

Se però fosse noto il luogo della di lui dimora fuori degli Stati di SUA MAESTA', si dovrà oltre alla pubblica Notificazione prescritta nel precedente §. consegnare alla Posta il Libello contro di lui presentato col debito indirizzo, e riportare dal detto Ufficio di Posta un Certificato, ossia Ricevuta della seguita consegna.

§. 511.

Quando si fa l'intimazione ad una Parte dimorante negli Stati di SUA MAESTA' col mezzo della consegna all' Ufficio di Posta, dovrà la ricevuta da rilasciarsi dalla Parte citata esprimere la dichiarazione dell'intimazione avuta, ed il giorno, in cui sarà seguita. Se la Parte ricusasse tale ricevuta, o non si lasciasse ritrovare, si dovrà sul rapporto dell' Ufficio postale indicante queste circostanze procedere, come viene prescritto pei casi, ne' quali il luogo della dimora della Parte non è noto.

§. 512.

Se l'una, o l'altra Parte avrà costituito un Procuratore, l'intimazione de' Decreti giudiziali alle di lui mani sarà valida, sino a che ne sarà stato nominato un altro.

§. 513.

Ogni scrittura da comunicarsi alla Parte contra-

ria, dovrà presentarsi in duplo, con che però uno de' duplicati contenga tutti gli allegati, e sopra ciascun duplicato si estenderà un eguale Decreto.

§. 514.

Il Giudice dovrà far tenere al Cursore, quanto prima sarà possibile, la Scrittura, sopra cui sarà fatto il Decreto con tutti gli allegati, ed incomberà quindi allo stesso Cursore di consegnarla tosto con tutti gli allegati alla Parte, cui spetterà; il medesimo dovrà pure certificare la seguita intimazione sulla copia, ossia duplicato della scrittura, e restituire la copia alla Parte, che l'avrà presentata.

§. 515.

Quando il Decreto sarà da intimarsi a più Consorti di Lite, il Petente dovrà unire alla Scrittura tante Rubriche, o sieno estratti, quanti saranno li Consorti di Lite, ed annotare sopra ciascuna il luogo d'abitazione di quello, a cui dovrà rimettersi; il Giudice vi dovrà aggiungere l'emanato Decreto, e far quindi eseguire l'intimazione col mezzo del Cursore.

§. 516.

Ogni qual volta dovranno citarsi Testimonj, non si comunicherà ad essi nè la Scrittura della Parte, nè la Rubrica col Decreto, ma s'ingiungerà generalmente a nome del Giudizio la comparizione nel tempo assegnato, per deporre la testimonianza.

CAPITOLO XXXVII.

Dei Termini.

§. 517.

Ogni primo termine ripete la sua misura unicamente dalla Legge. I termini ulteriori la ricevono tutti dal prudente relativo giudizio del Giudice, che

però non è da confondersi coll'arbitrio, ma dev'essere fondato sulla dimostrata, e con equità riconosciuta necessità.

§. 518.

Quando una Parte non fosse in grado di dar esequimento alla ricevuta ordinazione giudiziale nel termine destinato, dovrà essa prima che scada, ricercare, che le venga prorogato lo stesso termine, e non solo spiegarà le cause dell'impedimento, ma addarre ancora le ragioni, per cui si rende credibile il bisogno del termine più ampio, che essa ricerca.

§. 519.

Dove la Legge espressamente ordina, che dopo la scadenza del termine stabilito la Parte non venga più ascoltata, non è il Giudice autorizzato ad accordare la proroga del termine, si dovrà anzi in questi casi rigettare senz'altro il ricorso della proroga. Fuori di questo può il Giudice anche senza sentire la Parte contraria accordare la proroga del termine, quando il termine prorogato, sia sopra la prima, sia in seguito alla seconda domanda, non oltrepassa nella sua totalità il termine legale.

§. 520.

Quando colla ricercata proroga verrebbe ad oltrepassarsi il termine legale, ed il Giudice non credesse doversi rigettare senz'altro il ricorso, si deve in ordine ad esso sentire la Parte. Se essa l'accorda, non potrà la proroga venire dal Giudice negata, eccetto che egli rilevasse, che l'adesione fosse accordata solo dal Padrocinatore senza scienza e consentimento del suo Cliente, al quale ne deriverebbe pregiudizio; ed in questo caso si potrà chiedere il sentimento immediato del Cliente stesso. Ma se la Parte contraria non acconsentisse alla ricercata proroga, dipenderà dal Giudice, se, ed in quanto ei voglia in una comparsa sentire ambedue le Parti per rischiarare l'allegato bisogno, e dietro di essa, o pure anche

senza la medesima, accordare tostamente, oppure denegare la proroga. In cadauno dei casi suddetti dovrà la decisione relativa alla proroga rilasciarsi per Decreto, contro del quale alla Parte, che si reputasse lesa, sarà aperta la via del ricorso al Giudice Superiore.

§. 521.

Ogni termine comincerà a computarsi dal giorno prossimo successivo a quello, nel quale sarà seguita l'intimazione sia alla Parte, contro la quale dovrà avere effetto, sia al di lei Padrocinatore dimorante nel luogo del giudizio. Ciò avrà luogo anche in ordine a que' termini, che dovranno avere effetto contro persone assenti, non potendo la consegna fattasene all'Ufficio postale tenere luogo di una reale intimazione. Al contrario i termini prorogati decorreranno tutti dal giorno successivo a quello, in cui sarà scaduto l'antecedente termine, del quale si sarà chiesta la proroga.

§. 522.

Nei giorni del termine, sia esso fissato dalla Legge, ovvero dal Giudice, non vanno computate le Ferie. Solamente l'insinuazione dell'Appellazione, e della Revisione sono eccettuate da questa regola, come pure la provocazione nelli casi motivati nei §§. 68. e 70.; imperciocchè in ordine ad esse nei quattordici giorni stabiliti dalla Legge si conteggiano anche i giorni delle Ferie.

§. 523.

Le Scritture, che in forza dell'ordinazione della Legge devono essere presentate al Giudice Superiore, deve la Parte nel termine fissato rassegnarle a Lui, o a Lui spedirle, altrimenti dovranno senz'altro venire rigettate.

§. 524.

Quando la ricercata proroga del termine viene denegata, restano a vantaggio della Parte tutti ancora

quei giorni, che sul termine stesso, per la cui proroga erasi presentata l'istanza, nel giorno della seguita consegna del ricorso non erano ancora trascorsi.

§. 525.

Il termine scade nell'ultimo giorno, e precisamente nell'ora ultima, nella quale in quel giorno il Giudizio è aperto; ogni Atto Giudiziale, per cui si è fissato un termine, potrà ciò non per tanto eseguirsi sino a quel giorno, anzi ancora validamente nel giorno medesimo, nel quale la Parte contraria fa uso avanti al Giudice del diritto, che le deriva dalla scadenza del termine.

C A P I T O L O XXXVIII.

Delle Spese giudiziali.

§. 526.

La Parte soccombente nell'esito della causa sarà tenuta regolarmente ad abbonare alla Parte contraria le spese Giudiziali, che la medesima avrà fatte salvochè, qualora il Giudice stimasse per motivi rilevanti, doversi avere per compensate le spese giudiziarie fra ambedue le Parti. Il Giudice però non potrà dar luogo a tale compenso ne' seguenti casi: 1.) se la Parte soccombente avrà contraddetto il proprio fatto, dal quale dipendeva la decisione della causa, e ne sarà stata in seguito convinta in Processo: 2.) se il soccombente avrà litigato contro la chiara, e letterale disposizione della Legge: 3.) se esso non avrà fatto alcuna Risposta, o Difesa sul merito principale della causa: 4.) se egli senza produrre altre prove avrà deferito alla Parte contraria il Giuramento decisorio, e questa l'avrà assunto: 5.) se alcuno avrà appellato dalla Sentenza proferita in prima istanza, e sarà rimasto soccombente anche nel secondo Giudizio; in quest'ultimo caso il soccombente dovrà sempre portare le spese dell'Appello.

§. 527.

Nelle cause coll'Ufficio Fiscale, nelle quali esso sarà stato condannato nelle spese Giudiziali, dovranno queste andare a carico del fondo pubblico, cui la causa appartiene, e frattanto verranno anticipate dall'Ufficio delle Tasse; solamente nelle cause de' sudditi, che vengono patrocinate dall'Ufficio fiscale, dovrà il patrocinato suddito stesso pagare le spese aggiudicate alla controparte. Allorquando le spese Giudiziali vengono caricate alla Parte contraria al Fisco, dovranno queste pagarsi all'Erario nella misura stessa, come se la Causa si fosse fatta da un altro Avvocato.

§. 528.

Al Padrocinatore, che sarà stato dato *ex Officio* alla Parte povera, si dovranno dall'altra Parte, che sarà stata condannata nelle spese giudiziali, contribuire egualmente le competenze, che gli saranno dovute.

§. 529.

Nello stesso modo si dovrà condannare alla rifusione delle spese giudiziali chi avrà abbandonata la causa, prima che sia stata decisa con Sentenza.

§. 530.

All'incontro, chi una volta avrà riportata Sentenza a suo favore, non potrà mai essere condannato dal Giudice superiore nelle spese giudiziali di prima istanza.

§. 531.

La Parte, che secondo la norma sopra spiegata dovrà portare le spese giudiziali in una contestazione accessoria, dovrà essere condannata nella Sentenza relativa.

§. 532.

Il Giudice tanto inferiore che Superiore dovrà

anche senza istanza di Parte o dichiarare espressamente la compensazione delle spese giudiziali, oppure aggiudicarne l'abbonamento alla Parte, a cui comperterà. Soltanto nelle Sentenze interlocutorie, colle quali viene admissa la prova ordinaria per testimonj, si dovrà differire la cognizione circa le spese giudiziali di prima istanza sino alla Sentenza, che sortirà in merito dopo che saranno compiute le prove.

§. 533.

Il Giudice dovrà pur moderare nella Sentenza l'importo delle spese aggiudicate ad una Parte. Saranno perciò tenute le Parti a consegnare sotto perdita dell'abbonamento negli Atti una Specifica, ossia Nota delle spese giudiziali.

§. 534.

Per le scritture fatte dalla Parte litigante stessa, ovvero da un Avvocato in propria causa, si riceverà la medesima Tassa ossia Competenza, che si dovrebbe esigere, se la scrittura fosse stata composta da un terzo.

§. 535.

La rifusione delle spese di Viaggio non avrà luogo, se non per li Viaggj, i quali in riguardo all'oggetto controverso saranno stati giudicati necessari dal Giudice, oppure intrapresi di suo ordine.

§. 536.

L'Attore, che nella Provincia, entro la quale dovrà agitarsi la causa, non sarà notoriamente provisto di sufficienti facultà, dovrà ad istanza del Reo Convenuto dare un'idonea cauzione per l'abbonamento eventuale delle spese giudiziali, ovvero offrire il giuramento della povertà ossia della sua incapacità di prestarla. Altrimenti dovrà egli, ad istanza della Parte contraria, esservi compulso per Decreto, senza però ritardare il corso della causa principale.

§. 537.

Quando al Giudice risulterà dall'Attitazione della causa, oppure dall'interposto Appello, o Revisione, che una Parte, o l'altra abbia agito con manifesta ingiustizia, e specialmente coll'aver negate circostanze vere, o supposte circostanze false, egli dovrà condannare la Parte colpevole, ed il Padrocinatore di essa in una pena pecuniaria, o corporale a misura delle circostanze.

CAPITOLO XXXIX.

Degli Avvocati.

§. 538.

Non si potrà ammettere all'esercizio dell'Avvocatura sia per la Città, come in Provincia, se non chi avrà ottenuto la Laurea dottorale in alcuna delle Università degli Stati di S. M.

§. 539.

Chiunque aspirerà ad essere iscritto nel ceto degli Avvocati, dovrà avere l'età compita di 24 anni, ricorrere a tal fine al Tribunale d'Appello, e presentare, oltre il Diploma di Dottore, l'attestazione di un Avvocato approvato, onde far constare dell'esperienza nella pratica forense acquistata pel corso almeno di tre anni, non meno che delle prove da lui date di sua assiduità, abilità, ed onoratezza.

§. 540.

Il Tribunale d'Appello dovrà in vista di tali attestati sottoporre l'aspirante ad un rigoroso Esame tanto sulla Teoria, che sull'applicazione del presente Regolamento Giudiziario, e di tutte le leggi vigenti, informarsi esattamente de' di lui costumi, ed onesta condotta, e quando il soggetto sarà riconosciuto abile, dovrà esser ammesso all'Avvocatura.

§. 541.

Ogni qualvolta un Avvocato verrà richiesto ad assumere il Patrocinio d'una causa, esso dovrà avanti tutto accertarsi, se la causa sia giusta, ed equa, e però qualificata per il Patrocinio: a questo effetto egli dovrà prima di assumerlo, esaminare nel caso, che la sua Parte sia l'attrice, 1.) cosa essa domandi, tanto sull' assunto principale, quanto per le obbligazioni accessorie; 2.) quali siano le ragioni, da cui si trova assistita per provare l'azione, ed ogni circostanza della medesima; 3.) se vi esistano Documenti scritti sopra questa, o quell' altra circostanza; 4.) ove si trovino tali Documenti; 5.) chi sia stato presente in questa o quell' altra circostanza; 6.) quali circostanze la Parte sia pronta ad affermare con Giuramento, 7.) e sopra quali si possa in ogni caso deferire il Giuramento alla Parte contraria.

§. 542.

Allo stesso fine l' Avvocato dovrà, qualora la Parte richiedente il di lui Patrocinio sarà la Rea convenuta, avanti tutto esaminare attentamente il merito della contraria Petizione, e ponderare le eccezioni, che vi saranno in contrario in quanto avranno origine dal fatto, come pure indagare le prove, colle quali possano avverarsi le circostanze delle eccezioni medesimo.

§. 543.

Si nell' uno, che nell' altro caso l' Avvocato dovrà estendere la specie di fatto, ossia una narrazione completa del vero stato della ragione controversa, e di tutte le circostanze, che gli saranno state manifestate dalla Parte, e falla quindi sottoscrivere dalla Parte medesima, qualora sappia scrivere, e quand' essa lo domanderà, consegnargliene una copia firmata da lui stesso. Egli sarà pure tenuto a presentare la specie di fatto al Giudice ad ogni richiesta, in guisa però, che se questa non sarà stata comunicata alla

Parte avversaria, non vi si potrà avere alcun riguardo nella definizione della causa.

§. 544.

L' Avvocato dovrà secondo la qualità delle circostanze ulteriormente, e principalmente verificare: 1.) se non vi siano più persone, che debbano essere consorti della Lite; 2.) se alcuna di esse non sia soggetta a Curatela; 3.) in qual modo s' abbiano a raccogliere previamente li necessarj documenti, ed amminicoli; 4.) a qual Giurisdizione il Reo sia soggetto; 5.) se l' azione non debba dirigersi contro più persone; 6.) se alcuna di queste sia sottoposta a Curatela; 7.) se non si abbia a denunziare la Lite a qualcheduno; 8.) se fino all' ultimazione della causa non debbano prendersi altre cautele legali.

§. 545.

L' Avvocato, che vorrà accettare il Patrocinio, dovrà farsi munire senza dilazione d' un Mandato scritto di procura, ossia pienpotere generale, o speciale, il quale dovrà essere firmato di mano propria dai singoli clienti, ossia consorti della Lite, ch' esso rappresenterà: la Carta di procura però non potrà accettarsi dall' Avvocato, quando da una parte non sarà nominato in essa un sostituto, ovvero gli venga conferita la facoltà di sostituire un altro; e che dall' altra il Mandato non obblighi ancora gli Eredi del Mandante; se però fosse stato ommesso nella carta l' uno, o l' altro Articolo, non si dovrà accettare nel primo caso alcuna Scrittura, fuorché ne' casi gravi, e dove la dilazione fosse pericolosa, e sarà tenuto l' Avvocato a presentare almeno colla seconda Scrittura un altro Mandato conforme al prescritto qui sopra; nel secondo caso all' incontro, si dovrà proseguire il processo senza interruzione, anche allorquando fosse accaduta la morte del Mandante: ciò sarà pure da osservarsi rispetto ad ogni altro Mandante nella trafila del processo.

§. 546.

Se l'Avvocato avrà trascurata una, o l'altra delle surriferite prescrizioni dei precedenti §§., e la Parte indicasse un fatto, che sarebbesi dovuto addurre, e che non abbia addotto; una circostanza, ch'egli avrebbe dovuto contraddire, e non avrà contraddetta; Amminicoli, dei quali avrebbe dovuto far uso, e non l'avrà fatto: militerà in questi casi contro di lui la presunzione di parzialità per l'avversario.

§. 547.

Nell'Attitazione della causa l'Avvocato dovrà conformarsi esattamente a questo Regolamento Giudiziario, e presentare le sue Scritture con carattere netto, e leggibile, e senza eccessiva estensione.

§. 548.

L'Avvocato non potrà sotto grave responsabilità, e castigo ricusare di assumere il padrocinio per riguardi personali alla Dignità, ed al carattere di coloro, contro dei quali dovesse intraprendere la Clientela, qualora non avesse altra fondata ragione di scusa: e similmente dovrà con tutto lo zelo, e senza usare riguardi circa le dilazioni dell'Avversario proseguire la causa già assunta, e senza fondato motivo non abbandonarla, prima che sia ultimata, e quando egli fosse a ciò fare indotto da rilevanti ragioni, dovrà denunciarlo Giudizialmente alla Parte, e sarà ciò non pertanto obbligato a rappresentarla anche dopo la giudiziale denuncia, fino a che incominciando dal giorno, in cui essa sarà stata intimata, sarà scorso tempo eguale al termine, che verrebbe ad essa accordato per la produzione di una risposta, eccettuato il caso, che la Parte si avesse costituito prima di detto termine un altro Avvocato.

§. 549.

Quando la Parte stessa non avrà nominato un Sostituto, dovrà l'Avvocato di essa scegliere, e no-

tificare alla Parte contraria un Soggetto a tal fine; e questo dovrà in caso di morte, rinunzia, od altro impedimento del primo Avvocato, proseguire il Patrocinio della causa, finchè sarà nominato dalla Parte un altro Patrocinatore. Il nominato Sostituto dovrà esso pure firmare il mandato di Procura per contrassegno di averla accettata.

§. 550.

Non sarà lecito ad alcun Avvocato di prestare la sua opera ad ambedue le Parti litiganti nello stesso tempo, e nella medesima causa, e così neppure di assistere col padrocinio una Parte nella causa, in cui esso avrà prima assistito la Parte contraria.

§. 551.

Non sarà permesso agli Avvocati di frapporre alcun raggio, o nuova molestia nelle cause già decise, ed ultimate.

§. 552.

Sarà pur proibito onninamente agli Avvocati lo stipularsi previamente una speciale, e determinata ricompensa per il caso, che sarà guadagnato il processo, oppure far per se acquisto delle ragioni controverse affidategli dalla sua Parte: tali patti non solamente saranno invalidi, ma l'Avvocato, che gli avrà fatti, dovrà inoltre essere punito.

§. 553.

Ogni Avvocato nella presentazione dell'ultima Scrittura in causa, come pure della Scrittura d'Appello, o Revisione dovrà unire agli Atti una Specifica delle sue competenze, la quale dovrà essere concepita in modo, che a lato di ciascun atto, o scrittura, per cui egli domanda la mercede, siavi in margine uno spazio, nel quale possa il Giudice contrapporre la somma, che avrà moderata.

§. 554.

Così pure dovrà l'Avvocato in fine della giornata, sopra la quale emanerà una decisione, produrre la pretensione di sue competenze o in iscritto, o verbalmente con farla ricevere in Protocollo. Quando venisse trascurata la dimissione della Specifica, ed il Giudice per causa di questa deficienza non potesse condannare la Parte contraria nella rifusione delle spese, dovrà egli nella Sentenza esprimere, che il Padrocinatore resta privato delle spese sostenute, e delle mercedi dovutegli, e di esser egli in debito di restituire alla Parte ciò, che avesse per avventura già ricevuto.

§. 555.

In ogni caso, nel quale il Giudice avrà a condannare la Parte soccombente nelle spese del Processo, dovrà egli moderare nella Sentenza medesima le competenze pretese contro la stessa Parte soccombente dall'Avvocato della Parte contraria; all'incontro il Giudice non dovrà moderare le competenze, che una Parte avrà a pagare al proprio Avvocato, se non allorchè la Parte stessa avrà domandata tale moderazione.

§. 556.

L'opera dell'Avvocato non si potrà valutare nè dal numero de' Fogli delle Scritture, nè da quello delle giornate giudiziali: ma se ne dovrà apprezzare il merito reale, qualunque patto si fosse su di ciò stabilito fra l'Avvocato medesimo, e la Parte.

§. 557.

Per tale valutazione il Giudice dovrà aver in vista i seguenti punti: 1.) se l'Avvocato abbia impiegato una speciale fatica, per ritrovare li mezzi, ed amminicoli, onde istruir il processo, e per corredare fondatamente le Scritture in causa; 2.) se il merito intrinseco della Scrittura faccia conoscere

una singolare diligenza, e non mediocre abilità; 3.) se abbia esso condotto la Lite colla possibile esattezza, e sollecitudine; 4.) se abbia osservato in tutto, e per tutto la norma prescritta dal presente Regolamento; 5.) se lo stato delle facoltà della Parte non esiga una più stretta moderazione.

§. 558.

Se per colpa dell'Avvocato avrà il di lui Cliente a soffrire del danno, dovrà egli senza condonazione essere obbligato ad indennizzarlo, ed in oltre castigato secondo la qualità delle circostanze, che verranno rilevate.

§. 559.

Le mancanze, delle quali un Avvocato si sarà reso colpevole nel corso della Causa coll'eccessiva profissità delle Scritture, dilazioni riprovevoli, confusione, intralciamiento dell'affare, trascuratezza nell'osservanza dell'ordine prescritto, ingiuriam malizioso, o in altra guisa, per cui l'amministrazione della Giustizia, ed il buon ordine ne venisse a soffrire, dovrà il Giudice di prima Istanza stesso punirlo o con rimproverargli le commesse mancanze, o in iscritto, o in pubblica adunanza del Consiglio, col moderargli a tutto rigore le competenze, o dichiararlo decaduto assolutamente, ed obbligarlo a restituire il ricevuto, costringendolo a rifonder del proprio le spese, condannandolo in una multa pecuniaria, oppure all'arresto in Casa per alcuni giorni. La pena ingiunta con giustizia, ed equità non dovrà facilmente venirgli rimessa, e si dovrà ogni volta renderne intesa la Parte. I Giudici nella Campagna non potranno passare a simili castighi senza l'approvazione del Tribunale d'Appello.

§. 560.

Se l'Avvocato si rendesse frequentemente colpevole di simili contravvenzioni, e non giovasse la pena inflitta dal primo Giudice, oppure se al Giu-

dice si affacciasse un processo, nel quale l'Avvocato per ignoranza, o avidità di guadagno avesse sostenuta una manifesta ingiustizia, o si fosse permesso de' fraudolenti raggiri, ovvero ancora se dal contegno dell'Avvocato preso in complesso si manifestassero azioni, le quali dimostrassero un riprovevole carattere indegno della pubblica fede, dovrà il primo Giudice parteciparlo al Tribunale d'Appello, e questi previa inquisizione, ed a misura del delitto, o imporgli una proporzionata multa pecuniaria, o sottoporlo all'arresto, ed escluderlo dall'esercizio dell'Avvocatura o per qualche tempo, ovvero per sempre.

§. 561.

Anche il Dicastero politico, quando gli venisse a notizia il traviamiento di un Avvocato, che avesse rapporto colla di lui morale condotta e necessaria buona fede, o scuoprissi, che egli contraesse molti debiti, dovrà tosto parteciparlo al Tribunale d'Appello, il quale previa inquisizione avrà da escludere il colpevole dall'Avvocatura, o per un qualche intervallo di tempo, oppure in perpetuo, semprechè dopo replicate inutili punizioni non vi si ravvisasse alcuna emendazione.

§. 562.

Al contrario agli Avvocati di merito, i quali con vero zelo per l'Amministrazione della Giustizia, con abilità, e probità avranno disimpegnato questo loro per il pubblico Bene interessante Ufficio, dovranno dai Tribunali ad opportuna occasione essere distinti con certificato dei meritati elogj, venire appoggiati con riguardo pel loro avanzamento, e nelle proposizioni, che si avranno a fare per rimpiazzare le cariche di Giudice, si avrà da valutare come argomento degno di commendevole considerazione l'esercizio dell'Avvocatura per lungo tempo sostenuto con riputazione costante.

Del Giudice.

§. 563.

Chiunque domanderà di essere fatto Giudice presso qualche Giudicatura, o Tribunale nelle Città, dovrà far constare con i soliti attestati, che sia stata sperimentata, e riconosciuta sufficiente la sua dottrina, ed abbia compito il prescritto corso dello Studio Giuridico in una delle Università degli Stati di SUA MAESTA'.

§. 564.

Quelli, che aspireranno alla Carica di Assessori stipendiati, o Giudici in campagna, avranno da comprovare colle attestazioni almeno di qualche Ginnasio degli Stati di SUA MAESTA' le cognizioni procuratesi nella Giurisprudenza. In mancanza soltanto di tali soggetti potranno venire ammessi uomini forniti di prudente discernimento, e per più anni nel maneggio degli affari Giudiziarj sperimentati.

§. 565.

Oltre gli attestati dello Studio si richiede in essi in genere: 1.) l'età compiuta di 24 anni: 2.) comprovata buona condotta morale: 3.) esperienza, ed esercizio nella spedizione degli affari giudiziarij conseguita pel corso almeno di tre anni: 4.) che i petenti si sottomettano ad un rigoroso esame avanti il Tribunale d'Appello sulle leggi vigenti, il Regolamento giudiziario, e la loro abilità nel concetto dello scrivere. Dopo questi sperimenti verranno essi muniti del Decreto d'idoneità, nel quale si avrà da esprimere dichiaratamente il grado di sufficiente, o di distinta abilità. Quelli soltanto saranno dispensati dagli avvisati sperimenti, che avranno date pubbliche iterate prove di capacità ed intelligenza negli anzidetti oggetti.

§. 566.

Questi requisiti reggono pure per il caso, che quel Possidente, al quale come Superiorità, spetta anche la giurisdizione, volesse esercitarla da per se stesso.

§. 567.

Quelli 1.), contro la sostanza de' quali sarà stato aperto il concorso de' Creditori, qualora non abbiano giustificata pienamente la loro innocenza, o che 2.) saranno stati giudizialmente dichiarati prodighi, saranno inabili ad ottenere la Carica di Giudice, e qualora coprissero una tal carica, dovranno rimoversi dalla medesima.

§. 568.

Li Giudici, che saranno incorsi nell' inquisizione criminale, dovranno sospendersi dall' esercizio della Carica durante l' inquisizione, e allorchè saranno stati giudicati rei d' un pubblico Delitto, saranno decaduti immediatamente dalla Carica.

§. 569.

Non potrà alcun Giudice godere di altro provento per causa dell' Offizio fuori dell' Onorario a lui assegnato, eccettuate le spese forzose in caso di viaggio. Tutte le Tasse e Multe dovranno perciò essere versate nel Regio Ufficio delle Tasse, senza che il Giudice ne percepisca la menoma parte, sia che l' affare venga da lui trattato in via ordinaria, o in via di delegazione.

§. 570.

Dovranno astenersi li Giudici dall' accettazione di qualunque regalo; e contravvenendo, incorreranno irremissibilmente nelle pene prefinte dalle Leggi vigenti.

§. 571.

Ogni Giudice dovrà in fine dell' anno trasmettere al Tribunale, a cui sarà soggetto, un Elenco di tutte le cause, che si troveranno pendenti nella sua Curia, e non saranno ancora ultimate; come pure indicare il numero delle cause, che nel decorso dell' anno saranno state da lui decise, e che si saranno introdotte in Giudizio.

§. 572.

I Giudici dovranno procedere, e sentenziare secondo la vera, e generale intelligenza dell' enunziativa di questa legge, e per conseguenza non permettersi mai qualsivoglia immaginabile arbitrio, per declinare dalla chiara norma di essa. Solamente nell' emergenza di un caso, che non fosse deciso dalle parole della legge, dovressi ripetere la decisione dall' applicazione di esso a quanto viene prescritto in casi analoghi. Il Giudice, che deviando dall' ordine prescritto nel Regolamento protrarrà il disbrigo della causa, o porterà danno alle Parti coll' abuso del suo Ufficio, sarà tenuto alla riparazione. Il gravame relativo però si dovrà dalla Parte proporre non in via di azione regolare, ma in via di reclamo al Giudice Superiore, e questi dovrà esaminarlo *ex Officio*, e deciderlo.

CAPITOLO XLI.

Della procedura presso li Tribunali di Cambio.

§. 573.

Il prescritto del generale Regolamento giudiziario è da osservarsi anche presso li Tribunali Mercantili, e di Cambio, in quanto nel presente Capitolo non viene ordinato altrimenti. Solamente il Tribunale Mercantile di Bolzano deve regolarsi dietro lo Statuto particolare, che gli è stato concesso.

§. 574.

Le cause, che vengono trattate avanti li Tribunali di cambio sopra cambiali, devono annoverarsi fra li casi, che sono per legge qualificati alla procedura verbale.

§. 575.

Negli affari mercantili e di cambio può il Tribunale di cambio per la presentazione della Risposta, Replica, e Duplica assegnare termini più brevi di quello sono generalmente stabiliti. Anche la proroga dei termini non deve essere accordata senza grave motivo.

§. 576.

Le legittime lettere di cambio, che sono rilasciate sotto una firma resa pubblicamente nota, e debitamente protocollata, non abbisognano di quegli ulteriori requisiti, che sono prescritti per le obbligazioni debitoriali. (§. 181.)

§. 577.

Anche il giro conserva l'efficacia attribuitagli dal Regolamento cambiario, quand' anche non sia interamente scritto di propria mano del girante, ma soltanto sottoscritto.

§. 578.

Ciò, che è prescritto nel Capitolo decimosettimo del generale Regolamento giudiziario circa la prova per periti, si dovrà intendere anche per quei casi, dove nelle cause mercantili e di cambio voglia instituirsi la prova mediante periti.

§. 579.

Presso il Tribunale di cambio devono estradarsi alla Parte entro 24 ore le ragioni del giudicato.

§. 580.

Contro una sentenza pronunciata presso il Tribunale di cambio deve presentarsi tanto l'interposizione di Appello, quanto anche la querela di nullità, indi il gravame e la risposta appellatoria entro tre giorni. Questo medesimo termine ha luogo anche nelle scritture revisionali, ed in ogni gravame, che nel corso del processo viene presentato al Giudice superiore.

§. 581.

Nella sentenza si prefiggerà il termine di tre giorni per il pagamento di un debito mercantile, o di cambio.

§. 582.

Il Tribunale di cambio ha non solo da placidare, ma anche da intraprendere l'esecuzione sopra li beni mobili del debitore, o con incaricare li proprij uffizianti giudiziali, oppure con ricercare per l'effetto il Giudizio del luogo, nel di cui distretto si trova il bene mobile da eseguirsi. In riguardo alla facoltà immobile poi ha bensì il Tribunale di cambio da placidare egualmente la esecuzione, ma l'adempimento ne spetta a quella Istanza, sotto la di cui giurisdizione appartiene il bene immobile.

§. 583.

L'intimazione di quegli ordini giudiziali, che deve farsi a proprie mani, si farà, quando essa riguarda un Negozio, a quello che ne ha la firma.

§. 584.

Presso li Tribunali di cambio non hanno luogo altre ferie, che nei giorni di Domenica, e festa di precetto, come altresì nei giorni di pubblica preghiera.

§. 585.

Quello, che desidera di essere assunto come Notaro del Tribunale di cambio, deve sottomettersi all'esame sulle sue cognizioni in affari mercantili e di cambio; quel Notaro poi, che unitamente agli affari di ufficio suoi proprj vuole essere autorizzato a patrocinare le Parti presso il Tribunale di cambio, od altre Istanze giudiziali, deve essere ammesso come Avvocato a norma delle generali prescrizioni del Regolamento giudiziario.

§. 586.

La procura per patrocinare un Negozio sarà rilasciata, e sottoscritta semplicemente da chi ne ha firma.

CAPITOLO XLII.

Della procedura presso li Giudizj montanistici.

§. 587.

E' da osservarsi anche presso le Istanze giudiziali montanistiche il prescritto del generale Regolamento giudiziario, in quanto non viene ordinato altrimenti nel presente capitolo.

§. 588.

Presso li Giudizj montanistici resta stabilita per regola la procedura verbale; se però viene sottoposta al Giudice un'altra convenzione delle Parti, si dovrà stare alla medesima.

§. 589.

In quelle cause, le quali concernono la proprietà, od un diritto di priorità delle miniere, dei filoni, o vene, degli ammassi, degli strati, e delle lavande minerali; la determinazione di confini, la loro trasgressione, e l'apertura di condotti sotterranei, oppure contenziosi diritti dei condotti principali, avrà luogo

Della proced. presso li Giudizj montanist. 159

anche a domanda di una sola delle Parti la procedura in iscritto.

§. 590.

Fra li casi di provocazione determinati in questa legge sono da annoverarsi anche quelli, ove si tratta di stabilire i confini, di aggiudicare ad una, o l'altra Parte la preferenza sopra un filone, o vena minerale; di misurare le caverne, o di dichiarare libero o depurato qualche campo di miniera. In ciò si osserveranno quelle regole, che per alcuni casi speciali sono prescritte dalle leggi montanistiche, e dalli regolamenti feudali delle miniere.

§. 591.

Quando si tratta di costruire un'opera montanistica, si dovrà esattamente osservare non già ciò, che è prescritto nel Capitolo della provocazione in causa di una fabbrica da intraprendersi, bensì quanto statuiscano le leggi montanistiche riguardo ai limiti dei campi, e condotti minerali, specialmente riguardo alla misurazione dei medesimi, e fissazione dei loro confini.

§. 592.

Nella prova per periti in affari montanistici le Parti, ed il Giudice non sono alligati alli Periti impiegati nel luogo del Giudizio. E' libero alle Parti di proporre al Giudice anche altri Periti in arte, ed in miniere; il giudice per altro non è tenuto di stare alla fatta proposizione.

§. 593.

La relazione dei Periti sopra ispezione assunta in affari montanistici dovrà essere estesa con tutta la possibile sollecitudine. Se poi non fosse possibile di compierla durante l'ispezione, sarà permesso alle Parti di separarsi anche prima che sia compita.

§. 594.

Insorgendo lite fra società d'interessati nelle miniere, basterà di enunciare nella sentenza la società con quella denominazione, che essa porta, e sotto la quale essa trovasi protocollata.

§. 595.

Il componimento amichevole presso le Istanze giudiziali montanistiche si può sperimentare soltanto coll' intervento delle Parti stesse, o di Procuratori tali, li quali siano in grado di legittimarsi con illimitato mandato in iscritto abile a transigere.

§. 596.

Negli affari contenziosi appartenenti alli giudizi montanistici non sarà in alcun altro modo permesso alle Parti di scegliere un Giudice arbitro, se non quando nel tempo stesso rinunziano a qualunque ulteriore reclamo; per conseguenza contro un laudo del giudice arbitro non sarà sentita alcuna Parte fuori del caso di manifesto dolo.

§. 597.

Il ricavo della miniera già realizzato dopo la chiusa del conto trimestrale potrà esser posto sotto sequestro; ma sopra parti della miniera, sopra metalli, ed altre provvigioni ed utensili esistenti nelle caverne e miniere, come pure sopra il danaro contante o vettovaglie destinate all'impresa d'una miniera, e sopra altri requisiti provveduti per promuovere il lavoro delle miniere non può nè domandarsi, nè accordarsi sequestro.

§. 598.

Qualora si tratta di nominare un sequestratario di fabbriche, pillatoj, fonderie, ed altre fucine minerali, le quali abbiano da essere mantenute in continuo lavoro, dovranno le Parti subito nel primo

Della proced. presso li Giudizj montanist. 161

contraddittorio, senza dar luogo ad ulteriore proroga, andare intese sulla nomina di un intelligente sequestratario, altrimenti avrà il Giudice da nominarne tosto uno a loro pericolo. Del resto è tenuto il Sequestratario, per ciò che riguarda il tempo della sua resa di conto, a regolarsi secondo quanto è prescritto dalle leggi montanistiche.

§. 599.

Quanto è stato ordinato in riguardo al registramento della sentenza, delli giudiziali decreti, e transazioni nei libri pubblici, si applicherà negli affari delle miniere anche alli libri dei Giudizj montanistici.

§. 600.

Fabbriche, o fucine minerali possono allora soltanto venire eseguite, quando esse sono espressamente state oppignorate mediante il regolare registramento nei libri montanistici della pretesa, per cui viene fatta l'esecuzione; ovvero quando il debitore non abbia altri mezzi di pagamento. Sopra tutto quello però, che è indispensabile per la continuazione delle opere montanistiche, come sono utensili, provvigioni, ed altro, non potrà mai essere accordata in particolare la esecuzione.

§. 601.

Ogni qual volta il fante giudiziale abbia in via di esecuzione da prendere all'impetito un bene miniera, o da farvi il giudiziale oppignoramento, gli si aggiungerà sempre dal Giudizio montanistico un perito.

§. 602.

Presso li Giudizj montanistici non hanno luogo altre ferie, che nelle Domeniche, e feste di precetto, come pure nei giorni di pubbliche preghiere.

§. 603.

Qualora un decreto giudiziale riguardi un'intera

Società d'interessati nella miniera, se ne farà l'intimazione per la Società sotto il nome della fabbrica, dello scavo, o della fucina minerale al rispettivo amministratore, o soprintendente nella propria abitazione, o quando egli non fosse presente, nel luogo del Giudizio, presso la fabbrica, e fucina dovrà seguire l'intimazione sulle case di guardiani, e custodi, o quando anche queste non vi esistessero, avrà quella da farsi sulle case montanistiche alla presenza dei zappatori, guardiani o sovrastanti al lavoro delle miniere. Quindi incomberà all' Amministratore, o Soprintendente di darne notizia agl' interessati.

§. 604.

Chiunque brama di essere ammesso all' Avvocatura presso li Giudizj montanistici, deve nel prescritto esame essere sperimentato dal Giudizio di Appello anche sulle cose, e leggi montanistiche.

§. 605.

Quando un Avvocato abbia da patrocinare la causa di una Società d'interessati nella miniera, basterà, che la sua procura sia rilasciata, e sottoscritta dal rispettivo Amministratore, o Soprintendente alla miniera, o da quello, che generalmente è autorizzato a firmare in nome della Società.

§. 606.

Anche come Giudice presso li Giudizj montanistici può essere impiegato soltanto quello, che oltre li generali requisiti per l'ufficio di Giudice sarà stato esaminato dalli Giudizj montanistici nel modo ad essi prescritto, e potrà esibire il loro attestato sulla sua scienza, ed esperienza in affari montanistici.

Della procedura presso le Istanze giustiziali militari.

§. 607.

Il prescritto del generale Regolamento giudiziario è da osservarsi anche presso le Istanze giustiziali militari, in quanto non viene ordinato altrimenti nel presente Capitolo.

§. 608.

Le scritture presentate presso le Istanze giustiziali militari non abbisognano della sottoscrizione di un avvocato, nemmeno allorquando realmente ve ne esistessero nel luogo del Giudizio.

§. 609.

Presso li Giudizj militari si deve generalmente procedere verbalmente; dipende però dalla cointelligenza di ambedue le Parti, ovvero dal prudente arbitrio del Giudizio di prescegliere la procedura in iscritto.

§. 610.

Il Protocollo di attitazione verbale dovrà ogni volta preleggersi alle Parti, e presentarsi loro per la sottoscrizione, quando anche non lo domandassero.

§. 611.

Nel processo di rendimento di conti militari si osserverà quanto è prescritto nella Patente del dì 1.^o Maggio 1783.

§. 612.

In quelle cause, le quali vengono trattate avanti li Giudizj militari, che sono immediatamente sottoposti all' Aulico Consiglio di Guerra, non ha luogo l'appellazione, ma soltanto la revisione, e non può

sopra d'una Sentenza revisionale, quand' anche abbia riformata la Sentenza di prima Istanza, essere interposto alcun ulteriore passo giudiziale.

§. 613.

Qualunque transazione conchiusa presso una Istanza giustiziale militare deve essere esattamente, e circostanziatamente riportata nel Protocollo giudiziale, sottoscritto questo dalle Parti, che si sono accomodate, ed estradata copia alle medesime a loro richiesta.

§. 614.

Contro le persone soggette alla giurisdizione militare non ha luogo l'arresto personale per causa di debiti.

§. 615.

Ciò, che appartiene all'equipaggio militare, non può essere giudizialmente esecutato, od oppignorato, nè preso all'impetito, bensì nel caso, che non vi sia alcun' altra facoltà mobile, od immobile del debitore, ha luogo l'esecuzione soltanto sulla paga militare, in quanto lo accorda il Regolamento militare, e sulla pensione a norma della Patente 19 Marzo 1791.

§. 616.

In quanto è accordata agli auditori l'esazione delle tasse in parte del loro salario, devono essi esattamente attenersi al prescritto Regolamento delle Tasse.

F I N E.

